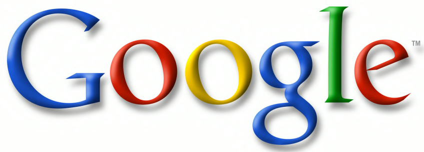


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

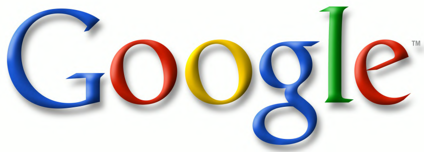
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

SERIE II. - N. 1 N. 8


Stanford University Libraries
3 6105 120 795 922

L'ITALIA DI OGGI

G. A. COLONNA
DI CESARÒ
DEPUTATO
AL PARLAMENTO

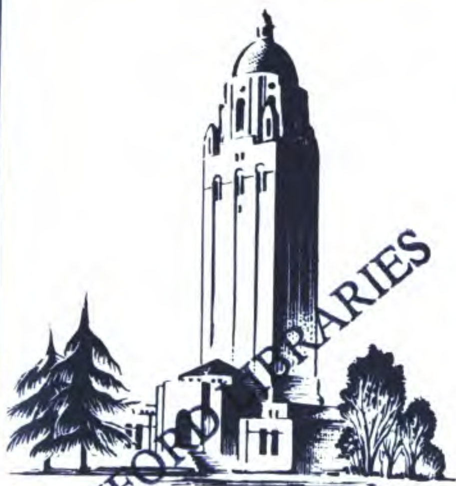
LE COLONIE

I.

JQ
3580
A58C71
v.1

G. A. BONTEMPELLI — EDITORE
ROMA MCMXV

Digitized by Google


STANFORD LIBRARIES

HOOVER INSTITUTION
on War, Revolution, and Peace

FOUNDED BY HERBERT HOOVER, 1919

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

LE COLONIE



Digitized by Google

Digitized by Google

LE COLONIE



Digitized by Google

Digitized by Google

SERIE II NUM. 1 N 8

L' ITALIA DI OGGI

G. A. COLONNA DI CESARÒ

DEPUTATO AL PARLAMENTO

Giovanni Antonio, duca, 1878-

LE COLONIE



C. A. BONTEMPELLI - EDITORE

ROMA MCMXV

Digitized by Google

J 03580
A58C71
V. 1

PROPRIETÀ LETTERARIA ED ARTISTICA

I diritti di riproduzione e di traduzione sono riservati per tutti i paesi, compresi i regni di Svezia, Norvegia e Olanda

Copyright., 1915, by C. A. Bontempelli, editore Roma

Ditta L. Bordandini - Arti Grafiche di Forlì

Digitized by Google

INTRODUZIONE

Le nostre colonie, per quanto mal note, spesso anzi punto note, ai più, hanno però formato oggetto di studii notevoli e di pregevoli pubblicazioni, che ne descrivono l'ordinamento e le condizioni economiche e sociali. Credo perciò che nel concetto ordinatore della collana di pubblicazioni « L'Italia d'oggi », i volumi destinati alle nostre colonie non debbano entrare soltanto come esposizioni nude e crude dei nostri possedimenti e dei loro ordinamenti, ma debbano anche mostrare quale opera abbia dato l'Italia, e quali attitudini abbiano dimostrato gl'Italiani, nel trasformare regioni deserte o depauperate dall'anarchia e dalle guerre in colonie di buona e salda amministrazione, nelle quali, quando l'effettiva dominazione italiana si sia affermata per un tempo sufficiente, la stessa sicurezza pub-

Digitized by Google

blica è maggiore che non in certe nobili regioni della nostra patria.

Questi volumi si propongono dunque di dar conto di quella che è stata la politica italiana nell' organizzazione del nostro ancora modesto impero coloniale e nella sua messa in valore. Le nostre colonie, dal punto di vista dell' Italia e del cammino percorso dall' Italia in poco più di mezzo secolo di unità e d' indipendenza, hanno importanza come indici di ciò che gl' Italiani hanno saputo o voluto fare, e di ciò che si preparano a fare; esse meritano attenzione e studio, non soltanto per il valore che esse rappresentano per la madrepatria, ma come esponenti dell' attività politica che le ha create.

E, sotto questo riguardo, l' esempio dell' Eritrea e della Somalia è confortante; possedimenti acquistati e conquistati palmo a palmo fra l' ostilità o, nella migliore ipotesi, l' indifferenza dell' opinione pubblica italiana, organizzati e ordinati senza complicazioni burocratiche, mentre il Parlamento neppure si fermava a esaminare i loro bilanci, pago che il Governo, dopo i disastri della guerra italo-abissina, non chiedesse al Paese nuovi fondi oltre l' annua dotazione di pochi milioni, l' Eritrea e la Somalia, per opera di pochi uomini volonterosi e arditi, sono andate acquistando una solidità di amministrazione,

Digitized by Google

e un affiatamento fra governi locali e popolazioni indigene, di cui l'Italia ha potuto aver la prova e godere i frutti, allorchè, scoppiata la guerra di Libia, le due colonie minori con entusiasmo hanno dato concorso di uomini e di denaro per il trionfo delle armi nostre.

In Libia pur troppo le cose vanno diversamente. L'entusiasmo nazionale per la conquista di questo possedimento, a cui il popolo italiano, ispirato già da Giuseppe Mazzini, anelava da lunghi anni, si è prestato come facile campo di sfruttamente a un Governo, che sola vera cura poneva nel mantenere al potere la sua clientela e nel favorire i suoi amici. Con l'occupazione italiana, ha invaso la Libia anche la burocrazia italiana, e per la nuova colonia si sono spese somme ingenti, prima ancora di averne preso effettivo possesso e studiato le condizioni.

Per l'Eritrea e la Somalia invece l'Italia fino a pochissimi anni addietro non ha voluto fare alcuna spesa di messa in valore; lo stesso acquisto delle due colonie, più che a iniziativa del Governo nostro, è dovuta alla tenacia, alla costanza di singoli esploratori, che hanno audacemente battuto quelle regioni, e insensibilmente hanno tratto il Governo a muovere un passo dopo l'altro, fino a che per la sicurezza del già acquisito, o per la dignità propria, si è visto costretto

Digitized by Google

a provvedere alla sistemazione di questi possedimenti e delle loro frontiere.

La storia della politica estera italiana nei riguardi delle sue colonie è dolorosa; i primi vaghi progetti di Cavour nel 1857 abbandonati per la preoccupazione dei problemi più gravi dell'unità italiana; i primi passi nell'Oceano Indiano e nel mar Rosso nel 1884, fatti per creare un diversivo all'opinione pubblica, ancora dolorante per l'occupazione francese della Tunisia e inglese dell'Egitto; l'attività coloniale del Crispi, uomo di mente grande venuto a reggere un paese che era ancora piccolo; la fobia per ogni impresa coloniale dopo gl'infelici risultati della guerra abissina del 1896; l'improvviso risveglio di entusiasmi africani nel 1911 per la conquista della Tripolitania; queste sono le fasi, che tutti possiamo ricordare, della storia politica della nostra attività coloniale. Ma mai l'Italia si è preoccupata seriamente di mettere in valore l'Eritrea e la Somalia; vi si opposero prima le ambizioni di una politica militare, lo impedì, dopo, l'avversione quasi generale in Italia per le colonie.

Quello che il Governo ha fatto, lo ha fatto alla sordina, silenziosamente, in modo da non destar rumore e da non sollevar clamori; e ha raggiunto così un ordinamento buono e forte,

Digitized by Google

con un' amministrazione retta ed esperta che si è cattivata la fiducia delle popolazioni; ma in fatto di valorizzazione ha potuto fare pochissimo; senza capitali, non si mette in valore una regione, come senza spese d'impianto non si rende fruttifero il suolo.

Considerare questa politica coloniale amministrativa dell' Italia, seguirne i passi attraverso gli atti di governo e le rare discussioni parlamentari, vagliare i risultati ottenuti e dedurre la via da seguire per l'avvenire, traendo sopra tutto ammaestramenti dalla esperienza della nostra colonie della Somalia e dell' Eritrea e dalle colonie africane di altre nazioni per un programma di future valorizzazione della Libia, questo è lo scopo del presente studio.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPITOLO I.

LE COLONIE ITALIANE
E IL LORO ORDINAMENTO

Digitized by Google

Digitized by Google

I.

LE COLONIE.

Le colonie italiane, sulle quali l'Italia esercita la sua sovranità, sono quattro, due nell'Africa orientale, cioè l'Eritrea (capitale Asmara) e la Somalia (capitale Mogadiscio) e due nella settentrionale, cioè la Tripolitania, col Fezzan, (capitale Tripoli) e la Cirenaica, (capitale Bengasi) comunemente note sotto il nome comune di Libia.

Intendo però d'iniziare questo breve studio sulle colonie italiane allontanandomi dalla consuetudine, che hanno seguito quanti hanno trattato l'argomento, e secondo la quale dovrei cominciare con la descrizione dei nostri possedimenti africani, fatta a base di aride notizie o a mezzo di un'esposizione, più o meno lunga, ma sempre fatalmente noiosa, di date, di cifre o di nomi.

Digitized by Google

Per conoscere l'Italia d'oggi nelle sue colonie non basta una fredda presentazione formale a queste ultime; conviene al contrario conoscere la vita, il movimento delle colonie stesse ed esaminare la politica seguita nei riguardi loro dalla madrepatria e giudicare i criteri, cui si è ispirata e il modo col quale ha tentato di applicarli.

Che importa, per esempio, per riferirci al momento in cui scrivo, che oggi l'Italia sia signora di un impero coloniale che si valuta a circa un milione e mezzo di chilometri quadrati di cui Kmq. 135100 di Eritrea, Kmq. 357000 di Somalia e Kmq. 962000 di Libia (1). A dispetto di queste cifre, la politica coloniale italiana di oggi, dal punto di vista amministrativo, è qualitativamente inferiore a quella che l'Italia

---

(1) La superficie dell'Eritrea è valutata in Kmq. 135100 nell'« Annuario dell'Italia all'Estero » pubblicazione dell'Istituto Coloniale italiano, Roma 1911; e in Kmq. 118609 nello studio « Colonie » di Umberto Ademollo, vol. II di « Cinquanta anni di storia Italiana » pubbl. delle R. Accademia dei Lincei (Hoepli, 1911); la superficie della Somalia risulta di Kmq. 357000 secondo la relazione del Governatore de Martino del 1912, di Kmq. 365000 secondo l'Ademollo e di Kmq. 400000 secondo l'Annuario; la superficie della Libia è tratta dal « Bollettino degli Affari Esteri » del 1904, il quale però non fa che riprodurlo dal Minutilli: « La Tripolitania », 1901.

Digitized by Google

svolgeva pochi anni addietro, quando i suoi possedimenti si limitavano all'Eritrea o alla Somalia.

Che importa che la Libia si estenda lungo le coste del Mediterraneo, fra Ras Agir (33° 10' lat. Nord e 11° 35' long. Est da Greenwich) e Sollum (31° 32' lat. Nord e 25° 28' long. Est Gr.) e tocchi a Ghadames il 9° di long. Est Gr., e a Sud giunga fino al tropico del Cancro, che l'Eritrea sia situata sul Mar Rosso, e si trovi fra il 36° 23' e il 43° 6' di longitudine Est del meridiano di Greenwich, e il parallelo 18° 2' e il 12° 32' di latitudine Nord e la Somalia lungo il golfo di Aden e l' Oceano Indiano, dal punto d'intersecazione dal 49° long. est Greenwich coll'11° 15' nord, sul Golfo suddetto, al punto d'incontro dal 42° 39' long. est Greenwich col 0° 15' lat. sud, sull' Oceano, quando l' elevazione delle montagne, che raggiunge un massimo di metri 3013 al monte Suaria, rende buona parte dell' Eritrea, e il soffiar dei Monsoni rende la Somalia sotto molti riguardi più affini ai paesi della zona temperata, che non sia la Libia con i suoi deserti?

L' orografia dell' Eritrea infatti ha un' importanza somma per la colonia: in questa si trova il lembo settentrionale dell' Altipiano abissino, altipiano vasto ed elevato che divide il versante

Digitized by Google

del Mar Rosso dal versante del Nilo: contornato ad Oriente da un altissimo scosceso ciglione di 2400 m. di altitudine media, l' Altipiano degrada verso Nord, e verso occidente fino al bassopiano del Barca, in conche e terrazze, divise le une dalle altre da salti immani, da erte valli o da monti selvaggi, mentre lancia, formidabili contrafforti, catene di monti o colline parallele al ciglione, fra questo e il mare, e altre propaggini spinge a Nord, i monti Rorà, che raggiungono i 2400 metri di altezza.

La Dancalia però costituisce un vasto e deserto bassopiano fra il mare e l' Altipiano abissino, che nel Piano del Sale scende al di sotto del livello del mare, e contiene una catena non elevata di monti affatto indipendente. Per questa sua conformazione peculiare, l' Eritrea si trova naturalmente divisa in zona di natura e di caratteristiche completamente distinte. Lungo la costa, o nella pianura del Barca, sono possibili culture tropicali, ma sull' Altipiano le condizioni climatiche si avvicinano a quelle dell' Italia. In linea di massima si possono in Eritrea distinguere tre zone climatiche: la littoranea o marittima, con temperatura media di 30°, oscillante fra un massimo di 44°, 5 all' ombra e un minimo di 18°, 5, con umidità media di 55-65°/₀; la zona delle valli

Digitized by Google

e delle pendici, con temperatura media di 29°, massima di 40° e minima di 13° e umidità media di 50-65°/₀ sul versante marittimo, e temperatura rispettivamente di 29°, 34° e due sottozone, quella dell'Altipiano con temperatura, media di 20°, massima di 25° e minima di 15° e umidità di 45-46°/₀, e l'altra alpina con temperatura media, massima e minima rispettivamente di 16°, 25°, e 2° (1).

Così l'Eritrea, a seconda dell'altitudine, e in senso degradante, offre conifere, acacie gommifere, e poi gli oleastri e le euforbie candelabre, e poi ancora gli alberi dell'ebano, della mirra, il baobab, il sicomoro, il tamarindo, gli agrumi, e più in basso ancora la palma dum e quella dattilifera; prospera il cotone, il caffè, il tabacco, e allignano, importati, i nostri alberi fruttiferi, il ficodindia, la vite. Vegeta, nelle zone torride, la dura, mentre in quelle temperate al taf e all'orzo indigeni si accompagna il grano d'immigrazione europea.

Così, in fatto di fauna, la colonia che ospita leoni, leopardi, iene, sciacalli, coccodrilli, offre favorevoli condizioni di vita anche agli animali domestici nostrani: accanto allo zebù abissino

(1) Questi dati sono tratti dalla monografia di A. M. Tancredi, costituente l'allegato 19 della Relazione del Governatore Martini.

Digitized by Google

può vivere, sull'Altipiano, la mucca toscana, accanto alle gazzelle dig-dig, alle capre, alle pecore abissine, le capre e le pecore lanute d'Europa, accanto al dromedario, il cavallo, l'asino, il mulo.

La Somalia, a sua volta, pur essendo costituita da una sconfinata pianura, talora lievemente ondulata e interrotta da colline o monti di poca importanza, offre condizioni di vita favorevoli all'Europeo, perchè la sua esposizione aperta al mare, donde da ottobre ad aprile soffia il monsone di Sud-Est, mentre da Maggio a Ottobre soffia quello di sud-ovest, più caldo, le assicura un clima costantemente mite, che oscilla di giorno non ostante la latitudine equatoriale, da un minimo di 24° a un massimo di 31° lungo la zona costiera; nell'interno, a Lugh p. es, dove meno si sente l'influsso del mare, la temperatura sale talora fino a 40° o scende fino a 18° di notte. Date queste condizioni climatiche, la flora somala si avvicina più alla tropicale, che non alla temperata, ed è ricca infatti di mimose, di euforbie, di sicomori, di palme, di liane, e comprende dura, cotone, granturco: la fauna è rappresentata dagli animali proprii a tutta l'Africa e da animali domestici d'importazione europea.

In Libia, com'è naturale, i dati sono più

Digitized by Google

incerti. La Commissione agrologica inviata dal Ministero di A. I. e C. a studiarvi la possibilità di una valorizzazione agricola, ha riferito che a Tripoli le temperature medie sono di 22°,4 in autunno, 13°,1 in inverno, 17°,9 in primavera e di 25°,2 in estate. l'umidità relativa media è 65, e la caduta della pioggia raggiunge in media 420 mm. all'anno (1). Ma non è possibile a tutt'oggi di sapere come variino queste cifre nelle diverse regioni interne — steppe, deserti, oasi — della Tripolitania e nella Cirenaica.

Sulla vita economica di tutte e quattro le colonie, il fattore naturale che esercita maggiore influenza, più ancora della stessa temperatura, è il regime delle acqne, sì di quelle pluviali, come delle fluviali; influenza che potrà diventare assai benefica, se le acque dei fiumi e delle vallate, saranno razionalmente raccolte, guidate, utilizzate.

È noto che in tutta l'Africa le pioggie vengono a periodi fissi, nelle cosiddette stagioni delle pioggie. In Libia, per quanto finora si sa, la zona costiera gode di pioggie periodiche, spesso però poco abbondanti, nei mesi da ottobre a

(1) Ricerche e studii agrologici sulla Libia: La zona di Tripoli - Ministero A. I. C.; Bergamo - Arti Grafiche, 1912.

Digitized by Google

febbraio, e non riceve quasi goccia d'acqua nei mesi estivi. V'ha tuttavia sufficiente caduta di rugiada, di cui non si può non tener conto.

In Eritrea accade, che le zone costiere, basse, sono soggette alle pioggie durante l'inverno, mentre sull'Altipiano, come sulle pianure occidentali della colonia, la stagione delle grandi pioggie dura Luglio ed Agosto ed è preceduta in Maggio da una quindicina di giorni di cosiddette piccole pioggie; i paesi situati a mezzo fra l'Altipiano e il Bassopiano, come quelli che cospargono il contrafforte del ciglione abissino fra questo e il mare, godono delle pioggie del basso come di quelle dell'Altopiano. In Somalia la stagione delle pioggie va da Novembre a Maggio.

Questo regime delle pioggie è d'importanza capitale, perchè determina i periodi di sviluppo delle piante e quindi stabilisce, per così dire, il calendario agrario: è importante pure per la sua ripercussione sul regime dei corsi d'acqua.

Fiumi veri, nel senso da noi inteso, corsi d'acqua cioè perenni, abbondanti, costanti, li possiede soltanto la Somalia. L'Uebi Scebeli che vien dagli Arussi in Etiopia, scende in Somalia, ne percorre un lungo tratto in direzione pressochè parallela alla costa, e si perde nelle

Digitized by Google

paludi Balli, dopo un corso di 1500 chilometri: fonte di ricchezza, per l'azione fertilizzatrice, potrà costituire un tesoro per il Benadir, (o Somalia Meridionale) quando diventerà via di comunicazione capace di trasporti fluviali, e le sue piene saranno sapientemente sfruttate per irrigazione e inondazione dei campi. L'altro fiume importante per il Benadir è il Giuba, già in parte navigabile e navigato, per le cui derivazioni d'acqua a scopo agricolo esiste già una rete di canali, che l'incalzante barbarie aveva fatto abbandonare: il Giuba però segna i confini fra i possedimenti italiani e gl'inglesi, e non si trova quindi sotto l'esclusivo dominio dell'Italia.

In Libia e in Eritrea al contrario, più che di fiumi si dovrebbe parlare di torrenti; per lo più i corsi d'acqua sono subalvei, pronti ad affiorare e a manifestarsi, impetuosi e irruenti, col venir delle pioggie. Il solo Tacazzè Setit ha infatti in Eritrea corso perenne; proveniente dall'Etiopia, finisce, come il Mareb Sona Gasc, nel Nilo. Nel Mar Rosso invece, dopo lunghi circuiti, si getta il Barca, dalle feracissime valli. Essiccatisi gli alvei, l'acqua continua a defluire sottoterra, o si raccoglie in stagni sottosuperficiali, che alimentano pozzi e permettono derivazioni e sbarramenti. Data la diversità

Digitized by Google

dell'epoca delle pioggie nell'Altipiano abissino, e nel bassopiano del littorale eritreo, molti fiumi, che hanno origine nel primo, acquistano importanza per l'agricoltura, per il fatto che portano sulla costa, durante la stagione di maggior siccità per la zona costiera, le acque delle pioggie montane.

La Libia a sua volta, come l'Arabia e parte dell'Africa, va soggetta a un lento, ma graduale processo di essiccazione; le sue regioni, una volta floride, sono in parte deserto, e sono minacciate dalle sabbie, mentre sorgenti e corsi d'acqua tendono a inaridirsi. Non fiumi ad acqua corrente: il corso di un uadi si segue per l'incavo che esso presenta, ma l'acqua non comparisce; essa scorre silenziosamente sotto il letto del fiume.

Come si vede dunque da questi esempii, non è la constatazione fotografica dei dati di fatto, relativi alla configurazione, alla posizione o alla natura delle nostre colonie, che può giovare alla conoscenza delle medesime, ma il valore che le caratteristiche loro naturali hanno o possono acquistare nei riguardi del processo di civilizzazione o di valorizzazione a cui le sottopone il popolo colonizzatore.

Un altro esempio può ancor meglio illustrare questo concetto. Se consideriamo lo sviluppo

Digitized by Google

costiero dei nostri tre possedimenti, rileviamo che la Libia ha una costa di Km. 1800 circa, l'Eritrea di Km. 1000 (escluse le isole) e la Somalia di Km. 2200. Non ostante però questa straordinaria distesa di coste, le nostre colonie non possono considerarsi fra le terre più favorite nei riguardi del commercio marittimo. In Libia infatti il temperamento costantemente procelloso del mare rende spesso difficili, talora perfino impossibili gli approdi ai porti e agli scali, i quali peraltro sono pochi; Tripoli, Derna, Bengasi, Tobruk, Bomba sono i principali e per essi il Governo spende e provvede; gli altri scali sono di poca entità, è per il commercio inadatti. Similmente mal si presta agli approdi la Somalia, lungo la cui costa si stende a fior d' acqua un banco roccioso, che, specialmente da Maggio a Settembre, durante il soffiare cioè del monsone di sud-ovest, costituisce un serio pericolo per le navi che si avvicinano; tanto che per lungo tempo si è creduto essere, durante tale stagione, la costa chiusa al traffico marittimo.

Ciò non ostante vi sono approdi discretamente buoni a Giumbo, dove la foce del Giuba offre un riparo alle navi, a Brava, a Mogodiscio, dove opportune opere portuali e la distruzione con mine del banco di roccie potrebbero ren-

Digitized by Google

dere assai più agevole l'appressarsi di navi e le operazioni di imbarco e sbarco. Nella Somalia settentrionale Ras Afun, penisoletta collegata al continente da un istmo ristretto che forma due baie, protetta l'una dal monsone di Sud Ovest e l'altra di quello di Nord Est, potrà diventare un porto notevole, quando il nostro Governo penserà di mettere in valore i territorii dei nostri protettorati di Obbia e dei Migiurtini. Così Alula, situata a nord del capo Guardafui, potrebbe essere destinata a rivaleggiare con Aden, e, per la sua situazione più vicina alla rotta diretta dei piroscafi da e per il Mar Rosso, insidiare fortemente all'importanza del porto inglese.

È necessità ricordare a questo punto che il nostro Governo, nell'epoca in cui maggiormente preoccupava la pretesa chiusura delle coste somale durante la stagione del monsone di Sud Ovest, volle assicurare al Benadir l'uso di un porto buono, e con accordo conchiuso a Londra il 13 Gennaio 1905 prese in affitto dall'Inghilterra un tratto di terreno nel porto vicino di Kisimaio con diritto a passaggio fino al confine del Giuba; ma di questa concessione non si è poi creduto di trar profitto, per non avvantaggiare il porto inglese col movimento commerciale della nostra colonia e non deviare

Digitized by Google

definitivamente il traffico dai futuri nostri porti e approdi.

L'Eritrea, oltre a diversi scali minori e agli ancoraggi di Assab, di Beilul, di Meder, a quello di Arafali nel golfo di Zula già prescelto dagl'Inglesi nel 1868 per lo sbarco della loro spedizione contro l'Abissinia, possiede il porto di Massaua, capace di accogliere navi anche di grande tonnellaggio, indiscutibilmente il migliore porto del Mar Rosso, di gran lunga superiore a Suakim, egiziano, e a Port Sudan, il porto di recente creato ex novo dagl'Inglesi per gli sbocchi commerciali delle regioni sudanesi.

Per promuovere però il commercio e per eccitare la produzione nelle nostre colonie, non basterà migliorare i porti, costruire strade e ferrovie, assicurare buoni servizii di navigazione e di cabotaggio; occorrerà educare e modificare e talora anche profondamente, la mentalità delle popolazioni indigene, molte delle quali disprezzano il commercio, moltissime delle quali non sentono il bisogno di produrre oltre lo stretto necessario per la loro vita. Il lavoro per tesorizzare il risparmio, il benessere dovuto alla ricchezza, questi sono concetti che ripugnano alla indole di buona parte dei nostri sudditi coloniali, mentre allignano nella mente di alcune poche fra le popolazioni a noi soggette.

Digitized by Google

Sotto questo riguardo, i nostri possedimenti sono interessantissimi campi di studio; essi si estendono sopra regioni, che per secoli sono state teatro di vicende storiche d'importanza capitale, di drammi sanguinosi di cui furono protagonisti razze, e popoli possenti, che nelle spietate lotte hanno immiserito il paese, distrutto la civiltà, e consumato le proprie energie e le proprie genti. Così le popolazioni delle nostre colonie e particolarmente dell'Eritrea, si presentano come mosaici variopinti delle tribù e delle stirpi più diverse per razza, per indole, per lingua, per religione, detriti e residui di regni e d'imperi dei quali talora neppnre ci è giunto il ricordo. Gli Arabi mercanti, i Beni Amer nomadi pastori, i Somali nemici delle fatiche, i Goscia lavoratori, ogni popolazione ha una caratteristica, un pregio o un difetto suo peculiare, del quale è necessario tener conto, se si vuole esercitare con saggezza l'arte di governare.

È errore, così, parlare a riguardo della Libia di soli Arabi; Arabi furono gl'invasori musulmani che ridussero all'islamismo le popolazioni indigene berbere, nelle quali si trovavano fusi gli aborigeni camitici con le genti che le successive colonizzazioni o invasioni semitiche, fenicie, romane, vandale, bizantine avevano mano mano rovesciato sull'Africa settentrionale. E profon-

Digitized by Google

damente diversi sono ancor òggi i caratteri etnici degli Arabi e dei Berberi, diversi nelle peculiarità somatiche, nella lingua, nelle consuetudini; musulmani tutti, e dipendenti in buona parte dalla congregazione senussita, si differenziano infatti nel loro patrimonio giuridico, in quanto il diritto privato dei Berberi assai più si avvicina al sistema romano, vigente in Europa, che non il diritto islamitico degli Arabi; la proprietà privata, anche se non individuale, normale fra i primi, costituisce una rara eccezione fra i secondi.

L'Eritrea è poi ridotta un campionario di razze, di stirpi, di tribù pressochè distrutte o scomparse. Gli antichissimi Camiti, gradualmente soffocati da ripetute invasioni semitiche provenienti per vie diverse dall'Asia, sono rimasti spezzati in nuclei isolati, sparsi per regioni varie. I Semiti stessi, che hanno raggiunto un tempo un notevole grado di civiltà, hanno avuto vita avventurosa; imperi sono succeduti a imperi, e invasioni a invasioni. Nella fusione parziale di elementi vecchi ed elementi nuovi si infiltrava pure il sangue negro importato con lo schiavismo, e oggi l'Etiopia e l'Eritrea presentano una varietà incredibile di popolazioni e di lingue. Predominante sempre è la razza semitica, con le sue lingue principali, l'amhara, il tigregna

Digitized by Google

e il tigrai; è razza di agricoltori, fedele per la maggior parte al cristianesimo, che ha professato nel culto cofto e che ha tenacemente conservato e difeso anche quando i musulmani invasori hanno isolato l'Etiopia dal resto del mondo cristiano. I Camiti invece, ridotti alla pastorizia, incapaci di conservare la propria indipendenza politica, sono stati assoggettati all'islamismo, mentre i Baria e i Baza Cunama non conservano che tracce di una fede religiosa monoteistica oppure non mostrano di professare fede alcuna. Fra tanta confusione di culti meritano infine menzione i Falascià, residui degli antichi seguaci del culto ebraico che ebbe un èra di prosperità nell'antica Etiopia.

La Somalia ha risentito le ripercussioni delle convulsioni storiche dell'interno dell'Africa; anche qui razze e popoli si sono sovrapposti, ma la decadenza generale è stata assai più rapida, e l'ultimo impero organico, quello del sultano arabo di Mascate, non esercitava la sua sovranità effettiva che sulle sole città della costa. Nella nostra colonia conviene notare la Goscia, situata all'estremo lembo meridionale, i cui abitanti non presentano carattere etnico ben definito; liberti o schiavi sfuggiti al dominio dei Somali, appartengono ai Suahili e ad

Digitized by Google

altre razze diverse e costituiscono aggregati di popolazione non cementati da alcun sentimento di unità storica. L'islamismo è l'unica religione degl'indigeni della Somalia, ma, non ostante il fanatismo di talune tribù, la fede religiosa è poco sentita.

La Chiesa Cattolica ha ricostituito di recente, dopo l'occupazione italiana, la diocesi della Libia, e a diocesi ha elevato pure l'Eritrea, mentre la Somalia non è ancora che una prefettura apostolica.

Altre notizie, e numerose, converrebbe esporre ma le più importanti saranno svolte tratto tratto nei capitoli seguenti; per chi volesse dati nudi e crudi rimane sempre libera la possibilità di procurarseli, ricorrendo alla consultazione di manuali. Anche dal Ministero delle colonie, quando, costituito appena questo dicastero, affluirono ad esso appetiti di parlamentari desiderosi di far carriera e di funzionarii di altre amministrazioni sospinti da analoga aspirazione, una delle persone più elevate del nuovo Ministero sentì il bisogno di far richiesta al vecchio Ufficio coloniale del ministero degli Affari Esteri di tutte le notizie e le date più importanti circa l'Eritrea, la Somalia e la storia della loro occupazione, da concentrarsi però

Digitized by Google

in non più di un foglietto e mezzo di carta. Se tanto poco bastava, per imparare l'arte di governo di quelle due colonie, non dovrebbe per la media degli studiosi essere sufficente la consultazione di un buon manuale?



Digitized by Google

II.

ORDINAMENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO

§ 1. — Natura giuridica delle colonie.

Fin dai principii delle nostre imprese coloniali,da quando cioè si sarebbe dovuto discutere di tutte le questioni che avrebbero potuto in un modo pratico e reale interessare le nostre colonie, ebbero inizio invece presso di noi i dibattiti sulla natura giuridica delle colonie stesse.

Come si sono distinte infatti le colonie inglesi in colonie della Corona (Crown-colonies) e colonie del Parlamento (Charter-colonies), così si vorrebbe da taluni estendere questa distinzione, che si fonda sulla diversità delle originarie concessioni delle colonie a favoriti di corte o a compagnie e che ha portato in Inghilterra a una diversità di rapporto giuridico fra i pos-

Digitized by Google

sedimenti e la metropoli, alle colonie italiane. le quali invece sono state acquistate tutte in epoca recente, in cui le condizioni storiche che determinavano i criteri fondamentali della distinzione erano da tempo venute meno; il D'Amelio (1) anzi le attribuisce notevole importanza e valore, pur conchiudendo che le nostre colonie sono state talvolta considerate come colonie della Corona, tal'altra come colonie del Parlamento, in quanto il Governo in qualche contingenza, per dar loro un ordinamento giuridico, ha chiesto il necessario provvedimento al Parlamento (legge 5 luglio 1882 N.° 857 per Assab, legge 24 maggio 1903 N.° 205 per l'Eritrea, legge 5 Aprile 1908 N.° 161 per la Somalia italiana) e in altri casi ha provveduto per semplice decreto reale (R. dec. 1 Genn. 1890 N.° 6592 per la costituzione della Colonia Eritrea).

Il Parlamento da canto suo, con una costanza e una pertinacia, che meglio avrebbe potuto dimostrare in problemi più reali, ha dibattuto a lungo la questione della natura giuridica delle nostre colonie, sotto il punto di vista costituzionale e statutario.

Ai termini dello Statuto, insomma, il terri-

(1) Mario D'Amelio — L'ordinamento giuridico della Colonia Eritrea - Enciclop. giuridica italiana - Soc. Ed. Libr.

Digitized by Google

rio delle colonie deve considerarsi territorio dello Stato? può una guerra di conquista coloniale equipararsi agli effetti della dichiarazione a una guerra per la difesa della patria? debbono i trattati che modificano il territorio delle colonie sottoporsi all'approvazione del Parlamento come quelli implicanti modificazione dei territorii dello Stato?

Fin dal 1882, infatti, a proposito della discussione alla Camera dei Deputati sul disegno di legge N.° 341 « Provvedimenti per Assab », il deputato Merzario chiese che cosa s'intendesse significare col dire, come nel disegno di legge, che il territorio di Assab era « sottoposto alla sovranità dell'Italia »; alla qual domanda rispose il ministro degli Esteri on. Mancini, che il territorio di Assab era politicamente italiano, ma che non si era usata la formula che esso formava « parte integrante » dello Stato, per evitare taluni equivoci circa possibili conseguenze di una tale locuzione. Sull'art. 3 della stessa legge parlò ancora l'on. Oliva « ritenendo che nel territorio di Assab non si creasse una cittadinanza italiana, ma solo si trattasse di creare una sudditanza all'Italia, e insisteva nel suo concetto, facendo rilevare che se con questa legge non si fosse stabilita sudditanza, ma cit-

Digitized by Google

tadinanza, non si poteva spiegare per qual ragione non si dessero agli abitanti del territorio di Assab i diritti politici spettanti agl' Italiani. Il ministro degli Esteri (Mancini) dichiarò, quanto al primo punto, che non era in mente del Governo, e nemmeno, credeva, nel concetto della Camera, di voler fare degl' indigeni abitanti di Assab altra cosa che dei veri cittadini italiani anzichè una classe di *paria,* inferiore e soggetta. Ma non per questo ne seguiva che necessariamente essi dovessero immediatamente avere l' esercizio di tutti i diritti politici... » (1)

La questione risorse alla Camera nel 1890 in tema della discussione, iniziatasi il 5 marzo, dell' interpellanza Plebano sulla nostra azione in Africa: l' Estrema Sinistra, per bocca dell' on. Luigi Ferrari, sostenne una mozione, secondo cui, « ritenendo che l' organizzazione coloniale debba essere autorizzata dal potere legislativo, che i trattati internazionali i quali implicano una modificazione del territorio dello Stato od un onere finanziario non possono avere effetto senza l'approvazione del Parlamento » la Camera doveva invitare il Governo « a sottoporre all' approvazione dal Parlamente il R. D. del 1o. Genn. sulla Colonia Eritrea, ed a con-

(1) « L' Africa Italiana al Parlamento Nazionale », Roma Tip. Un. Coop. Ed.; 1907.

Digitized by Google

formare la sua condotta in Africa alla corretta interpretazione dell'Art. 5 dello Statuto »; e chiedeva con ciò che il governo, conforme l'art. 5 suddetto sottoponesse all'approvazione del Parlamento il trattato italo-etiopico di Uccialli, l'art. 17 del quale stabiliva il protettorato italiano sull'Abissinia, poichè assurda doveva considerarsi le tesi di coloro che ritenevano inapplicabile alle colonie l'art. 5 dello Statuto. Dello stesso parere si manifestò il deputato Baccarini.

Ma la mozione non sortì esito felice, dopo le dichiarazioni del 6 marzo del Presidente del Consiglio Crispi, il quale, rilevato in fatto come il trattato di Uccialli non importasse oneri finanziarii nè variazioni del territorio dello Stato e non potesse quindi comunque restar contemplato dall'art. 5 dello Statuto, affrontò il lato giuridico della questione, e, non ostante le proteste dell'on. Baccarini, affermò che « le colonie non facevano parte dello Stato; erano dipendenti dallo Stato, ma non parte integrante di esso; e perciò ad esse non era applicabile l'art. 5 dello Statuto. Esso articolo traeva le sue origini costituzionali... dalla Costituzione belga dal 1830, nella quale era stato inscritto un articolo analogo per impedire che senza il consenso della Camera venisse ceduta all'Olanda parte del territorio belga. Non si trattava, nel caso in que-

Digitized by Google

stione, di acquistare o cedere territorii in Europa, attigui allo Stato; si trattava di dominii coloniali, ai quali l'art. 5 dello Statuto non era applicabile nè per lo spirito nè per la lettera... Non sapeva capire come si fosse risvegliato questo zelo costituzionale, quando da un pezzo si erano creati de' governatori a Massaua, avendo così la Camera riconosciuto che i territorii coloniali erano estra-statutari » (1).

Nacque così quella teoria che distingueva territorii statutari, o nazionali, e territorii estra-statutari, o coloniali, che giuridicamente non può parere che assurda, ma che fu raccolta da un altro Presidente del Consiglio, di Rudinì, per respingere nella seduta della Camera dai Deputati del 17 marzo 1891 una mozione Bonghi diretta a stabilire che per l'art. 5 dello Statuto dovessero sottoporsi al Parlamento i trattati implicanti modificazioni di territorii, o assunzioni di protettorato. « Certo » secondo l'on. di Rudinì « non potevano estendersi agli indigeni delle colonie i diritti dei cittadini italiani, certo nessun brano del territorio italiano avrebbe potuto esser ceduto senza il consenso del Parlamento, mentre il Governo poteva modificare, senza consultare il Parlamento, il territorio co-

(1) L'Africa Italiana al Parlamento Nazionale, cit.

Digitized by Google

loniale » (1). E similmente rispondeva l' 11 Giugno 1891 al Senato, a un' interpellanza dell' on. Pierantoni: — Altro essere l' annessione di territori che dovevano far parte integrante del Regno, altro l' annessione di territorii dipendenti dal Regno, ma che parte integrante del Regno non facevano; gli acquisti, o le rinunzie ad acquisti coloniali essere atti del potere esecutivo, nei quali il Parlamento interviene solo per l'approvazione o la disapprovazione politica. E nella seduta dal 12 Giugno, il Senato consacrò questa teoria.

Tralasciando i diversi richiami alla questione dovuti in epoche varie, agli on. Franchetti, Fracassi e Piccolo-Cupane, converrà solo ancora ricordare che lo stesso senatore Pierantoni la risollevò al Senato nella tornata del 13 maggio 1903, provocando dal ministro degli esteri, ammiraglio Morin, che personalmente si sarebbe accostato al concetto di estendere ai trattati relativi a territorii coloniali l' applicazione dell' art. 5 dello Statuto, l' esortazione a lasciare la controversia momentaneamente impregiudicata, poichè se si fossero considerate le colonie come parte integrante dello Stato, si sarebbe dovuto dar loro anche una rappresentanza elet-

(1) « L' Africa italiana al parlamento Nazionale. » cit.

Digitized by Google

tiva in Parlamento. D'altra parte lo stesso D'Amelio (1) osserva, come, in occasione del processo al generale Baratieri dopo la sconfitta di Adua, Camera e Governo furono unanimi nel volere garantita, a favore del Baratieri, che era deputato, la prerogativa dell'immunità parlamentare, poco curandosi che il processo dovesse svolgersi dinnanzi a un tribunale siedente in Eritrea, e senza badare per tanto alla questione dell'efficacia dello Statuto nelle colonie.

La controversia sulla natura giuridica delle colonie si riproduce ancora, nei nostri trattatisti coloniali, quando si entri nel problema del loro ordinamento amministratlvo e politico, in quanto si distinguono colonie a regime autonomo da colonie assimilate alla madrepatria; e si conchiude naturalmente sempre che in Italia non si è saputo adottare una politica coerente, perchè si sono considerate le nostre colonie come autonome a taluni effetti amministrativi, nei riguardi del bilancio (per l'Eritica e il Benadir) e nell'applicazione in Italia del draw-back sullo zucchero, e nei riguardi del regime doganale metropolitano, mentre si sono assimilate al territorio nazionale per quanto

(1) D'Amelio: L'ordinamento giuridico della Colonia Eritrea - Milano, Soc. ed. libr., 1911 - Cap. II. 17.

Digitized by Google

riflette, p. es.; lo statuto personale dei bianchi e le tariffe postali.

Come giustamente osserva lo stesso D'A-melio (1), è assurda una distinzione fra territorii dello Stato, e territorii dipendenti dallo Stato, fra territorii di Stato e territorii dello Stato, e altre consimili. Un territorio è o nazionale o straniero, ciò che non significa che, pur essendo nazionale, debba andar soggetto a tutto l'identico ordinamento della madre patria. La controversia, che, come si è visto, si è agitata tanto fra i dottrinarii quanto nel campo parlamentare, e che risorse di recente nelle sfere governative, quando durante la guerra Italo-Turca, si discusse se l'Italia dovesse proclamare l'annessione della Libia, o la propria sovranità su tale regione, è una triste rivelazione del livello al quale è discesa negl'Italiani la coscienza giuridica, che una volta era dote innata e meravigliosamente feconda dell'anima romana.

Di fronte infatti a una situazione non prevista dalle carte statutarie e creata dalla penetrazione del dominio europeo su territori selvaggi e su popolazioni incapaci di stare a pari con gli Europei per civiltà, noi Italiani ci vo-

(1) Ibidem.

Digitized by Google

gliamo sforzare a far rientrare i nuovi rapporti giaridici, i nuovi istituti politici, i nuovi aspetti della sovranità, nelle antiche categorie mentali concernenti lo Stato e la Nazione. Novello Procuste, l'Italiano vuole forzare il diritto pubblico coloniale nelle definizioni e nelle concezioni del diritto pubblico europeo, e non pensa che non la realtà deve venire adattata al giure preesistente, ma che al contrario la realtà deve essere la fonte del diritto, dalla quale zampilllano, con l'evolversi dei tempi e delle condizioni delle cose, nuovi principii e nuovi concetti giuridici. I fenomeni naturali nuovi non possono adattarsi alle forme derivate da cose e da fatti precedenti; devono invece crearne delle nuove, e la coscienza giuridica di un popolo deve appunto saper trarre dagli eventi le ispirazioni per il processo innovativo della sua legislazione.

Ora non può ragionevolmente porsi in dubbio, che debba considerarsi territorio dello Stato tanto quello nazionale, quello cioè sul quale risiede il popolo di cui lo Stato impersona la nazionalità, quanto il coloniale, su cui abitano popolazioni di civiltà e di razza inferiore; e l'importanza odierna, il valore dei possessi coloniali vietano di pensare che, anche quando si volesse fare astrazione dal resto, per essi possa lasciarsi

Digitized by Google

al potere esecutivo il diritto di abbandono o di rinunzia.

Questo non toglie che si possa, fra territorii nazionali e territorii coloniali, fare distinzione agli effetti del loro ordinamento, come, pur considerando cittadini tanto i nazionali quanto i sudditi coloniali, indigeni, che si debbano considerare gli uni e gli altri in modo diverso in ordine al godimento dei diritti civili e politici.

Il problema dell'ordinamento delle colonie assume così il suo duplice aspetto, a seconda che riguarda lo statuto personale degl'indigeni o l'amministrazione e l'organizzazione politica delle colonie stesse.

§ 2. — Ordinamento politico-amministrativo.

Riservandoci di accennare alla questione dello statuto personale degl'indigeni a proposito dell'ordinamento giudiziario, e fermandoci per ora al problema dell'ordinamento delle colonie, ci conviene rilevare come la distinzione fra colonie autonome e colonie assimilate alla metropoli non possa mai essere una distinzione rispondente a realtà, poichè la dipendenza di una colonia verso la madrepatria le vieterà sempre un'autonomia completa, come lo stato di soggezione politica della popolazione indigena, inferiore di

Digitized by Google

livello morale sociale e politico al popolo dominatore, sarà sempre di ostacolo a un'assimilazione perfetta. Autonomia e assimilazione debbono quindi piuttosto considerarsi come le due mete ideali verso le quali può condurre la politica coloniale, in quanto essa miri a sviluppare la colonia al punto di potersi reggere e governare da sè con rappresentanza elettiva propria costituita in un proprio consesso, o al punto di raggiungere il medesimo grado di civiltà della madrepatria così da essere dichiarata provincia della stessa e partecipare con rappresentanti elettivi proprii al Parlamento nazionale.

Ma le colonie italiane sono ancora lontane da queste mete ideali. Il primo atto di normale ordinamento coloniale è stato la legge 5 Luglio 1882 N. 857 per la costituzione della colonia di Assab; dipoi si sono seguiti metodi e sistemi varii, da quello della società concessionaria del Benadir e delegataria di poteri sovrani dello Stato, al regime militare in Eritrea, larvatamente durato anche nei primi tempi dell'istituzione della carica di governatore, quando a tale carica venivano nominati dei generali.

Questa diversità di sistemi e di regimi non era ingiustificata nè irrazionale, ma si adattava alle diverse condizioni delle nostre singole

Digitized by Google

colonie e ai diversi intendimenti che per ciascuna di esse aveva il Governo.

Sulla costa somala l'Italia volle, per molti anni, affermare il suo diritto e la sua volontà di occupare, senza però mettere l'occupazione in atto, e una società concessionaria parve adatta per rappresentare il nome dell' Italia, senza fare d'altro canto assumere al nostro Governo soverchie responsabilità, e solo quando a Roma si persuasero non essere possibile rinnegare le responsabilità degli atti della società si pensò a costituire un'amministrazione diretta della colonia. In Eritrea poi il periodo delle vicende guerresche richiedeva un governo militare; finalmente però tanto in Somalia che in Eritrea venne un periodo di raccoglimento e di quiete, e uscì anzitutto la legge 24 maggio 1903 N. 205, a disporre una prima sistemazione normale e regolare dell'Eritrea, e sulla forma di questa legge, salvo ritocchi e miglioramenti che quanto prima saranno introdotti anche nell'ordinamento dell'Eritrea, sono stati poi creati gli ordinamenti delle nostre altre colonie.

È da notarsi in primo luogo che le colonie nostre hanno personalità giuridica propria; e anche agli effetti internazionali, un trattato conchiuso dall'Italia con alti Stati non vincola le nostre colonie, se non siano state espressa-

Digitized by Google

mente contemplate. A capo di ogni colonia, assistito talora da un Consiglio di Governo, è un governatore, scelto del governo centrale e dipendente dal ministero delle colonie, subentrato dopo la guerra libica al ministero degli Esteri. Coadiuva il Governatore in Eritrea e in Somalia, e lo surroga, in caso di assenza, un segretario generale. Gli organi centrali delle amministrazioni coloniali sono appunto il ministero delle colonie, e il consiglio coloniale o il consiglio superiore Amministrativo; il primo istituito con legge 24 maggio 1903 N. 205, composto di funzionarii e di uomini di riconosciuta competenza nominati con decreto reale, funziona per le colonie dell'Africa orientale (Eritrea e Somalia), il secondo istituito con Decreto 15 gennaio 1914 e composto di alti funzionarii dello stato, opera per le due colonie dell'Africa mediterranea (Tripolitania e Cirenaica).

La legge del 1903 ha segnato dunque il primo passo verso la difinitiva sistemazione delle nostre colonie: essa sancisce infatti il principio che, eccezion fatta per quanto concerna lo stato personale degl'Italiani, che non può esser alterato, il Parlamento investe il Governo del Re delle proprie mansioni, in quanto gli dà facoltà di estendere all'Eritrea le leggi e i regolamenti del Regno, portandovi le mo-

Digitized by Google

dificazioni che siano richieste dalle condizioni locali e di promulgarvi disposizioni legislative nuove. Il potere legislativo per l'Eritrea è stato dunque delegato dal Parlamento al Governo del Re, il quale lo esercita a mezzo del Ministero delle Colonie per via di decreti reali, uditi il Governatore e il Consiglio coloniale; al Governo del Re dunque ricade l'obbligo e il diritto di legiferare sull'ordinamento giudiziario per i non indigeni, sulle relazioni giuridiche fra indigeni e non indigeni, sull'ordinamento amministrativo e militare e tributario, come pure di procedere agli accertamenti del Demanio, di regolare il sistema monetario, di alienare taluni immobili, di contrarre mutui e accendere debiti per opere di pubblica utilità. Al Governatore spettano facoltà ristrette, di fare storni da articoli del bilancio, di concedere esenzioni da tributi e di modificare, entro i confini dell'organico e del bilancio, gli organi amministrativi secondo le esigenze.

Questo sistema di investitura di poteri nel Governo del Re, indispensabile per dare alle colonie quell'autonomia amministrativa che è condizione essenziale per il loro sviluppo, ha dato risultati così soddisfacenti, che nell'ordinamento della Somalia (legge 5 Aprile 1908 N. 161 modificata con legge 6 luglio 1911 N. 904)

Digitized by Google

è stato non soltanto mantenuto, ma migliorato con la facoltà accordata al Governo di subdelegare a sua volta al Governatore le facoltà di far gli accertamenti delle terre di libera disponibilità dello Stato, di alienare immobili, di provvedere a tasse e tributi e di contrarre mutui e accendere debiti per opere di pubblica utilità; al Governatore inoltre si sono allargate le facoltà di sua diretta spettanza, in ordine a variazione di dazii doganali, regolamento del cambio, servizii di residenza carceri, poste ecc., regolamenti di caccia e pesca, sospensioni di pene, condoni di multe, sicurezza pubblica. In un nuovo ordinamento per l'Eritrea, progettato in un disegno di legge del 24 Gennaio 1911, N. 756 e giustificato dal fatto che non può l'Eritrea rimanere addietro alla Somalia, il Governo intendeva procedere ancora più oltre sulla via già intrepresa, tanto allargando ancora le facoltà del Governatore, « sia direttamente con potere proprio, sia indirettamente per mezzo di delega speciale del governo centrale », quanto ancora proclamando per la prima volta in modo esplicito il principio dell'autonomia amministrativa della colonia, e riservandosi di provvedere all'istituzione di un sistema di controllo consuntivo sull'amministrazione stessa per parte della madrepatria, semplice ed efficace. La chiu-

Digitized by Google

sura della XXIII legislatura impedì che acquistasse forza di legge questo nuovo ordinamento, che non potrà però non venire riproposto a breve scadenza.

E anche per la Libia, divisa nelle due colonie della Tripolitania e della Cirenaica, il Governo col R. Decreto 9 gennaio 1913 N. 39, volendo adottare un ordinamento che, tenendo pur conto delle condizioni speciali di questi due possedimenti non ancora completamente acquisiti al nostro pacifico possesso, possa gradualmente condurre a una sistemazione stabile della loro amministrazione, si è uniformato agli ordinamenti delle altre due colonie, particolarmente poi in quanto ha statuito che « al governatore si potranno delegare dal ministro delle Colonie le facoltà spettanti al Governo del Re, che sieno suscettibili di delegazione ». Per le due colonie libiche però, visto lo stato di guerriglia che in alcune parti tuttora perdura, i territorii vengono ripartiti in zone di governo civile e in zone militari, rette le prime da funzionarii dipendenti da un segretario generale per gli affari civili e politici, e le seconde dal capo dell'ufficcio politico militare.

Così in tutte le nostre colonie, a seconda delle esigenze e delle convenienze, a capo dei commissariati e delle residenze in cui i terri-

Digitized by Google

torii sono o sono stati divisi ai fini amministrativi, vengono messi funzionarii civili o militari.

Gli organi del potere centrale, nel congegno amministrativo delle colonie, sono il ministero delle colonie e i due consigli che siedono presso di esso; fin al 1911 le mansioni oggi del ministero delle colonie spettavano al ministero degli Esteri, che le esercitava a mezzo di un ufficio coloniale ristrettissimo. E logica cosa sarebbe stato continuare in tale sistema, che aveva dato buoni risultati e che favoriva il graduale accrescimento del potere dei Governatori e dell'autonomia amministrativa delle colonie.

Conviene pure considerare che, anche dopo la conquista della Libia, l'Italia non ha esaurito il suo programma coloniale; non già che debba gettarsi a capofitto in un imperialismo espansionistico a oltranza, ma perchè in atto possiede dei territori vasti, ma isolati, che non costituiscono un organismo solo, che non hanno valore forte se non in quanto rappresentano le porte verso le regioni produttive dell'interno, che non hanno talora neppure ancora confini ben definiti; la valorizzazione di questi territorii, oltre che dalla loro colonizzazione, dipenderà dalla penetrazione commerciale che per essi potrà operarsi oltre confine, dalla loro delimi-

Digitized by Google

tazione, dalla tutela delle loro vie in concorrenza con quelle di altre colonie, da problemi insomma che rientramo nell'opera della politica estera e non di un organo di amministrazione interna delle colonie stesse.

Ma gli entusiasmi della guerra libica furono causa di megalomanie; parve al Governo del Re ottima cosa confermare a un tempo il principio della piena sovranità italiana sulla Libia già sancito con il R. Decreto 5 Nov. 1911 N. 1247 e con la legge 25 febbr. 1912 N. 83, e fare così un nuovo atto politico di fronte alla malevola neutralità delle grandi potenze, e imitare le altre nazioni colonialiste nel coordinare l'amministrazione di tutte le colonie sotto apposito dicastero; e parve ai parlamentari e ai funzionarii dello stato buona occasione, questa idea del Governo, per aumentare i posti aperti alla carriera politica e per creare nuovi ruoli e nuovi organici, con nuove promozioni e nuovi stipendii.

Così, per la legge del 6 luglio 1912 N. 749 venne creato in Italia il Ministero delle Colonie; accanto ad esso funziona tattavia al Ministero degli Esteri un ufficio coloniale per la trattazione dei problemi internazionali aventi attinenza con le nostre colonie, e un altro ne funziona al ministero della Guerra, presso lo

Digitized by Google

Stato Maggiore generale, per i problemi militari.

Per tal modo il principio dell'autonomia amministrativa delle colonie ha fatto un passo indietro; riaffermato a parole, trova un ostacolo in quel nuovo congegno burocratico che è il ministero delle Colonie, il quale, ora che è istituito, deve giustificare la propria ragion d'essere, e la giustifica infatti con le continue intromissioni nello svolgimento degli affari delle colonie.



Digitized by Google

III.

LA SOCIETÀ INDIGENA

§ 1. — Ordinamento sociale-amministrativo degli indigeni.

L'ordinamento politico amministrativo italiano si è sovrapposto all'organismo sociale indigeno, senza sopprimerlo; perchè in tutta le sue colonie, l'Italia ha saggiamente rispettato, per quanto fosse compatibile col nuovo ordinamente di governo che essa veniva a istituire, l'organizzazione sociale e amministrativa indigena, sia per non spezzare tutto l'edificio della società locale con risultati certamente pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza del paese, quanto anche per non ferire nella loro dignità e vanità le famiglie indigene notabili, dalle quali vengono i capi di stirpi e di tribù. Di guisa che la gerarchia amministrativa

Digitized by Google

italiana diventa in ogni colonia come lo scheletro, sul quale e attorno al quale si appoggiano gli ordinamenti indigeni. In Libia, dove esisteva già un' organizzazione amministrativa prima dell' occupazione italiana, il rispetto in massima di essa, come pure delle tribù e delle loro divisioni e sottodivisioni alla dipendenza di capi e sottocapi, facilita la graduale effettiva imposizione dell' autorità italiana; in Somalia, dove *rer* e *cabile* vivevano sotto i proprii capi in una condizione che potrebbe definirsi intermedia fra l' indipendenza e l' anarchia, esse continuano nella loro primitiva vita, salvo il rispetto per i comandi e per i funzionari del Governo che all' anarchia ha sostituito l' ordine, la pace, la sicurezza.

Più complesso si è presantato il problema in Eritrea, dove le popolazioni cristiane e quelle musulmane di razza abissina andavano soggette a un reggimento sociale e politico simile in tutto al feudalesimo del nostro Medio Evo.

« Per comprendere bene l' organizzazione abissina » dice un competentissimo di cose eritree, il cav. Alberto Pollera (1) « bisogna avere presenti le varie forme di proprietà o di godi-

(1) L' ordinamento della giustizia e la procedura indigena in Etiopia e in Eritrea. — Minis. delle Colonie - monografia N. 13 del 1913.

Digitized by Google

mento della terra, perchè è in base ad esse che si formano e si mantengono le varie giurisdizioni. che riuniscono in una sola persona poteri politici, amministrativi, giudizarii e militari ».

La proprietà dunque, per riassumere qui un argomento che meriterà più tardi trattazione più ampia, si divide in *restì e gultì*; i restì, come gli allodii nostri, si avvicinano alla proprietà privata e appartengono a singoli, ma più spesso a famiglie o a gruppi di famiglie; i gultì, corrispondenti ai feudi, sono concessioni sovrane e comprendono tanto terreni di libero godimento, quanto dei restì di altri, sicchè nella loro circoscrizione possono contenere tanto terre che gl' investiti possono godere quanto la giurisdizione amministrativa sui restì e sui titolari dei medesimi.

Dei restì il possesso e il godimento spetta ai discendenti dei primi occupanti, ma solo i discendenti per ininterrotta linea maschile hanno pieno e intero diritto di possesso e di disposizione; le famiglie restegnà, oltre i forestieri venuti ad abitare nei loro territorii e i dipendenti, convivono in paesi e villaggi, a capo dei quali, i restegnetat di ogni paese nominano un capo, *cicca, alecà* o *scium*; alle volte, circostanze varie determinano la unione di varii gruppi e stirpi in unico paese, *addi*, sotto un cicca unico,

Digitized by Google

eletto a turno fra i diversi gruppi. Questa cellula basilare dell'organizzazione amministrativa etiopica, corrispondente al nostro comune, è dunque basata sulle circoscrizioni di proprietà privata, restì, delle famiglie o stirpi che la compongono, e diretta da un capo di nomina elettiva fra i discendenti di linea maschile dei primi proprietarii, il quale cumula funzioni amministrative, tributarie e giudiziarie.

« Più restì o addi » dice il Pollera « sono raggruppati in una circoscrizione amministrativa unica detta gultì alla quale è preposto un gultegnà o signore, il quale è anche restegnà in uno degli addi dipendenti, anzi il più delle volte è il più ricco di restì.

Spetta al gultegnà: 1. riscuotere il tributo regio del quale percepisce una percentuale, 2. comandare gli armati in guerra, 3. amministrare la giustizia in seconda istanza. Questa carica è ereditaria nella famiglia che per antico privilegio fu investita del feudo, ma il Governo è libero di assegnarla ad uno qualunque dei membri di essa, purchè, si intende, di legittima discendenza maschile.

Più gultì sono raggruppati in una circoscrizione più vasta o provincia, alla quale è preposto un *messelenié*, che ha le stesse attribuzioni dei precedenti ma in grado più elevato.

Digitized by Google

Il messelenié è di esclusiva nomina regia, può essere straniero al paese, e quindi non essere nè gultegnà nè restegnà.

Più province possono essere riunite sotto la giurisdizione di un comandante di ordine elevato con analoghe e più elevate attribuzioni dei precedenti. Sono, si può dire, dei vice-reami e qualche volta dei veri e proprii regni ai quali sono preposti di solito i degiacc o i ras ».

Questa l'organizzazione etiopica, che l'Italia ha trovato nella parte abissina dell'Eritrea, e che, tranne le cariche di degiacc e di ras, la cui competenza rimane assorbita da quella del Governatore, è restata come sostrato dell'ordinamento italiano nei riguardi degl'indigeni.

Rispettato l'istituto del restì, e l'organizzazione comunale dei villaggi e degii addì, a capo dei quali son lasciati i cicca, avocandone soltanto a sè la nomina con potestà amministrativa, militare, tributaria e giudiziaria limitate solo dalle nuove norme instaurate dall'Italia, il Governo ha tentato la graduale trasformazione del gultì, in quanto lo ha rispettato come titolo di possesso di terre, mentre lo ha diminuito come titolo di potestà e di giurisdizione; ha infatti abolito, salvo espressa sua autorizzazione, tutte quelle forme di oneri, servitù, diritti prediali, canoni, decime, prestazioni

Digitized by Google

manuali, che gravavano, spesso come le nostre « angarie » feudali, la proprietà, con conseguenze deleterie per la produzione e per la chiarezza dei rapporti giuridici, sicchè il gultì o feudo s'avvia a diventare proprietà privata come il restì, per lo più in forma collettiva a favore di una stirpe o di una famiglia, restando ai membri di questa, dell'antico potere giurisdizionale, il ricordo nel prestigio che godono per la loro nobiltà presso gl'indigeni, nei comandi che loro spettano in caso di guerra sulle bande del chitet, o in quelli retribuiti che loro affida il Governo anche in tempo di pace sulle bande di gregarii adibite ad usi di polizia, e nelle nomine a capi indigeni che il Governo sceglie fra loro.

Per tal modo oggi le popolazioni indigene sono soggette a capi e sottocapi retribuiti dal Governo e dal Governo nominati fra i membri delle famiglie feudatarie nobili, i quali amministrano le rispettive stirpi, o tribù se musulmane, rette per ogni paese o addi da un cicca, o alecà o scium.

La gerarchia feudale così è rispettata, ma il diritto di successione vien frenato dall' intervento del Governo che si riserva le nomine; le attribuzioni militari sono conservate; in materia di tributi, i capi sono consultati prima dell'impo-

Digitized by Google

sizione dei tributi stessi, e sono poi incaricati di curarne a mezzo dei cicca l'esazione, dalla quale e cicca e capi ritraggono un beneficio in percentuale. L'autorità giudiziaria risiede, entro certi limiti, e in prima istanza, nei cicca, mentre i capi maggiori, privi di giurisdizione propria, costituiscono invece collegi consultivi per i tribunali.

Com'è naturale, le nomine a capo di distretto, di paese, di tribù sono ambite, e rappresentano una forza per il Governo, sia per l'autorità che conferiscono quanto per la dignità del titolo nobiliare che importano. Ma anche per i titoli, ogni ereditarietà è espressamente esclusa. Infatti il Regolamento per i commissariati regionali e per le residenze, pubblicato dal Governatore Ferdinando Martini con Dec. Gov. del 30 maggio 1903 N. 213 dice all'art. 474: « Non sono ammessi diritti ereditarii, nè altri, per conferimento di cariche, di titoli nobiliari e simili. Questi sono conferiti dal Governatore, secondo i meriti delle persone, di sua iniziativa, o su proposta dei commissarii regionali o dei residenti ». E l'Art. 475: « Le nomine a cariche permanenti, e specialmente a quelle di meslenià, scium, cadì, priore, cicca, sono sempre di competenza del Governo, a cui i commissari regionali ed i residenti fanno le loro proposte.

Digitized by Google

Questi possono però eleggere sciumagallè, selteitè, nebarà, scem hedàga dagna, meuinaferì scium medrì, a seconda che se ne presenti la necessità nell'esercizio delle loro funzioni ».

Riassumendo, dato il regime feudale vigente fra gl'indigeni, è la terra che sta a base dell'organizzazione sociale loro. Infatti « al beneficio del godimento della terra, corrispondono nel diritto consuetudinario abissino, i seguenti obblighi permanenti, oltre quelli imposti dalla volontà sovrana: *fedeltà al Sovrano, pagameuto del tributo, mantenimento delle truppe di passaggio o stabili a guardia del territorio concesso* (cioè *fessès*), *servizio militare in guerra per tutti i validi alle armi*, (cioè *chitet*), *residenza sul territorio concesso e coltivazione di esso* » (Art. 86 Reg. cit).

§ 2. — Statuto personale degli indigeni

Resta ora a vedere, quali i rapporti che corrono fra gl' indigeni, di cui abbiam visto essere rispettato l' organismo sociale, e l'autorità italiana, quale cioè la posizione giuridica dell'indigeno di fronte alla legge, quale il suo stato personale.

Guerra e giustizia sono i due campi, nei

Digitized by Google

quali, per i selvaggi o per i semi-barbari, si esercitano le più alte prerogative della sovranità; dalla bontà dell' ordinamento militare dunque, come dalla saggezza dell' aministrazione della giustizia, le popolazioni indigene dell'Africa giudicano il valore del popolo europeo che su di esse ha esteso il proprio dominio. Perchè gli indigeni sono come i fanciulli: si dilettano di lotte e di organizzazioni militari, e rispettano la mano, che, sia pure con severità, amministra loro la giustizia. Ogni ingiustificata clemenza, ogni dolcezza sentimentale appare loro come atto di debolezza, e genera, non riconoscenza, ma disprezzo.

E dopo queste premesse, diventa veramente superfluo dire perchè, per la sicurezza di un impero coloniale e per il successo di una politica coloniale, abbia importanza capitale l'ordinamento giudiziario dei diversi possedimenti coloniali; per quanto riflette le colonie italiane, l'Eritrea, come la prima fra esse a ricevere un' organizzazione politico-amministrativa seria e completa, è stata anche il campo sperimentale nel quale l'Italia ha fatto le sue prove di politica giudiziaria coloniale e ha acquistato l'esperienza, cui ha poi informato più o meno, secondo le peculiari circostanze dei singoli possedimenti, i diversi ordinamenti dell'amministra-

Digitized by Google

zione della giustizia per ciascuna sua colonia.

Ora è canone fondamentale di qualunque ordinamento coloniale del diritto sì pubblico che privato, che, mentre deve essere rigorosamente imparziale e per tutti uguale lo spirito di giustizia e di equità con cui le leggi si applicano, le legge stessa non è però uguale per tutti; è necessario, in altri termini, per mantenere il prestigio del popolo dominante — unica garanzia di saldezza e di sicurezza per una colonia — che esso goda di una posizione privilegiata di fronte alla popolazione indigena, Oltre questo privilegio, che si riflette principalmente nelle procedure e nelle participazioni alla pubblica amministrazione, è naturale che vigano pure, per popoli così diversi di civiltà, di mentalità, e spesso anche di religione, come sono in una colonia il popolo colonizzatore e l'indigeno, leggi diverse informate a diversi principii.

Di guisa che si stabilisce una distinzione fra cittadini italiani e sudditi coloniali; ma questa distinzione deve estendersi anche ai non sudditi, che rientrano nella categoria di assimilati agl'Italiani o di assimilati ai sudditi coloniali, secondo il grado di civiltà della nazione cui appartengono.

Ora è strano, che nel determinare i criterii di

Digitized by Google

questa distinzione, come del resto nei principii informatori di tutto l'ordinamento giudiziario, la legislazione eritrea ha camminato a ritroso, rinnegando nei suoi ultimi atti talune concezioni liberali che avevano caratterizzato le sue precedenti manifestazioni. Può talora succedere. nella vita di una colonia, che si renda opportuno un rafforzamento dell'autorità governativa, centrale, anche a costo di diminuire le garanzie dei singoli, ma un simile processo non è giustificato, quando il sistema precedente, lungi dal produrre inconvenienti, si era imposto per la sua stessa bontà e sapienza.

L'ordinamento del 22 maggio 1894 chiamava dunque « assimilati » agl' Italiani, gli stranieri europei, o non europei i cui stati avessero cogli europei simiglianza di civiltà o che appartenessero a stirpi originarie d'Europa, e, in ogni caso, gli Egiziani, i Siriani, gli Americani e gli Australiani. Gli altri stranieri erano equiparati ai sudditi coloniali.

Il nuovo ordinamento dell' Eritrea invece, del 2 luglio 1908, come del pari l'ordinamento giudiziario della Somalia del 7 luglio 1910 per i Somali, chiama sudditi coloniali i non Italiani o non cittadini di stati stranieri riconosciuti nativi dell' Eritrea o appartenenti a tribù o a stirpe dell' Eritrea, o gl' indigeni di altre regioni di

Digitized by Google

Africa o di oltre Mar Rosso che prestino o abbiano prestato servizio stabile presso l'amministrazione pubblica dell'Eritrea o da due anni non interrotti abbiano nella colonia preso residenza; e assimila ai sudditi coloniali gli stranieri appartenenti a popolazioni non aventi civiltà di grado pari all'europea. Con decreto gov. 8 ott. 1908 N. 787 sono stati poi assimilati ai sudditi coloniali gli Arabi, gli Egiziani e gl'Indiani. Ai cittadini italiani sono equiparati tutti gli stranieri non assimilati ai sudditi coloniali.

Tanto la definizione dei sudditi coloniali, quanto la determinazione degli assimilati a sudditi eoloniali, sono regole che hanno ancora un'importanza relativa in Eritrea, e in Somalia, dove finiscono per risolversi spesso col criterio pratico di assimilare lo straniero al cittadino italiano o al suddito coloniale, secondo che il suo grado di civiltà sia più affine a quello europeo o a quello degl'indigeni; ma diversa importanza acquisterà il problema in Libia, dove e fra i naturali della Libia stessa, e fra gl' indigeni provenienti da altre regioni di Africa, si trovano individui di discreta coltura, di civiltà certamente superiore a quella comune agl' indigeni, e che talvolta hanno perfino seduto al Parlamento ottomano. Non sarà certo possibile, o

Digitized by Google

per lo meno non prudente, lasciar questi individui allo stesso livello del suddito coloniale negro, in fatto di posizione giuridica; sarebbe un infliggere un'umiliazione e un disconoscere il grado di civiltà da essi raggiunto, che ci alienerebbe le simpatie, ci creerebbe anzi la viva avversione delle classi più elevate della popolazione. Nasce così il problema della condizione giuridica degli indigeni nei riguardi del godimento dei diritti civili e politici.

In Algeria la Francia, ferma mantenendo la consueta distinzione tra francesi e indigeni, permette a queste ultimi, in determinate condizioni di coltura e di benemerenza, di ottenere l'assimilazione ai cittadini francesi, conseguendo in pari tempo la pienezza dei diritti anche politici; ma il sistema non ha dato risultati felici; o gl'indigeni più colti ed evoluti si rifiutano di chiedere l'assimilazione e soffrono per la condizione d'inferiorità in cui si trovano di fronte ai francesi, trasformandosi così in sobillatori di un movimento antifrancese, oppure chiedono e ottengono l'assimilazione, e dai loro conterranei mussulmani vengono considerati dei rinnegati, e messi quasi al bando.

Il problema ha dunque un'importanze notevole, che lo rende degno di studii serii; forse dovremo, anche in questo, chiedere ammaestra-

Digitized by Google

menti ai nostri avi Romani, i quali, con una gamma di cittadinanze diverse che partivano digradando dallo stato di pienezza dei diritti, qual'era la cittadinanza romana, avevano risolto il problema di adattare la loro civiltà in modo diverso ai varii popoli soggiogati, a ciascuno proporzionalmente al suo grado di coltura e di sviluppo.

§ 3. — La Schiavitù

V'ha un'istituzione della società indigena, che nessuna nazione europea può lasciar sussistere, perchè contraria ai principii più elementari dei diritti dell'uomo, ed è la schiavitù.

Il problema della schiavitù, che nei momenti in cui l'umanità fu presa da maggior febbre di sentimentalismo e fu più compresa dal senso della dignità e dei principii filosofici dei diritti dell'uomo, parve un problema teoricamente così semplice da indurre tutte le potenze ad addivenire a una convenzione, per cui tutte si obbligarono di cooperare per la repressione della tratta (Atto Generale di Berlino 26 febbr. 1885 e Atto Generale di Bruxelles 2 luglio 1890) si è dimostrato invece nella pratica difficile e complesso.

Difficile, non tanto per i mezzi concreti con

Digitized by Google

cui combattere lo schiavismo, quanto per la ripercussione economica che la repentina e violenta abolizione di un istituto, sul quale erano basati tutto l'assetto sociale e l'organizzazione del lavoro in Africa, ha avuto nelle regioni, dove l'applicazione della convenzioni suddette ha portato i beneficii delle civiltà umana.

Di guisa che regioni ricche e fiorenti per produzione e commercio hanno visto repentinamente inaridire ogni fonte di ricchezza, mercati di grande traffico si sono spopolati, squallore e miseria hanno invaso paesi che prima erano prosperi e aperti alla penetrazione della civiltà occidentale; finchè questa rivoluzione economica e sociale avveniva nel centro di un'Africa inesplorata, inaccessibile e indipendente, le Potenze poco se ne preoccuparono e continuarono severamente a osservare gl'impegni per la repressione della schiavitù, a spese altrui. Ma allorchè la totale ripartizione del Continente africano fra le nazioni europee trasformò i regni indigeni dell'interno in colonie di stati europei, cominciò anche in questi la preoccupazione per i danni economici incalcolabili prodotti dall'abolizione degli schiavi.

L'Inghilterra, nelle sue colonie, per riparare a questi danni nei riguardi del problema

Digitized by Google

del lavoro e della mano d'opera, ha pertanto introdotto una disposizione generale, per cui è vietato a qualunque individuo, bianco, giallo o nero, dimorante in una sua colonia, di abbandonarne il territorio, se non ha adempiuto a tutte le obbligazioni, anche di natura civile, contratte nella colonia stessa. Sicchè anche operai bianchi, attirati in una colonia inglese con un contratto di lavoro e poi sfruttati dai loro imprenditori, non possono più rimpatriare, se prima non compiono il tempo per il quale hanno assunto impegno; e siccome agli imprenditori, in località lontane da autorità pubbliche qualsiasi e con gente straniera, è facile restare sempre creditori, per multe, per somministrazioni o per forniture, verso i proprii operai e dipendenti, così i lavoratori stranieri capitati in una colonia inglese dell'interno difficilmente possono più abbandonare il principale che li ha assoldati, e, se lo abbandonano, vengono con la forza pubblica catturati e ricondotti a lui.

Forma di schiavismo larvata, questa, che colpisce gli Europei al pari dei negri o dei Chinesi, e che la civile Inghilterra non ha avuto scrupolo d'introdurre e non ha scrupolo di mantenere.

Oltre a ciò, si debbono fare delle distinzioni in fatto di schiavitù. Il commercio e la tratta

Digitized by Google

degli schiavi, che costituisce la forma più intollerabile, la più offensiva dello schiavismo, continua a essere represso dalle nazioni civili, ed è questa una delle gravi ragioni che hanno mosso contro gl' Italiani in Libia buona parte dei Senussi, i quali sono specializzati nel commercio degli schiavi e temono che i nuovi dominatori di Tripoli e di Bengasi aboliscano questo commercio, senza accordare loro compensi adeguati.

Ma si usa invece una certa tolleranza di fronte allo stato di servitù domestica, e si è cominciato a dubitare se sia nell' interesse della civilizzazione delle popolazioni indigene e degli schiavi stessi il voler sopprimere a qualunque costo e in qualunque circostanza lo stato di schiavitù.

La liberazione forzosa, per così dire, la liberazione cioè pronunziata dall' autorità di una colonia di qualunque schiavo metta piede nella colonia stessa, ha dato risultati spesso infelici: e così infatti per l' Italia è successo in Eritrea e in Somalia, come è successo del pari in molte colonie straniere. Si è visto così che nel Camerun tedesco, la liberazione degli schiavi, lungi dal far loro un bene, ha creato di loro una massa di fannulloni oziosi, e ha determinato

Digitized by Google

un notevole aumento nella cifra della volgare delinquenza.

E' avvenuto poi che la liberazione forzosa degli schiavi abbia deviato il corso del commercio, trattenendo le carovane provenienti dall' interno dall' andare a quei porti, dove potrebbero temere di perdere tutti i loro schiavi; o che determini uno stato di tensione fra la nazione dominatrice e le popolazioni indigene di una colonia, le quali si vedono tolti gli schiavi, che mandano secondo la loro secolare abitudine, ai mercati a eseguire commissioni: il primo caso si è verificato in Eritrea, il secondo in Somalia.

L' abolizione della tratta degli schiavi è un impegno assunto da tutte le nazioni con il citato atto generale di Berlino e con quelle successivo di Bruxelles.

Lo stesso atto di Bruxelles però tollera la servitù domestica, e la saviezza dei governi coloniali deve stare nel distinguere bene fra le due forme di schiavitù, reprimendo la schiavitù, vera e propria, e limitandosi per la servitù domestica a dare ai servi il mezzo di lasciare i padroni quando lo vogliano.

In Somalia precisamente la schiavitù si presenta sotto questa ultima forma; non siamo di fronte allo schiavismo tradizionale con i suoi mercati umani, con la tratta, con tutti i suoi

Digitized by Google

orrori, ma al contrario di fronte a una forma mitissima di servitù della gleba, caratterizzata spesso dalla cordialità dei rapporti fra i padroni e i servi: servitù che si riscontra anche in altre parti dell'Africa e che ha dapprima reso perplessi i governi colonizzatori sul contegno da tenere, e li ha finalmente trattenuti dal gravar la mano contro una istituzione economicamente ancora benefica, e dalla quale i servi stessi spesse volte preferiscono di non vedersi liberati.

V'ha infatti fra padroni e servi come una specie di consociazione, per cui i primi garantiscono la sicurezza personale e la sicurezza degli averi, e i secondi forniscono il lavoro necessario per la produzione necessaria al sostentamento di tutti; la violenta rottura di questa consociazione porta la miseria nella tribù dei padroni, e toglie ogni sicurezza ai servi. Sicchè si è andato determinando negli studiosi di cose coloniali un movimento per lasciar sussistere la servitù, e attendere che si vada spengendo automaticamente con l'introduzione nelle colonie di nuovi ordinamenti economico-sociali, un movimento che naturalmente incontra la sdegnosa opposizione di coloro, i quali non sanno staccarsi dall'adorazione di principii accademici per scendere alla visione della realtà.

E l'esperienza ha dimostrato essere questa

Digitized by Google

la migliore via per giungere alla reale, effettiva soppressione della schiavitù: non ostante i reiterati ordini del Sultano di Zanzibar, la schiavitù esisteva, prima del nostro insediamento in Somalia, indisturbata.

Aveva il Sultano infatti già emanato un decreto il 15 Genn. 1876, 17 di El-Heggia del 1292 dell'Egira: « Nel nome di Dio clemente e misericordioso: Da Bargasc ben Said a tutti i nostri amici gli abitanti di Chisimaio e sue dipendenze, ed a chi la presente sia per venire fra mani. Sia ciò conosciuto che Dio avendo fatto avvenire la partenza degli Egiziani dai nostri domini di Chisimaio, noi, a ristabilire il nostro Governo e la nostra autorità, abbiamo decretato l'abolizione della tratta attraverso i nostri territorii del Benadir e del distretto di Chisimaio, ed abbiamo comandato al nostro Governatore di mantenere forza a quest'ordine e di non permettere che schiavi passino attraverso i territorii su menzionati ».

Le compagnie, cui l'Italia affidò per anni la Somalia, limitatesi, per l'insufficienza dei mezzi di cui disponevano, a occupare i punti costieri più importanti e a esigervi i dazii doganali — unico atto di sovranità di cui si siano realmente rese autrici — poco si preoccupavano di antischiavismo, finchè una violenta discus-

Digitized by Google

sione al Parlamento, diretta a vero dire più ad abbattere ministri che a liberare schiavi, mise in evidenza l'inazione della compagnia e del Governo nei riguardi della repressione della tratta, provocò un immediato furore antischiavista in colonia, determinò rivolte, e condusse alla fine della Compagnia.

Il 2 Marzo 1903, il Governatore Dulio, mandato a reggere il Benadir, emise la sua ordinanza contro la schiavitù:

« È proibito comprare schiavi.

È proibito vendere schiavi.

È proibito impegnare schiavi.

È proibita ogni transazione che riguarda schiavi, cioè dono, nolo e cambio di schiavi.

È proibito d'introdurre schiavi in paese.

È proibito di portare schiavi fuori di paese.

Se muore un padrone, gli schiavi saranno ereditati solo dai figli delle mogli libere; se il defunto non ha figli delle moglie libere, gli schiavi del morto saranno tutti liberi.

I figli nati da tredici anni a questa parte sono tutti liberati.

Tutti gli schiavi che vogliono riscattarsi da sè possono farlo ad un giusto prezzo da determinarsi dal residente.

Tutto ciò che è in possesso degli schiavi,

Digitized by Google

che sia guadagnato col commercio e colle loro fatiche, resta loro proprietà assoluta.

Tutti gli schiavi di uno schiavo, che si liberi in forza delle clausole sopraenunciate, sono ipso facto liberi ».

Questa ordinanza, completata da altra del 20 Aprile 1903, per la quale funzionarono per certo tempo in Benadir tribunali speciali per tutte le questioni in materia di schiavitù, e dall' Ordinanza del 16 Aprile 1904, che con i proventi di multe, ammende e altre pene pecuniarie, costituì una « Cassa per l' affrancazione dei servi domestici », ha stabilito le direttive della politica antischiavista del governo somalo, cioè repressione della tratta, tolleranza della servitù domestica con facoltà ai servi di affrancarsi.

Questi concetti di tolleranza per la servitù domestica furono pure espressi dal Senatore Giorgio Sonnino nella relazione che preparò al disegno di legge sull' Ordinamento della Somalia, nel 1903, ma, respinta per volontà degli altri senatori componenti la commissione che si sentivano offesi nei loro sentimenti, questa parte della relazione fu poi pubblicata nella « Rassegna Contemporanea » del febbraio 1908: « Nel concetto della società musulmana »; vi è detto, « il padrone è come il paterfamilias con obbli-

Digitized by Google

ghi e doveri bene specificati e tutti i suoi dipendenti lo chiamano padre ».

E il governatore de Martino, nella sua relazione sul Governo della Somalia presentata nel 1912: « La servitù domestica.... è una prestazione d'opera obbligatoria, o continuativa con la convivenza del servo nella famiglia del padrone ovvero intermittente di alcune giornate di lavoro nella settimana. Nel primo caso, il servo domestico è sostenuto e mantenuto dal padrone, nel secondo dispone liberamente di sè e del suo lavoro nel rimanente tempo.

Si dissimila la servitù domestica dalla schiavitù in modo sostanziale, poichè si limita al vincolo territoriale, ammette il riscatto, esclude la violenza corporale e la tratta ».

E per quanto la servitù sotto questa forma sia blanda, « nessun servo che invochi la liberazione è respinto, quantunque l'onere del riscatto possa esser grave pel bilancio coloniale. La verità è però che, quasi più che dai servi, dagli stessi padroni si corre volontieri a cercare il prezzo del riscatto di una mano d'opera, che, non più coatta violentemente, è assai meno proficua, mentre dai servi invece si cerca di mantenere l'antico vincolo di dipendenza per atavica consuetudine e per la inevitabile difficoltà di crearsi le fonti di sussistenza (pag 52).

Digitized by Google

Così ridotta » la servitù domestica « diventa per il padrone un cattivo affare, poichè se è sicuro l'onere del mantenimento dello schiavo, malsicuro e poco produttivo è il frutto che ne ricava. I padroni stessi, per l'utile immediato che ritraggono dal prezzo del riscatto che noi paghiamo, sciolgono con crescente facilità il vincolo di servitù domestica » e così in Somalia il problema della schiavitù pare si vada automaticamente avviando a una rapida soluzione.

Anche in Eritrea la servitù domestica ha avuto un trattamento diverso della schiavitù vera e propria. Sebbene non si sia instaurato il sistema del riscatto e si sia proclamata la libertà dei servi, senza diritto a compenso per parte dei padroni, la consuetudine ha oramai quasi totalmente bandito la schiavitù dall'Eritrea. « Vi sono indigeni » dice l'on. Ferdinando Martini nella sua Relazione sulla Colonia Eritrea, del 1913, « che il popolo chiama schiavi, mentre più non sono tali, poichè vivono per loro volontà in quello stato di servitù domestica saviamente ammesso nell'atto di Bruxelles, e che non sarebbe nè giusto nè opportuno turbare per un'eccessiva e ristretta interpretazione dello spirito della legge.

La condizione di questi servi è forse migliore di quella di molti indigeni pienamente liberi.

Digitized by Google

I fanciulli dànno il nome di padre e di madre ai loro padroni, gli uomini o nacquero schiavi o lo divennero da piccini e sono liberi, di fatto, poichè nessuno impedisce loro di allontanarsi od anche di dedicarsi a qualche mestiere. Le donne in genere attendono ai lavori servili, e qualche volta hanno in consegna la casa del padrone. É avvenuto talora che per lo zelo eccessivo di qualche funzionario siasi considerata condizione di schiavitù quella che era appunto servitù domestica: e ciò che ne sia conseguito dice l'esempio di Barambaras Gulgia. Quel capo al nostro servizio aveva presso di sè 23 persone tutte in origine schiavi o figli di schiavi, acquistati quando lo schiavismo dagli indigeni poteva ritenersi permesso.

Or bene, condotti davanti al nostro Residente, una sola donna domandò di tornare al proprio paese, poichè aveva saputo che colà si trovava ancora suo marito; tutti gli altri vollero restare col Gulgia ».

Invece viene severamente repressa la tratta; le carovane, che conducono schiavi per essere imbarcati per l'Arabia e ivi venduti, vengono inesorabilmente fermate, gli schiavi liberati e collocati a lavoro, e i mercanti fortemente puniti.

Per contro si usa una certa tolleranza verso

Digitized by Google

quelle carovane o quei mercanti, che dall'Etiopia vengono per altri commerci in Eritrea, e conducono seco, per servizio, i proprii schiavi, coi quali poi tornano al loro paese. In questi casi, l'autorità coloniale non procede difatti alla liberazione degli schiavi, se questi non ne fanno domanda all'autorità stessa. Uno zelo maggiore avrebbe per solo effetto quello di fermare ogni commercio carovaniero fra l'Eritrea e la vicina Etiopia.

Nell'opera di repressione della tratta, si distinguono non solo i funzionarii italiani, ma anche, e questo è un fatto confortante perchè sintomo di uno stato di coscienza, i capi indigeni dell'Eritrea.

Digitized by Google

IV.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Per vario tempo, oltre il territorio di Assab, i nostri possedimenti sul Mar Rosso si sono limitati alla città di Massaua e ai suoi immediati dintorni; ma anche dopo l'occupazione delle località dell'Altipiano, per la permananza della capitale della colonia in Massaua, si concentrava in questa città quanto vi era di cittadini Italiani non militari, e di elementi stranieri, arabi, egiziani o altri, dati al commercio, di maggiore coltura, sicchè fino al 1902 la distinzione, agli effetti dell'applicazione dei sistemi giudiziarii procedurali, fra Italiani e indigeni, è soggiaciuta, in certo qual modo a criterii geografici, in quanto nel distretto di Massaua l'amministrazione della giustizia era affidata a magistrati italiani, mentre nelle zone di Asmara e di Cheren gl'indigeni, per determinati giudizii,

Digitized by Google

andavano sottoposti alla giuridizione dei proprii capi o dei proprii cadì, e in ogni caso i tribunali italiani non erano costituiti neppure parzialmente di giudici di carriera.

Quanto all'ordinamento giudiziario stesso, in Eritrea, esso ha subito varie vicende, ma sostanzialmente si è mantenuto sempre discretamente uniforme. La quale circostanza si deve al fatto, che quando, non molto tempo dopo il nostro sbarco a Massaua, cioè il 7 Agosto 1886, il Governo Eritreo in via di fatto e in linea di provvisorio esperimento applicò l'ordinamento elaborato dal procuratore generale Celli, che non fu mai approvato con alcun decreto nè del governo coloniale nè di quello metropolitano, il provvisorio, come succede tanto spesso in Italia, diventò difinitivo e continuò a valere fino al 1894, e penetrò, nell'assieme dei suoi criterii, anche negli ordinamenti successivi del 22 maggio 1894 e del 9 febbraio 1902, e finalmente in quello vigente del 2 luglio 1908 N. 325.

Quest'ultimo ordinamento ha dato luogo a vivacissime critiche, per talune innovazioni introdotte su quello precedente, sia perchè sottrae la giurisdizione sugl'indigeni alla magistratura ordinaria per investirne l'autorità amministrativa, non ostante il grandissimo credito che i

Digitized by Google

magistrati italiani avevano saputo acquistare fra gl'indigeni, che da oltre confine accorrevano in colonia per far dirimere da giudici italiani le loro controversie giudiziarie, e sia ancora perchè, ritornando a una disposizione del 1894, chiama il Governo a decidere delle questioni pendenti fra privati e il Governo stesso, così che questo diventa a un tempo giudice e parte in causa. E per quanto si comprendano le ragioni che possono avere determinato queste disposizioni innovatrici, non si può certo negare che le speciali condizioni in cui si trova una colonia ancora giovane mal arrivano a giustificare provvedimenti così contrarii a ogni canone di buon diritto; anche il D'Amelio, del resto, che alla qualità di magistrato, unisce la dote di profondo conoscitore di cose coloniali, non risparmia le sue critiche al nuovo ordinamento (1).

Per esso, comunque, l'autorità giudiziaria ordinaria non è chiamata a giudicare che le cause civili o penali nelle quali figurino convenuti o rei cittadini, Italiani o equiparati, eccezion fatta per quelle di natura civile, commerciale o amministrativa in cui una delle

(1) Mario D'Amelio: L'ordinamento giuridico della Colonia Eritrea. — Soc. Ed. Libr.; Milano, 1911.

Digitized by Google

parti sia rappresentata dalla pubblica amministrazione della colonia o del Governo metropolitano.

I conciliatori, uno per commissariato, e i viceconciliatori che li surrogano, nonimati dal Governatore fra i notabili Italiani o i commissarii, giudicano nei limiti di competenza fissati dall' Art. 10 della legge italiana del 16 giugno 1892; il giudice della colonia, magistrato di carriera, e sostituibile in caso d' assenza da vice-giudici scelti dal Governatore fra i funzionarii dal suo governo, giudica all' Asmara, e con sessioni speciali in centri minori, delle cause civili eccedenti la competenza del conciliatore ma non eccedenti il valore di L. 2000, e di tutte le contravvenzioni.

Il tribunale della colonia, presieduto dal giudice, e completato da giudici onorari scelti con nonima governatoriale fra i funzionarii, è investito in prima istanza delle cause civili o commerciali di valore superiore a L. 2000 e di quelle penali non ricadenti sotto la cognizione del giudice unico o della Corte d' Assise. Quest' ultima è costituita dal giudice, presidente, da due giudici onorarii e da due assessori, che il Governatore nomina fra i notabili della colonia.

Per gl' indigeni, sia sudditi coloniali che

Digitized by Google

assimilati, l'autorità giudiziaria è, come si è detto, tutt' altra.

Le controversie civili fra indigeni e indigeni sono decise in prima istanza dai capi indigeni stessi, riconosciuti dal Governo, o « dagnà ». In seconda istanza giudicano i commissarii, la cui competenza vale pure per le cause fra Italiani e indigeni nelle quali convenuto sia l'indigeno, e, in prima istanza, per le cause penali contro indigeni e per quelle civili, in cui, per una ragione qualsiasi, il dagnà non possa giudicare. Il tribunale del commissariato, presieduto dal commissario, completato da due giudici nominati fra i funzionarii civili o militari, e assistito da notabili aventi solo voto consultivo, giudica con competenza di Corte d'assise i reati commessi da indigeni, e decide in seconda istanza sui giudizi resi in prima istanza dai dagnà. Infine il Governatore ha diritto di revisione sulle sentenze dei commissarii.

Degli appelli contro talune sentenze e provvedimenti del giudice della colonia e del tribunale della colonia è investita la Corte d'Appello di Roma, dei ricorsi contro la Corte d'assise, o contro le sentenze del tribunale del commissariato resa su reati da assise, la Cassazione di Roma.

Digitized by Google

Sono soggetti al tribunale militare, per reati commessi, i militari sia in tempo di guerra che di pace; e a tribunali speciali gl' indigeni che, dopo un bando istituente per determinati reati e in determinate zone tale magistratura straordinaria, si rendono colpevoli appunto di uno dei reati previsti nel bando. La facoltà d' istituire tribunali speciali spetto al Governatore, per l' art. 3 del R. Dec. 22 Sett. 1905 N. 507.

Sono finalmente di competenza della suprema autorità amministrativa, del Governatore tanto in Eritrea quanto in Somalia, le controversie in cui siano parte in causa il Governo, o l' Amministrazione pubblica della Colonia o del Regno, come pure quelle tra tribù, famiglie, o aggregati di famiglie indigene, villaggi provincie, concernenti il godimento di proprietà collettiva, diritti di pascolo, tributi, coltivazioni o simili, o anche fra indigeni per questioni esclusivamente religiose o riflettenti diritti a titoli o gradi.

Per gl' indigeni lontani da alcun capo riconosciuto, è lecito poi stabilire, d' accordo fra le parti litiganti, un giudice — da noi si direbbe un arbitro — che dirima la controversia e pronunzi la sentenza, la quale sarà valida come quella dei dagnà.

La procedura, nei giudizii indigeni, è inte-

Digitized by Google

ressante, è informata ancora in buona parte al diritto consuetudinario locale, che del resto, lungi dall'essere primitivo, è assai complesso e ragionato; la qual cosa è prova dell'alto valore che gl'indigeni dànno al potere giudiziario, e per il quale capi e notabili non mancano d'intervenire, come ne hanno diritto, in qualità di consulenti sul diritto indigeno, alle sedute del commissario, al quale con gravità solenne fanno corona durante lo svolgimento dei giudizii.

In Somalia l'ordinamento giudiziario è naturalmente meno complesso: autorità giudiziaria di primo grado è il residente, che nei giudizii civili, in cui sieno interessati Italiani o stranieri non assimilati a sudditi coloniali, giudica inappellabilmente fino al valore di L. 500, e, soggetto ad appello, fino a L. 5000; e in materia penale è investito di tutti i processi per contravvenzioni, per delitti puniti con reclusione o detenzione non superiore a tre mesi o con punizioni giudicate equipollenti, e per tutti i delitti minori commessi da sudditi coloniali o assimilati a danno d'Italiani o stranieri non assimilati ai coloniali, o commessi da individui di truppa non italiani in effettivo servizio o da indigeni a servizio dell'amministrazione, o commessi contro i medesimi da sudditi coloniali o assimilati.

Digitized by Google

Il giudice coloniale è competente in materia civile in primo grado per valori sopra le L. 5000 e in seconda istanza per i giudizii provenienti dal residente, e in materia penale conosce dei delitti commessi da Italiani o stranieri non rientranti fra quelli di competenza del residente, nè fra i maggiori, per i quali siede la Corte d'Assise. Presieduta dal Giudice, questa si compone di quattro assessori, tutti Italiani se l'imputato sia Italiano o straniero; due Italiani e due sudditi coloniali, quando l'imputato sia sudditi coloniale o assimilato. Degli appelli contro i giudizii civili di prima istanza del giudice coloniale è investita la Corte di Roma; contro le sentenze penali del giudice, come contro quelle delle Assise, è ammesso soltanto il ricorso alla Cassazione di Roma.

Le controversie civili fra sudditi coloniali o assimilati, e i reati commessi da sudditi coloniali o assimilati non compresi fra quelli ricadenti ai magistrati italiani, o alla Corte di Assise, vengono giudicati in prima istanza dal cadi; in grado di appello dal tribunale indigeno, presieduto nei giudizii civili dal cadi più elevato di grado e nei penali dal residente e completato da due altri cadi o notabili; e in terza istanza, in via di ricorso, dal Governatore.

Le cause tanto in materia civile che penale

Digitized by Google

in cui siano interessati cittadini italiani o stranieri, vengono giudicate in conformità alle leggi italiane, quali sono applicate in Somalia; quelle invece in cui sieno interessati esclusivamente indigeni o assimilati, vengono giudicate secondo le norme del diritto musulmano (*sceria*) o del diritto consuetudinario (*testur*), salvo le modificazioni che in esse introduca il Governatore per armonizzarle coi principii fondamentali della legislazione italiana, e salvo il diritto agl'indigeni, che non vogliano accettare le giurisdizioni per essi vigenti, di adire le giurisdizioni stabilite per gl'Italiani, ciò che è loro consentito, sempreché non si tratti di questioni riguardanti il loro stato personale e relazioni di famiglia (R. Dec. 8 giugno 1911 N° 937).

Vi sono però due peculiarità nell'ordinamento giudiziario della Somalia, che non è lecito non rilevare; sono due eccezioni alle competenze ordinarie dalla magistratura coloniale. La prima consiste nel sottrarre alle autorità giudiziarie della Colonia la competenza di delitti gravi imputati a funzionarii in servizio nella Colonia che abbiano funzioni di Governo e a ufficiali del R. Esercito aventi comando di non meno di una compagnia, o a ufficiali della R. Marina di grado equiparato; questi

Digitized by Google

processi vengono rimessi all'autorità giudiziaria del Regno designata dalla Cassazione di Roma, secondo la competenza stabilita dal Codice di Procedura Penale d'Italia, e ciò allo scopo di allontanare il dibattito, col relativo trascico di polemiche, pettegolezzi, e dissidii, dall'ambiente coloniale, sempre angusto e ristretto e perciò facile ad appassionarsi sopra tali questioni, che invece, per la serietà dell'amministrazione e per il prestigio dei bianchi di fronte agl'indigeni, non dovrebbero lasciarsi dilagare localmente.

L'altra eccezione è data dai tribunali regionali (e ve ne sono tre, uno per ognuna delle tre regioni in cui è diviso il Benadir) costituiti dal funzionario coloniale più elevato preposto all'amministrazione della regione, che lo presiede, e da due assessori, nelle persone del residente e del comandante il presidio. I tribunali regionali, che hanno la giurisdizione eccezionale dell'indigenato, e sono chiamati a conoscere infrazioni commesse da sudditi coloniali o assimilati relative a fatti diretti contro lo Stato, il Governo, o i suoi rappresentanti, ad atti di razzia, a esercizio di propria autorità di diritti, anche se sussistenti, in ordine a precedenze, sconfinamenti, turni di abbeveraggio contro villaggi, tribù, cabile, rer o

Digitized by Google

famiglie, a vendette collettive, a violenze contro reparti di truppa, corrieri e carovane del Governo, e in genere a offese contro l'autorità statale o l'ordinamento sociale o amministrativo, sono una istituzione giuridica genialissima, che finora non è stata introdotta nella legislazione di altre nostre colonie.

« Le condizioni delle popolazioni della Somalia, specialmente nelle regioni di nuova occupazione » scrive un ex-giudice coloniale del Benadir « sono tuttora quelle di tribù primitive, fra le quali la situazione normale è lo stato di guerra.

Ciò mentre da un canto porta una concezione molto diversa negl'indigeni circa il rispetto della vita e dei beni altrui, d'altra parte imprime agli atti di ostilità, compiuti dalle tribù in lotta, un carattere di solidarietà e per conseguenza di responsabilità collettiva. In queste contingenze è facile scorgere, come l'autorità che sia investita del giudizio debba trovarsi di fronte a due gravissime difficoltà. L'una della impossibilità materiale dell' accertamento dei colpevoli, l'altra quella della difficoltà anche maggiore della determinazione giuridica delle responsabilità individuali. Giacchè, mentre nelle nostre legislazioni civili manca ogni mezzo legale per colpire la collettività che

Digitized by Google

ha la responsabilità maggiore di tali avvenimenti, troppo gravi e sproporziamente si presentano spesso le disposizioni di legge atte a reprimere il reato individuale, data la mentalità degl'indigeni ed il modo come tali fatti si svolgono.

Alla stregua delle nostre leggi questi fatti frequentissimi della vita indigena non possono trovare che una repressione inadeguata o l'impunità. La prima sarebbe causa d'intolleranza delle nostre istituzioni e di ostilità contro la nostra dominazione; l'altra con il proscioglimento completo da ogni responsabilità individuale, senza il sussidio di un sistema di penalità che colpisca la collettività come ente per sè stante, toglierebbe al Governo l'arma più potente per la pacificazione delle cabile. Non è possibile quindi applicare a questi fatti le nostre norme giuridiche, fondate sul principio della individualizzazione della colpa e della pena.... Innanzi a queste sopravvivenze di manifestazioni etiche di popoli primitivi s'impone tutta una diversa valutazione dei fatti, da cui facilmente si desume che i nostri stessi principii di diritto rettamente intesi, non consentono l'applicazione delle rigide sanzioni di legge a fatti che non ricorrono presso i popoli ci-

Digitized by Google

vili e richiedono invece maggiore elasticità e larghezza di repressione.

Ciò importava che, oltre al sottrarre alla giustizia indigena il giudizio su questi fatti, l'intervento delle sanzioni di legge dovesse essere in tali contingenze libero dai legami di una rigida applicazione della legge stessa. E ciò era solo possibile raggiungere, lasciando il giudizio su questi fatti nel campo naturale di loro apprezzamento, che per l'essenza e il carattere dei fatti stessi non poteva essere che il campo politico.

A tanto provvede la giurisdizione eccezionale dell'indigenato » (1), cui è veramente concessa larghezza ed elasticità di criterio nell'apprezzamento e nella punizione dei fatti, giacchè ai tribunali regionali è concessa, entro limiti naturalmente ristrettissimi, anche la repressione di fatti non espressamente contemplati come reati, mentre per quelli previsti come reati hanno la facoltà di applicare pene inferiori ai limiti stabiliti dalle leggi; comunque, « le penalità più gravi che l'ordinamento introduce conservano il loro carattere di misure politiche e non rappresentano che una delegazione ai

(1) Guglielmo Ciamarra — La Giustizia nella Somalia; Min. delle Colonie, tip. Giannini, Napoli, 1914.

Digitized by Google

Commissionari dei poteri conferiti dalle legge di ordinamento al Governo della Colonia » (2).

Nelle due colonie libiche il problema dell'amministrazione della giustizia è assai più grave. Per quel che riguarda italiani e stranieri non musulmani l'ordinamento giudiziario è quasi simile a quello italiano, salvo che non esistono pretori, la loro competenza rimanendo assorbita da quella dei tribunali; per altro per le cause civili e commerciali comunque interessanti Italiani o stranieri, e per quelle penali in cui sieno imputati Italiani o stranieri non musulmani, giudicano i tribunali regionali, la corte di appello, che ha sede a Tripoli, le corti di assise, e la cassazione di Roma, con competenza in massima uguali a quelle esistenti in Italia; nelle circoscrizioni ove non esistano ancora tribunali, oppure manchino o sieno assenti o impediti i giudici, si sostituice al tribunale un funzionario, civile o militare, delegato dal governatore. E ancora, per cause di valore inferiore a L. 100, il governatore può nominare arbitri-conciliatori, scelti fra i funzionarii o i notabili. (R. Dec. 20 Marzo 1913 N° 289 e R. Dec. 31 Maggio 1914 N° 519).

Nei riguardi degl'indigeni invece, la que-

(2) Ibidem.

Digitized by Google

stione, come si è detto, è complessa e importante, perchè la Libia è nel mezzo del mondo islamico più fervente e più fanatico, dove autorità politica e autorità religiosa, dove potere giudiziario e sovranità si fondono e si confondono. La sovranità italiana si è sostituita a quella del Sultano turco, ma questi d'altra parte non ha voluto cedere la sua potestà religiosa, e per essa continua a esercitare di fatto un'alta direzione sulla giustizia per gl'indigeni.

In seguito infatti al trattato di pace di Losanna del 18 Ott. 1912 che opera la cessione del vilayet di Tripoli dalla Turchia all' Italia, per l' art. 2 del protocollo dei preliminari, « il rappresentante del Sultano ed i capi religiosi dovranno essere anticipatamente graditi dal governo reale », ciò che equivale a dire che saranno nominati dal governo imperiale ottomano. « Gli assegni dei sopradetti rappresentanti e dei naîb saranno fissati d'accordo fra i due governi e pagati sulle rendite locali, quelli del Cadi saranno pagati dal governo inperiale ». E infatti il R. Decreto 17 Ott. 1912 N° 1088 che dà esecuzione agli accordi preliminari suddetti, sancisce che il capo religioso musulmano per la Libia, chiamato Cadi, sarà nominato dallo Sceick-ul-Islam (capo dell'Islam, nominato dal Sultano e siedente a Costantinopoli), e che dal

Digitized by Google

Cadi saranno nominati i naîb da lui dipendenti; e il firmano del Sultano del 17 Ott. 1912, ai popoli della Tripolitania e della Cirenaica, mentre comunica loro che nuove leggi li reggeranno, conchiude: « Siccome la nostra intenzione è che le disposizioni della legge sacra dello « sceri » restino costantemente in vigore, ci riserviamo a questo scopo la nomina del Cadi, il quale a sua volta nominerà i « naîb » tra gli ulema locali, conformenente alle prescrizioni dello « sceri ». Gli emolumenti di questo « Cadi » saranno pagati da noi, e quelli.... degli altri funzionari dello « Sceri » saranno prelevati sulle tasse locali ».

Di guisa che in Libia l' amministrazione della giustizia per gl' indigeni è strettamente legata alla loro religione. Perciò le controversie civili fra indigeni non musulmani o in cui sia interessato un indigeno non musulmano e le cause penali per indigeni non musulmani sono portate a conoscenza delle autorità che amministrano la giustizia pei cittadini italiani; salvo che si tratti di controversie fra indigeni israeliti relative al loro statuto personale, al diritto di famiglia e successorio, nei quali casi le parti possono adire il tribunale rabbinico.

Le controversie civili fra indigeni musulmani o stranieri musulmani, salvo per questi ultimi

Digitized by Google

l'osservanza di speciali convenzioni internazionali, quando riguardino statuto personale, diritto di famiglia e successorio o pratiche religiose, sono di competenza del Cadi o dei suoi rappresentanti; in tutti gli altri casi sono conosciute dai tribunali per gl'indigeni, costituiti dal giudice regionale e da due assessori indigeni musulmani con voto consultivo, o, nelle circoscrizioni nelle quali non sia ancora istituito il tribunale per gl'indigeni, da funzionarii o notabili italiani o indigeni investiti di funzioni giudiziarie con speciale decreto del governatore. La giustizia penale per gl'indigeni musulmani o stranieri della stessa religione è amministrata, a seconda della gravità dell'imputazione, dalla Corte d'Assise, dal tribunale per gl'indigeni, con facoltà di appello alla Corte di appello per i giudizi di competenza superiore a quella che in Italia spetta ai pretori, e infine — per i reati punibili con un massimo di un anno di carcere e L. 2000 di multa, e in seguito a speciale delegazione del presidente del Tribunale — dai funzionari o notabili già sopra menzionati, le cui decisioni sono però passibili di appello al tribunale per gl'indigeni.

Il Governo italiano però, per non perdere ogni influenza sull'amministrazione della giustizia civile sugl'indigeni ricadente al Cadi o ai

Digitized by Google

suoi naib, ha opportunamente stabilito che per l'esecutorietà di tutte le sentenze del Cadi o dei suoi rappresentanti come pure del tribunale rabbinico, occorra il visto del giudice regionale, e, quando si tratti di diritto successorio, occorra l'omologazione del medesimo. (R. Dec. 20 Marzo 1913 N. 289 e R. Dec. 31 Maggio 1914, N.° 519).

Nelle zone non ancora dichiarate di governo civile impera in massima la giustizia militare, i cui tribunali giudicano anche nelle zone di governo civile per i reati contro la sicurezza dello stato, di associazione a delinquere, di eccitamento alla guerra civile, dei corpi armati, della pubblica intimidazione e di rapina, nonchè i delitti di violenza, resistenza, oltraggio alle autorità italiane, e quelli di omicidio commessi da indigeni in persona di cittadini italiani. (R. Dec. 6 febbraio 1913 N.° 69).

Digitized by Google

V.

ORDINAMENTO TRIBUTARIO

L'ordinamento tributario delle nostre colonie è di una semplicità invidiabile; invidiabile spesso per parte dei sudditi, che non solo sconoscono i vessatorii procedimenti del Fisco, ma talora non conoscono neppure il Fisco, perchè come succede agl'indigeni della Somalia, non pagano nulla.

In Eritrea la disposizione legislativa che regge l'ordinamento tributario è l'Art. 9 della legge 24 maggio 1903: « Il Governo del re, su proposta del Governatore, e sentito il consiglio coloniale, provvederà per decreto reale intorno alle tasse, imposte, dazii doganali e tributi indigeni nella colonia ».

Pochi sono i cespiti: un'imposta fondiaria nei centri urbani, a carico sì d'Italiani o equiparati che di indigeni, sopra fabbricati, opificii

Digitized by Google

e costruzioni galleggianti stabilmente collegate alla riva, di L. 7 per ogni L. 100 di reddito, giusta R. Dec. 1 Ott. 1891 N. 617; un' imposta sul reddito a carico di tutti coloro, Italiani o indigeni, che esercitino commerci o industrie, con un tasso commisurato agl'introiti, e con l'esenzione dei redditi inferiori alle L. 600, giusta i Regi Dec. 1 Ott. 1891 N. 617 e 31 Genn. 1897 N. 61; i tributi, di cui il Governo del re stabilisce annualmente l'ammontare per ogni singola popolazione, con esenzione di favore per i conventi, e dei quali poi ogni commissario con l'assistenza dei capi regola la ripartizione fra i singoli di ogni tribù, e i capi, sotto la propria responsabilità, curano l'esazione; i dazii doganali, di cui si parla altrove. Per il 2.° comma del citato art. 9 della legge 24 maggio 1903 « ove speciali circostanze impongano esenzioni o diminuzioni o suggeriscano aumento di tributi alle popolazioni indigene, il Governatore avrà facoltà, limitatamente all' esercizio in corso, di decretare le esenzioni o diminuzioni, come pure di decretare gli aumenti entro il limite di un terzo ».

Esistono infine altre tasse minori, per aperture o trasferimento di esercizii, per ancoraggi e diritti marittimi, le tasse giudiziarie e quelle

Digitized by Google

ipotecarie; si sconoscono il registro e la carta da bollo!

In Somalia, come si è detto, gl'indigeni sono affatto esenti da tributi, non avendo il nostro Governo creduto di avere ancora sufficiente forza e autorità, per affrontare il malcontento che senza dubbio susciterebbe l'imposizione o di tributi, o dell'mposta sulle capanne, già applicata dagl'Inglesi nella vicina colonia dell'East-Afrika.

Eppure è certo che a una tassazione degl'indigeni si dovrà pur venire, se si vorrà dare al bilancio della nostra Somalia qualche rendita per cespite proprio; tanto più che l'introito maggiore odierno dei dazii doganali di esportazione, perniciosi per il commercio, dovrebbe secondo una saggia politica, tendere a sparire per la graduale abolizione dei detti dazii. Forse sarà opportuno attendere che le opere pubbliche previste per la Somalia, apportino a queile popolazioui reali e tangibili benefizii, per chiedere loro, quasi in compenso di tali benefizii, il concorso nelle spese del bilancio.

Identica è la condizione delle cose in Libia dove il Governo ha imposto tasse minori, ma non ha messo imposte o tributi, limitandosi appena a rispettare, perchè la nostra occupazione

Digitized by Google

ne aveva appena interrotto la percezione, le tasse e i diritti di carattere strettamente locale, il prevento de' quali si devolve a favore delle « beledie ».



Digitized by Google

VI.

ORDINAMENTO MILITARE

§ 1. — L'esercito coloniale italiano (1)

Il 5 Dicembre 1885 il colonnello Saletta, comandante del corpo di spedizione italiano, sbarcò a Massana: prendendo possesso della città, l'Italia s'incamerò, per così dire, le milizie che vi tenevano gli Egiziani, i basci-buzuch, soldatesche irregolari, indisciplinate e disorganizzate, e le lasciò com'erano, divise in orde, agli ordini di capi indigeni, sottoponendole soltanto all'alto comando di ufficiali italiani. Ma questi irregolari diedero cattiva prova; mandati nel 1888 a sloggiare il ribelle degiacc Debeb, e scontratisi con lui l'8 Agosto, rivelarono su-

(1) Vedi: G. A. di Cesarò: « L'esercito coloniale » — Vita Italiana all'Estero, Marzo-Aprile 1914 (di cui il presente capitolo è un riassunto).

Digitized by Google

bito scarsissimo affiatamento con gli ufficiali italiani che li guidavano, e che restarono sul campo, morti, mentre essi, i bascì-buzuch se ne allontanarono, vivi non solo, ma sbandati.

Gli avvenimenti però incalzavano per lo stato di guerra con l'Abissinia; e da una parte parecchie tribù dell'Altipiano chiedevano la protezione nostra contro le gente del Negus, dall'altra la prudenza ci vietava di salire sull'Altipiano, fortemente tenuto da Ras Alula, Governatore dell'Hamasen. Furono dunque invitate le dette tribù a scendere nel bassopiano dove le nostre fortificazioni, le nostre truppe e la prossimità della base di operazione ci permetteva di proteggerle. Scesero infatti, e i loro uomini validi, da noi armati e vettovagliati, furono riuniti in bande, con capi e sottocapi proprii, soggetti sempre al comando di ufficiali italiani.

Questa organizzazione presentava però molti inconvenienti; le bande, costituite da elementi etnicamente e socialmente omogenei, non davano sufficienti affidamenti di fedeltà, e inoltre l'assenza di vera disciplina attirava gli elementi indigeni e li distoglieva dall'arruolarsi fra le truppe regolari, che intanto si erano cominciate a costituire. Sicchè le prime di queste truppe indigene, costituite il 1°. Ott. 1888, fu-

Digitized by Google

rono reclutate fra le tribù meno guerriere della colonia, o, come si fa ancora per gli ascari del Benadir, fra la gente di mare, dotata di scarso spirito militare, della Somalia e dell' Jemen.

Si aggiungevano altre difficoltà: il discredito caduto sulle truppe indigene, che tratteneva gli ufficiali italiani del farsi destinare in Africa e il dualismo acuto sorto fra le bande, completamente cristiane, e i regolari, tutti musulmani. Ma presto le buone prove date dai reparti regolari, e la riduzione delle bande, che troppo numerose, rappresentavano un pericolo non lieve, col conseguente miglioramento degli elementi costitutivi dei primi, permisero, sotto la direzione unica di un comando supremo, di attuare una seria riforma del corpo di truppe eritree, fino a renderlo quell'ente efficace, sicuro, che è oggi.

Le bande furono dunque ridotte. Le truppe regolari indigene, dalla formazione per reggimento, passarono a una formazione per battaglioni. Le tenute degli ascari furono coi varii distintivi regolate nel 1893 ma non fu imposto l'obbligo di calzatura o di uniforme per le marce. Si crearono squadroni di cavalleria, e reparti di artiglieria autonomi. Sia nell' uso dell' elemento uomo, come nell' ordinamento delle unità dei reparti, si è cercato di avere massima

Digitized by Google

disciplina da una parte, massima spigliatezza, mobilità e scioltezza dall' altra.

Gli elementi cristiani furono commisti ai maomettani, così che si sorvegliassero a vicenda e ci garentissero contro imprevisti tradimenti o defezioni collettive.

Dopo le sconfitte inflitte ai Mahdisti, che lasciarono in nostra mano dei prigionieri sudanesi, invisi alle popolazioni eritree e perciò non sospetti di collusione con esse, questi furono arruolati per le artiglierie.

L'unità più piccola dei reparti indigeni è, per la fanteria, il buluch, costituito di elementi omogenei anche per religione.

Sei buluch, su due mezze compagnie comandate ciascuna da un ufficiale italiano, formano una compagnia al comando di un capitano. Il battaglione, formato attualmente di 4 compagnie, è comandato da un maggiore. I sotufficiali sono indigeni: muntaz, buluch-basci, sciumbasci. Vi sono poi i reparti intieramente italiani, come i cacciatori, e altri misti, per il treno, la sussistenza, la sanità. Questo piccolo esercito eritreo, che ha dato ripetute prove della capacità, della genialità organizzatrice degl'Italiani, ha subito, secondo le esigenze, variazioni di forze.

Nel Giugno 1889, occupata Keren, e im-

Digitized by Google

minendo l'occupazione di Asmara, le truppe regolari constavano di 5160 Italiani e 3140 indigeni, o ascari, totale 8300.

In Agosto 1890: Italiani 3750, indigeni 5400; totale 9150.

In Luglio 1891: Italiani 2377, indigeni 3923 totale 6300.

Col 1° Gennaio 1892 le truppe non sono più in stato di guerra, e si provvede a uno stabile riordinamento loro. Col R. Decreto 11 Dic. 1893 infatti, l'esercito eritreo viene così costituito, oltre i carabinieri (italiani e zaptiè indigeni): un battaglione Cacciatori (italiani), su sei compagnie; quattro battaglioni di fanteria indigena, su quattro compagnie; uno squadrone di cavalleria indigena Asmara; uno squadrone indigeno Cheren, con camellieri; due batterie da montagna indigene, di quattro pezzi; una compagnia Cannonieri, mista; una Sezione di operai di artiglieria; una Compagnia Specialisti del Genio; una Compagnia treno, mista; una Sezione Sanità; una Sezione sussistenza, mista.

V'era poi un Comando Superiore a Massaua, dei comandi di zona a Cheren e all'Asmara, dei comandi locali di artiglieria, il comando del Genio, la direzione di Sanità, di Sussistenza ecc.

Digitized by Google

Tolto il Deposito Centrale a Napoli, le truppe eritree contavano: Italiani 2115, indigeni 4416; totale 6561.

Affermatasi la pace in Eritrea, queste forze si son potute diminuire, fino al punto che prima della guerra italo-turca, il R. Corpo di truppe coloniali d'Eritrea ammontava a 4481 uomini, di cui 127 ufficiali e 614 uomini di bassa forza italiani, e 3740 indigeni.

Gl'indigeni vengono arruolati con arruolamento volontario di preferenza fra i nati nel territorio dell'Eritrea; i nati in altre regioni sono ammessi fino alla proporzione di 1/3; nei soli reparti di artiglieria queste proporzioni non sono obbligatorie.

Gli arruolati prendono una prima ferma di due anni, rinnovabile di poi anno per anno.

Hanno diritto eventualmente a pensione, gratificazione e sussidio, secondo che in combattimento ricevano ferite che li rendano incapaci di guadagnarsi il sostentamento per la vita, o, sempre in combattimento, riportino ferite che li facciano riformare pur senza renderli inabili al lavoro, o vengano infine riformati per malattie o infermità contratte per ragion di servizio.

In caso di marce, di servizio di P. S., di servizii isolati fuori sede ordinaria, ricevono

Digitized by Google

una speciale razione di viveri in farina, pane o gallette.

Anche le famiglie di ascari morti in combattimento o in servizio di P. S. hanno, sotto certe condizioni, diritto a sussidii.

Per il resto con le loro paghe gli ascari devono provvedere al proprio sostentamento, e alla manutenzione e rinnovazione del corredo personale.

I militari italiani vengono, dietro loro domanda, reclutati dalle varie armi, fra i militari, in servizio o congedati da non più di quattro anni, che siano celibi, forti, di buona condotta, che abbiano servito almeno dodici mesi, e che prendano una ferma di due anni (di tre per i carabinieri).

D'autorità possono essere destinati in colonia militari, che siano scelti fra coloro che abbiano ancora diciotto mesi a servire, che siano robusti, e di fedina penale soddisfacente per quanto riguardi reati comuni.

Per gli ufficiali, la destinazione in Eritrea fatta d'autorità importa un biennio, quella accordata su istanza, quattro anni di residenza in colonia. Sono esclusi dalla destinazione in Eritrea gli ufficiali di cui si presume che possano essere promossi entro il quadriennio.

Digitized by Google

Questa la costituzione dell'esercito permanente.

Ma per diritto consuetudinario etiopico, ogni uomo libero e valido ha il dovere, su chiamata del suo capo, di prender le armi, e mettersi a sua disposizione. Questo obbligo suggerì al Generale Baratieri, allora Governatore, l'idea di tentare all'Asmara e a Cheren un bando parziale, limitato agli ascari congedati, e circoscritto all'Altipiano, di chiamata sotto le armi.

L'eccellente risultato del tentativo diede origine alla Milizia Mobile, che è precisamente costituita dagli ascari congedati e che, definitivamente completata nel 1894, ha permesso dipoi di diminuire notevolmente gli effettivi dell'esercito permanente.

Costituiscono le truppe italiane in congedo tutti gli ufficiali in congedo (in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale, della riserva) e tutti i militari di truppa in congedo illimitato, di qualunque categoria o classe, che stablliscano la loro residenza in Eritrea.

Coadiuvano inoltre alla difesa della Colonia Eritrea le bande assoldate, truppe irregolari di gregarii poste agli ordini di capi e sottocapi, stipendiati dal Governo. Questi gre-

Digitized by Google

gari, vestiti con maggior libertà e varietà, dalle pezzole colorate in testa, armati oggi di daga, ma prima di scimitarre, sono in tempo di pace adibiti ad uso di polizia dalle autorità civili.

Infine, ultima categoria, per la difesa della Colonia Eritrea, è il contingente del Chitet, costituito dagl'indigeni validi e atti alle armi, non compresi nelle categorie precedenti.

Questo, il complesso dell'esercito eritreo, piccolo, ma valoroso e saldo, per gli ottimi elementi che lo costituiscono.

Gli ascari hanno pregi e difetti dei fanciulli, sono leggieri, vanitosi, ciarlieri, poco precisi, bugiardi, dormiglioni, ma hanno poi qualità militari ottime, che gli ufficiali italiani hanno saputo mirabilmenie mettere in valore. Di esse fanno fede i numerosi rapporti sulle azioni militari svolte dagli ascari. Per non citarne altre, ricorderò solo la relazione mandata dal maggior generale Viganò, comandante le RR. truppe d'Africa, al Ministero della Guerra il 21 febbraio 1897, sulle operazioni militari contro i dervisc compiute nel Gennaio e nel Febbraio 1897, in cui si dice:

« Veniamo agli ascari. Vi furono compagnie che fecero due tappe di 12 ore di marcia effettiva ciascuna, per arrivare ad Asmara: ripartirono subito per Agordat condotti dal

Digitized by Google

colonnello Caneva, che arrivò ad Agordat con 9 compagnie in 3 giorni: e vi sono 170 Kmetri ».

E della Milizia Mobile si dice:

« La Milizia Mobile, specialmente quella del Seraè, rispose alla chiamata con grande entusiasmo. Le compagnie di Adì Ugri, ebbero, su 600 richiamati, non più di 30 mancanti (e fra questi si devono comprendere i morti, gli ammalati, e quelli che si trovavano oltre frontiera, magari mandati da noi per il servizio d'informazioni); in due giorni furono pronti a partire; ed in 4 giorni arrivarono ad Agordat (225 Kmetri).

Con essi arrivarono volontarii alcuni mutilati e qualche cicca (capi di villaggio) armati di fucile: dissero agli ufficiali dai quali erano conosciuti: « Ci metteranno in qualche posto, se si debbono fare le fucilate ».

A queste doti militari degli ascari contribuiscono talune poculiarità loro fisiche.

L'ossatura minuta, che riduce il peso anche negl'individui di statura alta e robusta, a cifre ridicolmente basse, 55-60 Kili e non più; l'insensibilità al freddo e al caldo, la tenuità della nutrizione, queste loro caratteristiche fanno degl'indigeni, che mal resisterebbero a un lavoro muscolare faticoso, uomini di una

Digitized by Google

leggerezza, di una mobilità, e di instancabilità che sono preziose.

Accanto all'esercito eritreo, v'ha quello somalo e quello libico.

In Somalia « la difesa e la sicurezza della Colonia sono affidate al « R. Corpo di truppe coloniali della Somalia italiana » composto di truppe indigene al comando di ufficiali italiani tratti dal R. Esercito; al « corpo di polizia della Somalia italiana » composto di agenti indigèni comandati da ufficiali e graduati dell'arma dei RR. Carabinieri, e alle regie navi che si trovino di stazione o di passaggio nelle acque della Colonia ». (legge 5 apr. 1908, art. 17).

I Somali sono una popolazione in fama di guerriera, sol perchè, nell'anarchia in cui si trovava il paese, erano amanti di razzie e difficili a intendere ordine e disciplina; ma per la guerra vera, per la professione delle armi hanno dimostrato finora poca inclinazione e poca attitudine. Nelle milizie nostre, essi vengono per lo più adibiti come attendenti o per servizii sussidiarii, mentre la vera forza combattente è costituita da un piccolo nucleo di Eritrei, e da mercenarii arabi, raccolti nell' Jemen e nel Hadramut.

Meno aitanti degli Eritrei, meno forniti di doti militari e meno puliti, gli Arabi ciò non

Digitized by Google

di meno si sono mostrati buoni soldati, fedeli, ubbidienti, e offrono spesso pure il vantaggio di chiedere rafferme e di prendere stabile dimora in Somalia, oltre a quello, non disprezzabile per il bilancio dello Stato, di essere più economici.

Il R. Corpo di truppe coloniali della Somalia si compone normalmente di circa 4000 uomini, così divisi: una centuria presidiaria di 250 uomini a Mogadiscio, due reparti presidiarii, a Meregh di 130 uomini e a Obbia di 17 uomini, due sezioni mitriagliatrici, una batteria mobile con una compagnia di cannonnieri, un reparto presidiario di artiglieria, una centuria di scorta e un reparto camellieri, quasi tutti indigeni, inquadrati da ufficiali bianchi e da pochi soldati italiani.

In caso di bisogno si possono unire alla truppe il Corpo di polizia della Somalia, disciplinato dal Decreto Governatoriale 13 Genn. 1912 N. 813, la Milizia Mobile, costituita sullo stampo di quella eritrea con Dec. Governatoriale 17 Sett. 1912 N. 972 con ascari congedati, e bande irregolari che è sempre possibile di creare occasionalmente a seconda delle esigenze.

L'ordinamento e la composizione dell'esercito libico sono regolate dal R. Dec. 22 Genn,

Digitized by Google

1914, che ha fuso, armonizzandoli in parte con le esigenze manifestatesi nella pratica e con la divisione della Libia in due colonie, i RR. Decreti 27 Marzo, 22 Giugno, 6 Sett. e 11, Sett. 1913, coi quali si era andati man mano procedendo alla costituzione delle forze militari libiche.

Nelle linee generali, l'ordinamento e l'arruolamento delle milizie libiche sono modellati su quelli dell'esercito eritreo.

La maggioranza delle truppe sarà di forze indigene; i reparti italiani si vanno costituendo di volontari, che possono essere tanto cittadini non ancora sdebitatisi dell'obbligo di leva, quanto militari sotto le armi e in congedo. Occorreranno però nuove disposizioni che migliorino le condizioni offerte a questi volontarii, perchè essi possano accorrere in numero sufficiente a rendere superflua, in via normale, la presenza di truppe regolari italiane. L'arruolamento degl' indigeni è pure volontario.

« L'ordinamento dei comandi » dice giustamente la relazione ministeriale allo stato di previsione delle spese per il ministero delle colonie nell'esercizio 1914-1915 (1) « a differenza

(1) Bertolini: Nel primo anno di vita del ministero delle Colonie.

Digitized by Google

di quanto occorre per l'esercito metropolitano, è informato al concetto di avere unità sciolte, leggere, agili, i cui capi godano quella ragionevole indipendenza e possano esplicare quella iniziativa, che sono richieste dalle speciali esigenze del servizio coloniale. Pertanto battaglioni, squadroni, batterie, compagnie del genio sono costituiti senza comandi di unità superiori, ma i governatori hanno a loro disposizione alcuni ufficiali di grado elevato delle varie armi, che in tempo normale esercitano funzioni ispettive ed in caso di bisogno assumono il comando di grossi reparti delle varie armi ».

Alla Tripolitania è assegnata una legione di due divisioni, alla Cirenaica una divisione indipendente, di carabinieri, a piedi e a cavallo: un totale di circa 2400 uomini, dei quali oltre 2000 zaptiè e graduati indigeni, e 400 carabinieri e ufficiali italiani.

L'esercito coloniale della Tripolitania, quando avrà raggiunto il suo regolare assetto, consterà dei seguenti reparti italiani: 2 battaglioni di fanteria, 4 compagnie di fanteria montata, 1 batteria d'artiglieria da montagna e 1 d'artiglieria da fortezza, tre compagnie rispettivamente del treno d'artiglieria, di zappatori e minatori del genio e di telegrafisti e radiogra-

Digitized by Google

fisti, oltre un gruppo d'automobilisti. Due compagnie di fanteria montata invece di quattro, e 2 batterie d'artiglierie da montagna invece di 1 avrà la Cirenaica, uguali essendo le altre forze bianche per questa come per quella colonia.

I contingenti indigeni per la Tripolitania saranno 6 battaglioni di fanteria, 3 squadroni di cavalleria, 2 batterie d'artiglieria da montagna, 6 plotoni meharisti (camellieri) con 2 comandi di squadrone e un parco camelli; per la Cirenaica saranno 4 battaglioni di fanteria, 3 squadroni di cavalleria, 1 batteria d'artiglieria di montagna, 4 plotoni di meharisti con un comando di squadrone e un parco camelli.

I quadri di questo esercito libico non sono però ancora che sulla carta e solo parzialmente si trovano realmente costituiti.

Non è possibile di chiudere quest'argomento senza accennare almeno alle relazioni che devono correre fra il comando delle truppe e il Governo di una Colonia; ciò che equivale a entrare nel tema doloroso dei dissidii sorti nelle nostre colonie fra autorità civile e autorità militare, che in certi momenti hanno assunto carattere acuto, e hanno avuto larga eco in Italia.

Digitized by Google

Questi dissidii si possono lamentare, ma non evitare, se non sono regolati in modo chiaro, al di sopra di qualsiasi possibilità di malinteso o dubbio di interpretazione, i rapporti che debbono intercedere fra le due autorità. Troppo, per la differenza fra la professione delle armi e le arti di Governo, è diversa la mentalità dei militari da quella dei civili, diversa nel vedere i fenomeni sociali, nel concepire i problemi politici, nel giudicare dei mezzi e dei modi per risolverli, perchè l'elemento civile e il militare possano nell'amministrare una colonia trovarsi d'accordo. Il divario è da lamentarsi, ma è nella natura stessa delle cose, e non implica biasimo per nessuna delle parti.

È lo Stato che deve prevedere questo pericolo, e ordinare la Colonia in modo, che la prevalenza di un'autorità sull'altra sia così certa e incontestabile, da togliere ogni possibilità di competizione fra di esse.

È stato costante criterio del Governo italiano, da quando ha posto Eritrea e Benadir sotto la gestione di governatori civili, che a questi dovesse spettare la suprema, completa direzione del Governo, e che l'autorità militare fosse alla loro dipendenza. Ma poichè, non ostante l'enunciazione di tale criterio, sono continuati a sorgere malintesi e dissidii, così

Digitized by Google

il Governo lo ha ribadito, con ogni nuova legge di ordinamento di colonie, in termini sempre più espliciti.

Tanto l'ufficiale superiore, che raccoglie il comando dell'intiero corpo, quanto gli ufficiali tutti delle forze coloniali figurano perciò oggi messi dal Ministero della Guerra a disposizione di quello delle Colonie (che ha preso il posto del Ministero degli Esteri), e corrispondono con lo stesso Ministero della Guerra pel tramite del Governatore e del Ministero delle Colonie. Il comandante delle truppe fa parte dell'ufficio di governo all'immediata dipendenza del governatore.

Questa dipendenza risulta molto più chiara in Benadir che non in Eritrea, appunto perchè tutto l'ordinamento della Somalia è posteriore a quello dell'Eritrea, e l'esperienza ha suggerito e ammaestrato.

Questa stessa esperienza ci guida in Libia, dove la condizione di cose attuale non permette la completa generale applicazione di un regime di governo civile, e rende necessario scegliere per ora i governatori fra i generali dell'esercito e imporre il regime militare in quelle regioni che non sono ancora acquisite al nostro sicuro e pacifico dominio; il principio però della dipendenza dell'ufficialità militare dai Gover-

Digitized by Google

natori della Tripolitania e della Cirenaica è esplicitamente stabilita dall' ordinamento militare approvato con R. Decreto 22 Gennaio 1914, dal quale riportiamo gli art. 2, 3 e 4.

Art. 2. — I comandi, le truppe e i servizii del R. Corpo di truppe coloniali stanziati nei territorii della Tripolitania e della Cirenaica dipendono rispettivamente dai due governatori.

Art. 3. — I governatori provvedono alla sicurezza e alla difesa della rispettiva colonia, all' organizzazione, istruzione e disciplina delle truppe coloniali, ne dispongono la dislocazione, fanno la richiesta del personale occorrente e le proposte di sostituzione e rimpatrio al Ministero delle colonie; destinano gl' ufficiali ai varii reparti, comandi e uffici; ordinano gli arruolamenti periodici ed eventuali nel territorio della colonia.

Art. 4. — I governatori corrispondono coi Ministeri della guerra e della marina pei rapporti militari gerarchici e disciplinari; coi Ministeri delle colonie e della guerra o della marina pei rapporti militari tecnici.

Essi trasmettono e ricevono la corrispondenza con le anzidette amministrazioni per mezzo del Ministero delle colonie.

Digitized by Google

§ 2. — Organizzazione sociale delle milizie indigene

Il problema militare coloniale non deve però venire studiato sotto il riguardo esclusivo e ristretto della composizione delle truppe e della loro efficienza; è un problema militare, in altri termini, che merita considerazione anche dal lato non militare, in quanto l'esercito coloniale, dal punto di vista politico, può diventare lo strumento più delicato e più importante per la sicurezza e il successo di un'azione colonizzatrice ed espansionista di un popolo.

È un mezzo di organizzazione interna, di educazione di genti, di affezionamento di popolazioni, di propaganda economica e morale e politica; garantisce la sicurezza interna dei possedimenti; determina correnti di scambii con territorii vicini; e oggi, che ogni nazione europea possiede in altri continenti colonie fra loro vicine, sicchè i confini fra nazione e nazione non sono dati soltanto dalle frontiere europee, l'esercito coloniale acquista importanza anche dal punto di vista internazionale della effcienza militare di una Potenza nei riguardi di una sua vicina.

Sotto questo riguardo, la nostra attenzione deve rivolgersi particolarmente al nostro eser-

Digitized by Google

cito eritreo, che è stato il nostro primo nucleo militare indigeno, e che, per la bontà degli elementi forniti dalle popolazioni locali e per l'esperienza ormai annosa di guerre e di campagne, può meglio degli altri provare quali risultati abbia saputo ottenere, operando su contingenti indigeni, la sapienza dell'organizzazione sua sociale, che è il gran merito degli ufficiali italiani.

Organizzazione sociale dovuta in parte a criteri di pratica prudenza, che ha fatto fondere, come si è detto, elementi cristiani con musulmani, così da garantirsi contro tradimenti e defezioni e da educare gl'indigeni all' affratellamento e alla tolleranza, e in parte alla intuitiva perfetta conoscenza della psicologia delle popolazioni indigene.

V'ha nell'Italiano una facilità di comprensione della psiche dell'indigeni, che non si trova presso gli altri popoli occidentali. La mentalità italiana ha già di per sè dell'Orientale; il sangue arabo e greco che scorre nelle vene di buona parte della nostra popolazione si fa sentire, e l'Italiano stesso è un libro chiuso, non solo per i popoli di razza germanica, ma anche per gli altri latini.

Il popolo italiano, fra gli europei è quello che più fonde in sè la mentalità pratica e or-

Digitized by Google

ganizzatrice delle razze occidentali con l'imprevidenza, il fatalismo, il bizantinismo e le altre caratteristiche degli orientali. Ha la capacità di comandare e di ordinare, ma può, meglio di qualunque altro, comprendere coloro ai quali comanda.

D'altra parte particolari favorevoli condizioni etniche concorrono pure nelle popolazioni eritree a facilitare una buona intesa con l'elemento italiano.

Queste popolazioni, dalle quali sono reclutati gli ascari, malgrado il colore scuro della loro pelle, non sono negre; sono rami della razza bianca, che hanno subito incroci con razze negre, ma in essi scorre pur sempre il sangue della razza bianca, semitico o camitico, sangue che non si smentisce mai, e che dà la possibilità di principio di sentimento, di organizzazione, di compagine sociale.

Il Negus si dice discendente di Salomone; le famiglie nobili si gloriano della maggior chiarezza della loro pelle, e la chiarezza della pelle, come segno di buona razza, è ritenuto un pregio nelle donne. Nelle pitture, gli Abissini dipingono sè stessi per lo più bianchi, e i nemici neri, anche quando, come nella rappresentazione della battaglia di Gura, l'amor della realtà vorrebbe piuttosto il contrario,

Digitized by Google

cioè gli Egiziani chiari, e gli Etiopi di colore scuro.

La superiorità del bianco puro sull'uomo di colore è dunque un sentimento già radicato nella coscienza degl'indigeni, ai quali non reca perciò offesa veder gl'Italiani governare e dominare il paese loro.

È da notarsi ancora che le popolazioni etiopiche sono in quel grado di civiltà in cui nè il sentimento di nazionalità si è ancora destato, nè l'individualità dei singoli si è affermata.

Ogni popolo è passato per tale stadio.

Qualunque sia il valore che si vuol dare alla parola anima, sia che con essa s'intende un quid di realmente esistente in più del corpo umano materiale, sia che con essa si voglia dinotare semplicemente il complesso della psiche umana come unità, nelle popolazioni etiopiche aleggiano quelle che si posson chiamare anime collettive.

L'unità morale, psichica, sociale presso di loro non è l'individuo umano, ma la famiglia, e la stirpe o la tribù.

La vita individuale non ha valore; l'individuo non conta di fronte alla comunità; i reati e le offese si puniscono o si vendicano indifferentemente su qualunque individuo della tribù o della stirpe o famiglia cui appartiene

Digitized by Google

il reo o l'offensore, anche se non imparentato o altrimenti legato a quest' ultimo.

Per quel che riguarda la vita sociale, noi diremmo la vita politica, l'individuo non ha iniziativa. L'iniziativa è delle comunità, impersonata nei capi: quando un capo è una personalità spiccata, la compagine sotto di lui è forte; quando è un debole, regna l'anarchia. In tutti è grande il rispetto per le virtù, che sono necessarie al reggimento sociale, cioè la forza e la giustizia, ma queste virtù sociali s' incarnano di diritto nei capi.

Ora di questa condizionc psicologica delle popolazioni etiopiche, gl' Italiani, certo più per intuito, che per conoscenza studiata, hanno tenuto costantemente conto nell'ordinamento delle truppe indigene eritree, e in ciò sta il segreto del loro successo. Non era possibile lasciare le truppe indigene sotto i loro capi, privi delle doti necessarie sia per dare a noi serii affidamenti di fedeltà, quanto anche per mantener la compagine dei loro soggetti; importava anzi di spezzare il vincolo morale, psicologico, fra il soldato indigeno arruolato e la sua tribù o stirpe d' origine.

Si è raggiunto questo fine, facendo di ogni battaglione indigeno una vera e propria comunità, una unità sociale.

Digitized by Google

Già gli acquartieramenti delle truppe indigene, chiusi da recinti e formati da file di tucul allineati, costituiscono materialmente dei villaggi a sè; gli ascari vi abitano con le proprie famiglie; i graduati indigeni, e al di sopra di loro gli ufficiali italiani, costituiscono la gerarchia delle menti dirigenti.

Gli ufficiali esercitano l' ufficio di conciliatori, anche per questioni non militari, ma d'interessi o di famiglia, i capitani entro l' ambito delle rispettive compagnie, i maggiori per vertenze tra ascari o famiglie di compagnie diverse. Così che questa cellula sociale, che è il battaglione, è perfetta, per organizzazione e per amministrazione della giustizia.

In essa gl' indigeni si adagiano a una nuova gerarchia, basata non sopra un principio feudale ereditario, ma sull' autorità dei bianchi.

Politicamente questa organizzazione è efficacissima sia nell' interno della Colonia, che presso i territorii finitimi; perchè, in Colonia, gli ascari congedati, e graduati, hanno dei vantaggi, che li pongono in posizione elevata di fronte agli altri indigeni, ciò che tende a diffondere e a ramificare la nuova gerarchia dipendente dall' organizzazione militare, sostituendola gradatamente a quella feudale dei capi naturali locali, e a vincolare maggiormente

Digitized by Google

le simpatie delle popolazioni eritree al Governo Italiano.

E nei territorii finitimi, col ritorno degli ascari congedati, ma pur sempre obbligati per i servizi di milizia mobile, s' infiltrano e penetrano, propaggini della sovranità italiana, elementi di propaganda italiana, affezionati all'Italia, e aventi relazioni personali con individui e autorità appartenenti alla Colonia, i quali contribuiscono a volgere verso l' Eritrea le simpatie e i commerci delle regioni che abitano.

Ormai l' organizzazione militare italiana e l' amministrazione italiana della giustizia in Eritrea hanno acquistato tale credito, che da oltre confine gl' indigeni accorrono in Colonia sia per arruolarsi fra gli ascari, quanto ancora per far dirimere le loro questioni dalle autorità giudiziarie italiane.

E in atto negli indigeni dell' Eritrea è così lontano ogni sentimento di antagonismo verso il Governo Italiano, che essi anzi immedesimano la propria sorte con quella del nostro Governo, e hanno potuto vedere nelle vittorie libiche, alle quali hanno contribuito valorosamente gli ascari, la vendetta della morte del Negus Giovanni, caduto a Metemma, sconfitto dai Mahdisti. Sicchè nella chiesa cofta di Adi Caiè, dopo il ritorno da Roma, dove era stato

Digitized by Google

condotto a titolo di premio, del primo reparto di ascari che aveva combattuto in Libia, i sacerdoti hanno innalzato a Dio una laude, che, tradotta dal testo gheez, suona così:

« L' Etiopia è andata a Roma per trovare il « premio del suo valore;

« così è stato vendicato il sangue di Gio- « vanni;

« e quando il Re di Roma si è corrucciato,

« colla sua spada ha sacrificato carna umana « a gloria della Cristianità,

« adoperando l' Arabo come bestiame da « macello ».

Ci è dato sperare di ottenere in Libia risultati altrettanto felici da una buona organizzazione militare degl' indigeni?

Ogni risposta sarebbe prematura: in generale può dirsi che in Libia le condizioni sono per noi meno favorevoli che non in Eritrea. Anzitutto nuoce l' uniformità di religione, maomettana, e l' odio per il Cristiano; la borea degli elementi arabi, che non riconoscono la superiorità del bianco, per la buona ragione che sono bianchi pur essi, e che si considerano anzi il popolo del Profeta, eletto da Dio; il nazionalismo panislamitico che serpeggia in Egitto, in Tunisia e in Algeria. Per contro, sta a nostro favore la scarsezza della popolazione,

Digitized by Google

che permette di sperare in un ripopolamento della regione con elementi nuovi, fidati, anzi, se, come è augurabile, sarà possibile la colonizzazione bianca, con coloni italiani.

Ad ogni buon fine, seguendo gli ammaestramenti dell' Eritrea, converrà, nell' organizzare le truppe indigene libiche, attenersi al sistema di creare delle unità militari, che possano diventare in pari tempo cellule dell' organismo sociale della colonia.

Del resto, per quanto riflette l' avvenire del nostro ordinamento militare in Libia, molto dipenderà dalla politica religiosa, che l' Italia intenderà svolgervi, poichè se l' Italia si decidesse a favorire l' aspirazione delle popolazioni arabe di veder tornare il Califfato, che oggi è detenuto dal Sultano usurpatore, in seno alla legittima stirpe araba, potrebbe creare una comunanza d' interessi con le popolazioni indigene, e vincoli sinceri di unione fra esse e il nostro Governo, dei quali si risentirebbe favorevolmente la bontà della nostra organizzazione militare indigena.

Comunque, l' Italia deve tenere in particolare considerazione i contingenti negri che le possono dare le tribù sudanesi dell' interno; i negri hanno il pregio della fedeltà, e la Francia

Digitized by Google

con un piccolo esercito di Senegalesi tiene soggetto il suo immenso impero africano.

Il ten. col. Mangin, in Francia, è l'apostolo dell'esercito nero; egli vanta le eccezionali doti militari dei neri, cui le lotte secolari svoltesi nel centro dell'Africa hanno dato e conservato uno spirito guerriero e bellicoso. Non usi a lavorare, a penare, a stentare la vita, non hanno acquistato l'abito del pensiero e della riflessione, di guisa che l'automatica ubbidienza a chi li guida li rende passibili di una buona disciplina. Imprecisi e inesatti, compensano questo difetto con l'attitudine che hanno, da veri uomini di natura, d'imparare a utilizzare il terreno sul quale manovrano.

Gli studii, che il ten. col. Mangin ha pubblicati sulle truppe nere (1), rivelano l'importanza che il valore militare dei negri ha avuto nella storia dell'Africa; si può dire anzi che certi califfati e taluni imperi sono nati, vissuti e caduti con la costituzione, la persistenza e lo scioglimento delle guardie nere del corpo, di cui si circondavano i califfi. Abd er Rahman I, nel 755, fattisi venire in Spagna 40000 negri del Maghreb, ne costituì una guardia scelta,

(1) LIEUT. COL. MANGIN. *Les troupes noires.* Revue de Paris 1909, 1° e 15 luglio e 1911, 1° Aprile.

Digitized by Google

con la quale si rese indipendente, estese i suoi dominii, e costituì il califfato di Spagna, con capitale a Cordova. I suoi discendenti, gli Ommiadi di Spagna, regnarono, finchè li rovesciò, forte di un corpo di cavalleria negra, il loro governatore di Tangeri, il fatimita Ali ben Hammud. In Africa, i sovrani Aglabiti mantenevano l'integrità del loro impero, non solo contro i nemici esterni ma anche contro le continue ribellioni interne, con un corpo costituito di schiavi negri, e coi negri si affermò la potenza degli Almoravidi. E i Turchi stessi, per assicurarsi la soggezione delle popolazioni dell'Algeria, vi disseminarono delle colonie militari, costituite da elementi incrociati con Turchi, *douair*, o da negri, *abid*, le quali colonie, dotate di speciali privilegi, finirono per predominare nel paese. Della bravura e della fedeltà dei negri si rese conto anche Napoleone, che durante la sua breve conquista dell'Egitto mandò nel Sudan a comprare da due a tremila schiavi, per formarne un corpo scelto; alla spedizione del Messico, per l'imposizione a quel trono dell'infelice imperatore Massimiliano, parteciparono dei reparti negri mandati del vice-re di Egitto. Anche in Eritrea, potremmo aggiungere ai casi citati dal ten. col. Mangin, le artiglierie

Digitized by Google

dopo le vittorie sui Mahdisti furono affiidate ai prigionieri sudanesi.

Nei Sudanesi del Fezzan dunque è da ritenersi che l'Italia possa trovare ottima materia prima per un corpo militare libico, o per lo meno per un nucleo fidato, attorno al quale raccogliere e inquadrare le altre milizie indigene.

§ 3. — L'esercito coloniale coefficiente della potenza dell'Italia.

Per l'Italia però oggi il problema militare coloniale, che fino ad ora era limitato a una questione di difesa dell'Eritrea e della Somalia, ha acquistato un'importanza nuova, che va oltre il campo della politica interna e di quella che si può chiamare la politica estera delle colonie stesse; perchè è infatti diventato un elemento da tenersi in considerazione nell'azione politica internazionale dell'Italia.

Tale nuova importanza, è superfluo dirlo, nasce dal fatto della conquista della Libia.

Questa conquista infatti, anche astrazion facendo dalle ragioni di ordine economico, commerciale, e morale che l'hanno consigliata era per noi una necessità militare e politica. Il pe-

Digitized by Google

ricolo di vedere un'altra grande potenza insediarsi in Libia, il vantaggio strategico di possedere le due sponde del Mediterraneo nel settore centrale del medesimo, sono due argomenti che sono stati tante volte già esposti, discussi e sviscerati, che non è davvero il caso di ripeterli ancora.

Ma la Libia rappresenta un elemento di forza strategica e politica soltanto a condizione che l'Italia provveda adeguatamente alle esigenze militari del nuovo possedimento; e uso a ragion veduta questa locuzione elastica « provvedere alle esigenze militari del nuovo possedimento », perchè non intendo da un canto significare che ci si debba limitare alla difesa militare della Libia, nè dall'altro affermare che si debba fare di essa una base di operazioni militari.

In Francia, per esempio, che di fronte all'Algeria si trova in una situazione analoga a quella dell'Italia di fronte alla Libia, si era da tempo pensato a organizzare in Africa un contingente militare indigeno, che potesse pesare attivamente, oltrechè difensivamente, sulle sorti di eventuali guerre, anche di guerre europee. Questa idea che fu sostenuta dall' ex-ministro Messimy (Revue de Paris, 15 Nov. 1910) e di cui

Digitized by Google

divenne propagandista appunto il tenente col. Mangin, già ricordato, è stata ora tradotta in atto, col trasporto che la Francia ha compiuto di forti contingenti indigeni dalle sue colonie in Europa a compensare l'inferiorità numerica dell' esercito francese di fronte a quello tedesco, Ma anche senza pensare a possibile utilizzazione in Europa di truppe nostre coloniali, è un fatto che con l' acquisto della Libia sono cresciute di centinaia di chilometri le coste, che l' Italia, nell' eventualità di una guerra, deve provvedere a difendere, e le coste non si difendono solo con una marina poderosa e agguerrita che le custodisca, ma anche, e più, con una difesa militare capace d'impedire sbarchi e azioni offensive verso l'interno. Anzi, questa difesa militare è maggiormente necessaria, per non vincolare le unità navali a un domicilio coatto lungo le coste, e permettere loro libertà di muoversi, di concentrarsi, di agire.

L' acquisto della Libia ha inoltre accresciuto pure di centinaia di chilometri i nostri confini con la Francia (o con la Tunisia, ciò che è lo stesso) e ci ha creato una frontiera con uno stato, col quale finora non avevamo contatto diretto se non nell' Africa Orientale, cioè con l'Inghilterra che virtualmente è signora dell'Egitto.

Digitized by Google

Egitto, Libia, Tunisia, Algeria sono regioni così vicine, per la loro situazione sul Mediterraneo, al teatro delle competizioni europee, che la diversa fortezza della posizione tenuta in esse dalle rispettive nazioni che ne sono signore influirà, da ora in poi, sull'equilibrio delle forze fra le potenze, o i gruppi di potenze europee.

Organizzarsi militarmente in quelle regioni significherà, per le rispettive madri-patrie, assicurarsi libertà di condotta e di atteggiamenti nei giuochi della politica internazionale: e ad avvalorare questa verità concorre il fatto, che le popolazioni dell'Africa settentrionale, sempre irrequiete e mal tolleranti il dominio degli infedeli, in caso di conflitti fra potenza e potenza, saranno disposte a rispettare la sovranità della potenza che sentiranno più forte e militarmente munita, e a ribellarsi, in suo vantaggio, contro le altre.

Non occorre insistere maggiormente su questo argomento. È bastato di tratteggiarlo, per trarre una conclusione pratica da quanto si è detto e dimostrare la necessità che il popolo italiano segua con amore e con cura l'ordinamento delle sue milizie coloniali, e si convinca che quello del nostro esercito coloniale non è più per l'Italia un problema strettamente coloniale, ma è diventato anche un problema nazionale.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPITOLO II.

LA TERRA E L' AGRICOLTURA

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPITOLO II.

LA TERRA E L' AGRICOLTURA

Digitized by Google

Digitized by Google

I.

IL DEMANIO E L'ORDINAMENTO FONDIARIO

Il problema del regime fondiario nelle colonie è di quelli che di solito si pongono fra i primi, perchè la soluzione di esso sta a base di qualsiasi politica di colonizzazione o di valorizzazione agricola di quelle; e in Italia tale problema ha acquistato nuova importanza e valore di attualità nel 1911, quando, iniziata l'impresa di Libia, si è determinata presso di noi una corrente di pensiero e di desiderio che vorrebbe volgere verso questa ultima colonia quel movimento di emigranti, che dopo le guerre con l'Abissinia nessuno ha pensato più di avviare alle terre dell'Eritrea e della Somalia. Soltanto perciò dopo la conquista della Tripolitania la soluzione del problema fondiario coloniale torna a imporsi, al fine di poter preparare

Digitized by Google

ed elaborare il programma di valorizzazione agraria dei nostri possedimenti, senza tuttavia turbare le condizioni degl'indigeni.

L'Italia avrebbe dovuto sempre preoccuparsi di non ledere gl'interessi delle popolazioni indigene delle sue colonie, e di rispettare i loro diritti; e infatti il 3 Agosto 1889, occupando Asmara, il generale Baldissera faceva bandire il seguente proclamache affermava gl'intendimenti del nostro Governo.

« Coltiva, oh coltivatore. Commercia, oh « commerciante. Non temere.

« Chi governerà è il Governo d'Italia.

« Vieni; ti darò quello che era di tuo padre.

« Tu che dirai d'avere *gultì, restì, sciumet* e « d'esserne spogliato, vieni a farmi sapere.

« Chi prima d'ora ha ucciso o rapinato, è per- « donato. Non sia accusato.

« Guai a te, se razzierai o deruburai il com- « merciante e se non rispetterai la legge. Avrai « grave punizione. Io sono cristiano. Sacerdote « e laico, conserva la religione dei tuoi padri.

« Io sono venuto per proteggere e arricchire « il paese, non per distruggerlo.

« Ho stabilito il giorno di Giovedì pel mer- « cato e per le udienze in Asmara.

« Non temere: vendi e compra.

« Chi riceverà offese venga da me.

Digitized by Google

« Questo dice il Generale, che rappresenta il « Governo d'Italia nello Hamasien ».

Ora una nazione che garantisce il rispetto della legge, deve cominciare per rispettarla e conoscerla essa stessa; l'attenzione del nostro Governo avrebbe fatto bene fin da allora a volgersi seriamente allo studio dei problemi degli ordinamenti giuridici indigeni.

Se non che il proposito di colonizzare, che per lo più accompagna le conquiste coloniali, nei momenti in cui l'espansione in Africa sembrava prendere una piega favorevole, diventa facilmente febbrile.

In Italia poi, lo spettacolo di un'emigrazione sempre crescente, che spingeva tanto tesoro di braccia oltre oceano, nella lontanissima America, a mettere in valore regioni non nostre, e disperdeva così, a scapito della richezza nazionale, delle energie che era generale e naturale desiderio di vedere convergere verso territorii nostri ad aumentare la produzione nostra con nostro utile; le notizie divulgatesi sulla straordinaria fertilità dell'altipiano abissino sul quale l'Italia, con l'occupazione di Asmara, aveva messo il piede; la fretta e il semplicismo con cui per molti anni abbiamo considerato tutti i problemi africani, spinsero dapprincipio il Governo in Eritrea, prima colonia a offrirsi

Digitized by Google

come campo di sperimenti di colonizzazione, a pensare a iniziative colonizzatrici, senza un serio studio preventivo che stabilisse quale fosse il regime giuridico fondiario e quali i diritti degli indigeni sulle terre, ed evitasse che la colonizzazione bianca si svolgesse calpestando diritti acquisiti e sollevando attorno il rancore dei neri.

E così, nella premura di preparare zone vaste per la colonizzazione italiana, si è proceduto a indemaniazioni di terreni senza salvaguardare sufficientemente gl' interessi dei proprietarii.

Secondo istruzioni del 1892 si iniziò pertanto in Eritrea l' accertamento del Demanio, includendovi « i terreni abbandonati dalle tribù spente o emigrate; i terreni da molto tempo non coltivati ed in seguito a bando non reclamati con ragione giustificata da alcuno; i terreni in passato confiscati da capi abissini nelle loro scorrerie, quando non siano stati coltivati ovvero non servano a pascoli da proprietà individuale o collettiva; i terreni già feudi dei conventi, che da preti o monaci non siano direttamente o indirettamente coltivati, ma invece servano loro a trarne tributo, che spetta solo allo Stato » (1).

(1) Alberto Pollera: « Il regime della proprietà terriera in Etiopia e nella Colonia Eritrea (Ministero Affari Esteri, Direz. Centr. Affari Coloniali, N. 12, 1913).

Digitized by Google

La sconoscenza della legislazione indigena che caratterizzò queste e sucessive disposizioni del nostro Governo, la sommarietà delle istruttorie, la febbre d'indemaniare, furono cagione di non poche ingiustizie commesse a danno degl'indigeni, i quali timorosi ancora di un Governo che dimostrava intendimenti così imperativi e che non aveva tuttavia acquistato la loro fiducia, subivano in silenzio, ma in silenzio preparavano tradimenti e ribellioni; tanto che all' ordinamento fondiario stabilito col R. Decreto 19 Gennaio 1893 N. 23 corrispose a breve scadenza la campagna del 1894 contro ras Mangascià che ebbe i suoi incoraggiamenti dai rivoltosi dell' Acchelè Guzài.

Anche dopo questo monito però l' opera di accertamento dei diritti fondiarii dello Stato e di quelli delle popolazioni, come la corrispondente politica delle concessioni agrarie, procedettero senza una direttiva costante e ponderata e furono causa di malumori fra le popolazioni della colonia.

Tutta la materia ha ricevuto finalmente una prima normale sistemazione nel 1903, col Decreto Governatoriale 30 maggio, relativo alle istruttorie per i procedimenti d'indemaniazione e all'amministrazione delle terre demaniali, e finalmente con l' Ordinamento fondiario del Re-

Digitized by Google

gio Decreto 31 Gennaio 1909 N. 368, emanato in virtù dell'Art. 8 della legge 24 maggio 1903, e col relativo regolamento statuito con Decreto Governatoriale del 16 Settembre 1909, il quale nel regime giuridico delle terre della Colonia Eritrea ha introdotto una innovazione, apparentemente formale, ma realmente sostanziale, e ha stabilito norme precise e ponderate per eliminare le difficoltà che si erano incontrate nelle indemaniazioni di terreni ricaduti allo Stato, per accertare lo stato dei diritti privati sul terreno, e per regolare il rapporto fra il diritto dei singoli e quello dello Stato sul suolo.

Appunto però perchè esso statuì una sostanziale trasformazione del diritto di proprietà, questo nuovo ordinamento fondiario sollevò fra gl'indigeni nuove preoccupazioni acute e malumori gravi, che solo la pratica applicazione del principio di rispettare i diritti acquisiti, secondo la loro consuetudinaria estensione, valse a sedare.

L'art 1. proclama infatti in forma assoluta, che alcune riserve attenuano ma non intaccano, il principio della demanialità di tutto il suolo, sul quale gl'indigeni hanno diritti varii, che meritano ogni rispetto, ma che non possono

Digitized by Google

mai ragguagliarsi alla piena e completa proprietà.

« Spetta allo Stato italiano la proprietà del suolo della Colonia, salvo i diritti delle popolazioni indigene a norma del successivo articolo e quelli che possono competere a terzi, in forza di un titolo, che provenga dal Governo italiano o sia dal medesimo riconosciuto » (Articolo 1) « Saranno rispettati i diritti delle popolazioni indigene sulle terre da esse godute conformemente alle antiche consuetudini locali ». (Art. 2).

Del Demanio pubblico fanno parte strade ferrate e rotabili e vie, spiaggie, porti, opere militari, linee telegrafiche e telefoniche, i beni di uso pubblico; demaniali sono pure i corsi d'acqua anche subalvei e le sorgenti; appartengono finalmente al demanio disponibile dello Stato i terreni che prima dell'occupazione italiana erano riconosciuti come demaniali e spettanti ai cessati governi, i terreni già spettanti a tribù o frazioni, stirpi o famiglie indigene ora estinte, i terreni di villaggi abbandonati dalle tribù o frazioni, stirpi o famiglie indigene cui spettavano, quando l'abbandono rimonti a più di tre anni, e i terreni che si trovino nei diversi casi di devoluzione allo Stato secondo la consuetudine indigena, i terreni confiscati, i bo-

Digitized by Google

schi e le foreste, le miniere, le cave e le saline, i territorii percorsi dalle popolazioni dedite alla pastorizia trasmigrante, salvo gli usi di pascolo e di acqua necessarii per esse, i *gultì* o feudi a favore di determinate cariche, persone e famiglie o di enti di culto, salvo gli usi delle popolazioni indigene che tra di essi abbiano stabile dimora, e in genere tutte le terre non godute da indigeni e non concesse ancora dal Governo nè appartenenti al Demanio pubblico.

Sulla scorta di questi criterii, è proceduta l' opera di accertamento della proprietà in Eritrea.

Lo scrupoloso rispetto per i diritti dei naturali ha calmato, come già si è detto, le loro apprensioni per la portata delle disposizioni del nuovo ordinamento; e la proprietà demaniale, in virtù dei vecchi incameramenti sui quali il tempo aveva oramai steso il velo della sua consacrazione, ascendeva già a centinaia di migliaia di ettare, quando un gravissimo errore dell' autorità politica ha ricondotto la questione al suo punto di partenza, compromettendo seriamente ogni ripresa del lavoro e ogni speranza di colonizzazione sull' Altipiano.

La mancata pubblicazione nella Raccolta degli atti dell' autorità pubblica in Eritrea dei

Digitized by Google

decreti d'indemaniazione anteriori al 1903 ha costituito, di diritto, la revoca di tutte le indemaniazioni suddette, che di fatto è stata poi consacrata dalla inclusione delle tasse finora esatte sulle terre demaniali locate ai nativi nell'ammontare dei tributi dovuti dai diversi villaggi. Con questo atto, non richiesto, non consigliato, non suggerito da alcuna ragione seria e concreta, le terre demaniali disponibili da Ea. 350.000 circa si sono ridotte a Ea. 15.500!

L'esperienza dell'Eritrea ha giovato però a render le autorità più caute nel procedere in fatto di ordinamento fondiario nelle altre colonie. In Benadir, dove si può dire che il regime giuridico delle terre sia ai primordii, si è atteso fino al 1911 per ordinare il graduale accertamemento del demanio disponibile, e il Decreto regio 8 Giugno 1911 N.° 695, che regola la materia, contiene anche la massima giuridica che è base del regime fondiario di quella colonia.

Art. 1° « Le terre della Colonia della Somalia italiana che non siano oggetto di diritti validi e riconosciuti di cittadini italiani o stranieri, e che non sieno nel momento attuale effettivamente coltivate o utilizzate con carattere permanente da indigeni o da collettività

Digitized by Google

indigene, sono dichiarate di libera disponibilità dello Stato ».

E in quanto alla Libia, primo atto del Governo italiano fu, appena iniziata l'occupazione, di vietare, con R. Dec. 20 Nov. 1911, le compravendite d'immobili e ciò con lo scopo d'impedire incette e speculazioni, che la confusione dello stato di guerra, l'esodo degl'indigeni, l'ignoranza loro sulle intenzioni dei nuovi conquistatori avrebbero reso facili, a tutto danno dei proprietarii; ma questo provvedimento, che di per sè dinotava il rispetto che l'Italia vuol mantenere per i diritti acquisiti degl'indigeni, non poteva non essere provvisorio.

« Sotto il dominio turco » dice l'on. Bertolini, ministro delle colonie, nella sua relazione allegata allo Stato di previsione della spesa pel suo ministero nel 1914-15 « vigeva in Libia, sebbene applicato soltanto in parte del suo territorio, un sistema di catasto probatorio fondato sulla immatricolazione dei fondi privati, sicchè la loro proprietà non si poteva dimostrare se non mediante la presentazione di un documento, detto *tapù*, che ne accertava la regolare inscrizione nei registri fondiarii. Ora durante la guerra tutti gli uffici erano stati distrutti, ed i libri ed i documenti dispersi.

Digitized by Google

Un R. Decreto del 26 Genn. 1913 istituì nuovi uffici fondiarii ponendone a capo magistrati assistiti da commissioni composte di indigeni e di italiani e, migliorando ed estendendo il sistema ottomano, dispose l'iscrizione di tutti indistintamente i beni nelle quattro grandi categorie di beni demaniali, beni *vakuf* beni collettivi e beni liberi. Però soltanto l'iscrizione di questi ultimi (*mulk*) produce effetti giuridici; le altre sono fatte unicamente a fini amministrativi.

Il nuovo titolo rilasciato per i beni *mulk* ha valore di titolo rappresentativo della proprietà, può essere liberamente trasmesso e deve recare l'annotazione di tutti i diritti reali gravanti sull'immobile. Quando le prove della proprietà non sieno sufficienti, vengono rilasciati titoli provvisorii, che col decorso del tempo e col verificarsi di talune condizioni si tramuteranno in definitivi ». Da Costantinopoli si poterono poi anche ottenere i duplicati dei registri fondiarii della Libia, che là si conservavano.

Se non che l'azione del Governo, che voleva essere ponderata e improntata a giustizia e al rispetto della legge musulmana, è caduta in un errore, che potrà forse avere effetti incalcolabilmente dannosi per l'Italia.

Digitized by Google

È notorio infatti per chi abbia studii anche elementari di giure islamitico, che il *tapù* è titolo possessorio, e non mai titolo di proprietà; il *tapù* è il titolo della concessione di terre *miri*, di terre cioè del demanio disponibile dello Stato, sicchè l'esistenza del *tapù* è di per sè la prova più irrefragabile che è assolutamente da escludersi la natura *mulk* (cioè di dominio privato) della proprietà. E infatti (come si dirà più tardi) la Libia è « terra di violenza », nella quale cioè l'Islam è stato introdotto per forza di armi, e in cui perciò, secondo il diritto musulmano, il suolo non è rimasto in proprietà alle popolazioni, ma è stato loro accordato in possesso.

Sicchè il ministero delle Colonie ha portato, fra gli altri, questo frutto, di avere con un tratto di penna donato in proprietà privata quasi tutto il territorio della Libia, di cui l'alto dominio spettava allo Stato, e solo il possesso agl' indigeni!

Anche in Libia sono stati indemaniati molti terreni, per confisca fattane durante la guerra a danno di traditori, ma questi atti, compiuti più che altro come misura diretta a determinare il ritorno e la sottomissione di famiglie fuggite per paura o per ostilità, sono stati revocati man mano che la pacificazione andava

Digitized by Google

estendendo la zona di territorio soggetto alla potesta dell'autorità civile. E contemporaneamente si è andato togliendo pure il divieto di compravendita d'immobili.

In Eritrea, seguendo l'uso etiopico, corre il detto che la terra è del Re; questo principio però va preso tanto poco in senso letterale, che, come si è visto, l'Ordinamento fondiario, il quale sancì l'alto dominio dello Stato su tutto il suolo, per poco non sollevò gl'indigeni della Colonia contro la pretesa spoliazione dei loro diritti. L'Ordinamento suddetto dunque, come il canone etiopico, sancisce il principio, ma rispetta il fatto, e il principio della regalità del suolo può forse rendere un'idea della genesi storica del regime fondiario abissino, ma non corrisponde oggi più alla realtà. Nel fatto, le popolazioni indigene godono le terre secondo i loro ordinamenti consuetudinari.

Ora nella parte settentrionale dell'Eritrea, dove abitano le popolazioni musulmane e i Baria e i Cunama, di origine non etiopica, manca, come vedremo, la proprietà privata.

Non così, invece, dove si estende l'ordinamento abissino, sull'altipiano cioè, popolato da genti cristiane, o da musulmani di origine abissina. Quest'ordinamento, discretamente complesso, ispirato però a criterii e a principii pruden-

Digitized by Google

tissimi e pieni di saggia considerazione delle condizioni in cui si svolge la vita delle popolazioni abissine, rispecchiava lo stato di cose che fu anche in Europa quando da un regime di feudalismo, il diritto di proprietà si andava evolvendo verso le sue forme libere odierne. Su di esso si va esercitando l'azione gradualmente trasformatrice dell'autorità italiana.

Presso le popolazioni abissine dell'Altipiano dunque, la proprietà regia, noi diremmo demaniale, del suolo, è più che altro un ricordo storico, di cui i tributi e certi diritti di confisca costituiscono i segni di riconoscimento. La zona cristiana dell'Eritrea si estende per circa Chmq. 16500 nel Hamasen, nell'Acchelè Guzai, nel Seraè e in taluni distretti a nord del Hamasen.

In linea generalissima, la proprietà può distinguersi in due grandi categorie, il *restì* e il *gultì*, dominio privato vero e proprio il primo, proprietà feudale il secondo (1).

---

(1) Per dettagli, vedi: Alberto Pollera: Il regime della proprietà terriera in Etiopia e nella colonia Eritrea - (Ministero Affari Esteri, Direz. Centr. Affari Coloniali, N. 12, 1913); dalla quale monografia ho qui brevemente riassunto le notizie relative alla proprietà nella zona cristiana dell'Eritrea.

Digitized by Google

Le terre *restì* provengono per lo più da originarie occupazioni, per via di trasmissioni ereditarie o per via di alienazioni (*medri uorchì*); quando, per ragioni varie, come vedremo, tornano al sovrano, questi può nuovamente concederle o venderle, sempre a titolo di restì. Esse, inizialmente, costituivano il patrimonio collettivo di una intiera stirpe, ma poi, a seconda dei luoghi e delle condizioni, col ramificarsi delle stirpi e col crescere delle famiglie, si sono spesso andate dividendo e suddividendo in altrettanti restì più piccoli, fino a raggiungere talora, ma di rado, la natura di proprietà individuale. Le divisioni, in questi casi, vengono fatte per linee, e non per capi, e le stabiliscono i notabili, alla presenza di quanti più testimoni è dato raccogliere, prediligendosi per testimoni i ragazzi e i giovani, la cui testimonianza si potrà protrarre più a lungo nel tempo.

Quando però la materiale divisione della proprietà per linee portasse inconvenienti, per la assenza, dovuta p. es. a emigrazione, di una linea, o per scarsezza o dificienza di braccia in un linea, e sovrabbondanza in un'altra, la divisione rimane ideale, ma il possesso resta in comune, (*medrì hauat, susà, dessà*); e il godimento come l'onere del tributo si ripartisce secondo la potenzialità delle varie linee o fa-

Digitized by Google

miglie; in questi casi la proprietà non corrisponde a determinati terreni, ma bensì a determinate quoteparti ideali del restì, e anche sotto questa forma è alienabile o possibile di cessione in locazione.

L'alienazione di terre restì è libera, salvo il diritto di preempzione dei condomini di fronte al terzo acquirente e l'obbligo per questo, nei casi di restì in dessà, di giurare di rispettare questo vincolo di comunione. Speciali forme di pubblicità, la solita gran molteplicità dei testimoni, la nomina di garanti, il patto che obbliga l'acquirente all'annuo pagamento, a data fissa, di una minima prestazione in natura al venditore (a ricordo dell'avvenuto irrevocabile trasferimento di proprietà a favore dell'acquirente, quando la compravendita è definitiva, e a ricordo del diritto di riscatto a favore del venditore, quando è stata convenuta questa clausola) costituiscono le garanzie per l'efficacia giuridica del contratto.

I *gultì* sono feudi comprendenti varii paesi o restì; i *gultegnà* o feudatarii sono naturalmente scelti dal sovrano fra le famiglie nobili, ricche o potenti, sia perchè questo criterio di scelta giova ad affezionare le famiglie più influenti, e sia ancora perchè la ricchezza dei gultegnà è garanzia di fedeltà e di regolarità

Digitized by Google

nel pagamento dei tributi e nell'adempimento degli altri obblighi inerenti al gultì.

Il gultì infatti importa obblighi di natura tributaria, militare e giudiziaria, cioè l'esazione dei tributi dai paesi soggetti, il contributo e comando di un determinato numero di armati in caso di guerra, l'amministrazione della giustizia. In compenso, v'ha il diritto di prelevare il dieci per cento sulle somme di tributi raccolte, e il modo di appropriarsi con confische, e con altri mezzi più o meno legali ma sanati dal tempo, i terreni migliori e costituirsene proprietà privata propria; e, come avveniva anche in Europa nel Medio Evo, la tendenza a trasformare il gultì da feudo concesso ad personam in feudo ereditario. Naturalmente in Eritrea l'avvento del dominio italiano ha portato uno stato di ordine, di legalità e di giustizia, per cui le appropriazioni usurpatrici dei gultegnà a danno dei restegnà loro soggetti non sono più possibili e i gultì sono stati sostanzialmente trasformati, di guisa che, liberati i restì compresi in un gultì dai diritti augarici pretesi dai gultegnà, la terra di libera disponibilità di un gultì resta proprietà del gultegnà, come quella dei restì resta dei restegnà, Soltanto per l'autorità che circonda presso le popolazioni indigene i discendenti di capi e di nobili, il

Digitized by Google

Governo sceglie sempre i suoi capi e i suoi notabili indigeni fra le famiglie nobili gultegnà dei paesi.

Alla dipendenza diretta del sovrano, e perciò in Eritrea alla dipendenza diretta del Governo, sono gli *ustè gultì*, o feudi del negus, paesi soggetti al vassallaggio immediato verso il principe; questo privilegio per quanto nella nostra colonia si riduca in effetto al solo diritto di rivolgersi per le questioni giudiziarie direttamente al tribunale italiano senza passare per il giudizio di prima istanza del magistrato indigeno, ha però un valore onorifico, cui si dà ancora sommo valore.

Le fondazioni religiose dànno ancora origine a un'altra forma di proprietà, *medrì cascì*, costituita da un fondatore o dal complesso delle famiglie di un restì, in occasione dell'erezione di una chiesa, come patrimonio della chiesa stessa. Inalienabile sempre, i medrì cascì, secondo la loro origine, rimangono in proprietà perpetua dei sacerdoti, o, rovinandosi la chiesetta, tornano in proprietà alle famiglie donanti.

Nella proprietà demaniale del Governo, *medrì negus*, ricadono le terre sia restì che gultì confiscate per tradimento dei proprietarî o per morosità nel pagamento del tributo, e quelle

Digitized by Google

abbandonate per totale estinzione o definitivo abbandono della stirpe o della famiglia proprietaria. Quando l' abbandono sia dovuto a temporanea emigrazione, è temporaneo anche il godimento del terreno per parte dello Stato.

Esiste finalmente una speciale forma di possesso dei terreni chiamati *medrì sebdì*; è una locazione, spesso su vasta scala, nella quale il fruente oltre all' obbligo dell' estaglio si assume anche quello del tributo; questa concessione, che può essere anche perpetua, e in cui l' estaglio può anche esser convenzionalmente capitalizzato in unica soluzione, è prediletta dai conventi, i quali in questo modo trovano di fatto il modo per le loro vaste proprietà di violare il principio giuridico della inalienabilità dei beni ecclesiastici.

Ovunque regni il sistema del godimento collettivo di un terreno, per gultì o restì, e sia che si tratti di terre possedute in dessà o di restì comuni a una stirpe, o a un paese, o a singole famiglie, vige l' uso del periodico rinnovamento della ripartizione del terreno fra i compossidenti dopo ogni periodo di un determinato numero di anni; e secondo i paesi, sono pure diversamente regolate le norme per far partecipare alla divisione anche forestieri che

Digitized by Google

abbiano posto la loro dimora entro il territorio del villaggio.

I pascoli, terre incolte e boschive, sono patrimonio comune e indiviso di ogni paese, non suscettibile di divisione; le zone edilizie sono oggetto di un diritto consuetudinario assai complicato, per l'assegnazione delle aree fabbricabili fra le varie famiglie e i diversi individui di ciascuna di queste.

Tutti gli altri territorii posseduti dall'Italia in Africa si trovano, in fatto di ordinamento fondiario, sotto il complicato e originalissimo regime musulmano, comune a tutti i paesi dove ha steso le sue ali la religione dell'Islam. Per fortunata circostanza di cose, le popolazioni musulmane della Somalia, e quelle musulmane non etiopiche dell'Eritrea, sono state per lunghissimo volger d'anni prima dell'occupazione italiana così abbandonate da qualunque governo, così lasciate in balia a sè stesse, e isolate dal consorzio civile; e le prime anzi, sebbene sieno di nome islamitiche e osservino le forme esteriori della religione di Maometto, sono talmente digiune di vero sentimento religioso, che nelle due nostre colonie orientali gli ordinamenti giuridici civili dipendenti dal Corano non hanno avuto presa profonda, nè hanno radicato i loro canoni e i loro principii nella coscienza degli

Digitized by Google

indigeni. Questo stato d'animo in tema di religione è confermato dal fatto che nel Benadir esistono tribù, quelle della Goscia, che non professano fede alcuna, e nell'Eritrea settentrionale le popolazioni Baria o Cunama accanto all'islamismo professano tuttora una specie di giudaismo rudimentale.

È perciò che nelle vicende della nostra politica coloniale, come si è detto, il problema fondiario, nella sua grave complessità per la divergenza assoluta fra i principii che ispirano il diritto di proprietà secondo la concezione romana, e oggi nostra, e quelli cui s'informa la legislazione islamitica, non si è presentato oggi, all'indomani della conquista della Libia.

In Eritrea e in Somalia la natura del dirito islamitico di proprietà era ed è così incerta, e d'altro canto l'abbondanza di terreni in confronto delle popolazioni era tale, che nessuna serio conflitto per questioni di terreni poteva prospettarsi in seguito all' occupazione italiana.

In Somalia infatti neppure l'ex-Governatore comm. Tommaso Carletti nel suo forte volume « I problemi del Benadir » (1), neppure il comandante Cerrina Feroni nella relazione-mo-

---

(1) Tip. Agnesotti; Viterbo, 1911.

Digitized by Google

nografia (1) fatta per incarico del Ministero degli Esteri, hanno potuto esporre con sicurezza lo stato di diritto del regime giuridico della proprietà nel Benadir.

Il linea di massima generale, vigono le norme sancite dal Profeta, per cui tutto è proprietà di Dio, e di conseguenza, del Sovrano, che è suo rappresentante in terra, e per cui, d' altra parte, la proprietà di un terreno spetta a chi lo ha lavorato.

Le diverse tribù della Somalia hanno quindi territorii proprii ben definiti e confinati, nel centro dei quali tendono a raccogliere le loro abitazioni, ma su questi territorii non pretendono, a quanto pare, diritti di proprietà, se non dove abbiano messo dei campi in lavorazione. Racconta il Carletti (2), come, quando fu occupata Afgoi e vi fu eretto un forte, egli abbia voluto dar prova del nostro rispetto per i diritti degli indigeni, e abbia chiesto al sultano di Gheledi d' inviargli il proprietario del terreno, di cui il forte copriva l' area, per stabilirne il prezzo e compensarlo; e il Sultano gli rispose: « Ma questo terreno ti appartiene; non vedi che non è stato mai coltivato? ».

(1) Ministero Affari Esteri, Direz. Centr. Affari Coloniali; Roma, 1911.

(2) V. nota cit.

Digitized by Google

Sul territorio che le spetta, la tribù esercita solo un diritto d'uso, del quale è gelosissima e che tiene a far rispettare in confronto di estranei.

Si appropria invece un terreno, chi lo coltiva, e di questa proprietà può disporre liberamente, vendendo, donando e ipotecando; morto il proprietario, il campo va alla sua famiglia e la proprietà di esso non si perde. Si perde invece, se per varii anni si lascia il campo in abbandono, senza neppure chiuderlo con una siepe o con un muretto. Dei trapassi di proprietà, per successione, o per alienazione o per permuta, tengono nota nei loro registri i cadi.

In Eritrea la zona musulmana costituisce quasi i quattro quinti della colonia, di cui occupa Chmq. 98000 circa a oriente, a nord e a ponente della zona cristiana. Tranne i Bogos, i Maria e i Muni, tribù coltivatrici presso le quali il regime fondiario somiglia a quello della zona cristiana, le altre popolazioni islamitiche dell' Eritrea sono nomadi e dedite alla pastorizia, e quando desiderano coltivar un terreno devono pagar una tassa speciale: i territorii da esse abitati sono di completa proprietà demaniale (1).

(1) Vedi: on. Martini Ferdinando — Relazione dell'Eritrea per gli anni 1900 e 1901 presentata al Parlamento.

Digitized by Google

Similmente è del Governo il terreno fra il Gasc e il Setit e, per una piccola zona, anche a nord del Gasc, abitato dalle popolazioni dei Bara o Cunama, presso le quali non esisteva assolutamente alcun regime giuridico, neppure consuetudinario, in tema di terra; in pratica si seguiva un sistema, che si potrebbe riassumere in questo canone: libera coltivazione in libero terreno. Dopo l'occupazione italiana (1902) però, nei dintorni dei centri abitati, l'uso è andato iniziando come un principio di proprietà, che viene esercitata dietro pagamento di una tassa al Governo, e che l'autorità rispetta pienamente.

Si è visto come l'ordinamento fondiario del 1909 abbia proclamato il principio dell'alto dominio dello Stato su tutto il suolo eritreo, facendo salvi tuttavia tutti i diritti degl'indigeni sulle terre da essi godute.

Il Governo però si è riserbato il diritto di riprendersi i terreni esuberanti ai bisogni di una stirpe o di una popolazione, e quello di concedere terreni in godimento a indigeni dietro l'obbligo di un canone; l'azione combinata di queste facoltà permette al Governo di regolare la graduale distribuzione del suolo fra gl'indigeni e di mantenerla in corrispondenza con gli accrescimenti della popolazione; facoltà certa-

Digitized by Google

mente utile, ma talmente in contrasto con i principii del diritto fondiario etiopico da essere stata causa di perturbazione fra gl'indigeni dell'Eritrea.

Accanto al regime giuridico della proprietà indigena, v'ha il regime di diritto italiano vigente per le terre demaniali e per quelle possedute da Italiani o stranieri, nonchè per le aree edilizie; non è assolutamente permessa l'alienazione di proprietà di indigeni a Europei.

Le terre demaniali, naturalmente si distinguono in proprietà di Demanio pubblico e di Demanio disponibile.

In Libia l'organamento giuridico del diritto di proprietà è assai più complesso. Il vilayet di Tripoli forma parte di quelle regioni mediterranee dell'Islam che hanno avuto più frequenti contatti con i centri del movimento musulmano; attraverso di esse passò la grande ondata conquistatrice dei seguaci del Profeta; e degli Arabi dominatori, e già apportatori di una nuova civiltà, buona parte è rimasta con stabile dimora nelle terre dell'Africa settentrionali, fondandovi possenti imperi, e conservando fino ad oggi l'orgoglio della loro discendenza: e la Libia, anche quando perdette la propria indipendenza, divenne provincia dell'impero ottomano, e con le sue rappresen-

Digitized by Google

tanze politiche ha partecipato alla vita parlamentare della Giovane Turchia.

È naturale quindi che il diritto islamitico imperi in Libia in tutto il suo vigore e in tutta la complessità delle sue intricate concezioni.

Come già si è detto, reggono il giure musulmano in fatto di diritti reali, due canoni fra di loro opposti e contraddittorii, nella conciliazione dei quali si rivela la saggezza dei legislatori e la prudenza dei magistrati.

Tutto è proprietà di Dio, di cui il Califfo è il rappresentante in terra; mano mano però che province musulmane si sono sgretolate dagl' imperi dei califfi e del sultano e son passate sotto il dominio di potenze cristiane, si è venuto insinuando il concetto che il Sovrano, chiunque esso sia, e per esso il Governo, abbia la rappresentanza del dominio divino, per cui nelle varie colonie di popolazione maomettana i governi europei assumono le mansioni e le funzioni proprie del sovrano musulmono.

La proprietà di un terreno spetta a chi lo vivifica, a chi cioè col lavoro ha coniato su quel terreno l'impronta della propria attività, rendendolo produttivo e fruttifero.

Questi i due canoni: su di essi si basano le due fonti del diritto di proprietà musulmano, il lavoro e la conquista, perchè con la conqui-

Digitized by Google

sta in nome di Allah, tutto il territorio conquistato diventava proprietà di Allah, e per lui del sovrano, che poteva disporne per sè e per i suoi seguaci.

Nasce così quella radicale distinzione che fanno i musulmani fra i paesi, dove l' Islam si è diffuso pacificamente, e quelle dove è stato imposto con la guerra (terre di violenza). Nelle prime può esistere una forma di proprietà che si avvicina assai al nostro diritto di proprietà privata; nelle seconde, fra le quali è la Libia, il diritto di proprietà dipende idealmente sempre da concessione del sovrano, e ogni nuova conquista annulla tutto lo stato di proprietà che trova!

Accanto alle terre pacificamente acquisite all' Islam, e alle terre di violenza, il giure musulmano riconosce pure le terre che entro i dominii di regni maomettani sono rimasti agli infedeli, contro il pagamento di una speciale imposta.

Queste distinzioni hanno per noi un' importanza capitale, perchè è bene ricordarsi che, se da un canto persistiamo nella saggia politica di non disturbare gl'indigeni delle nostre colonie mediterranee nei loro interessi e nei loro possessi, non ci troviamo dall'altro nei territorii della Li-

Digitized by Google

bia di fronte a un diritto di proprietà privata assoluto, quale possiamo concepirlo noi. La Libia è terra di violenza, e l'usufrutto del suolo può essere degli abitanti, ma la proprietà è idealmente del Governo, cui idealmente spetta anche il diritto di ritirare le concessioni, specialmente quando, essendo subentrato per conquista al governo precedente, avrebbe in teoria la libera disponibilità di tutti i terreni.

Le proprietà pertanto, che troviamo in Libia, non sono forme di vera proprietà, ma forme di concessioni, e usufrutti che il tempo e la consuetudine hanno avvicinato a quelle, fino a consigliare il Governo a trattarle di fatto come quelle.

Premesso dunque che tutto il regime fondiario libico è in diritto quello proprio delle terre di violenza, vediamo quali siano le forme della proprietà secondo il diritto islamitico.

L'art. 1° del Cap. I del Codice delle Terre ottomane, dice che in Turchia vi sono cinque forme di proprietà: le terre *mulk* o di proprietà privata, le terre *miri* o di demanio dello Stato, le terre *mevkufè* o di manomorta, le terre *metrukè* o di uso pubblico, e le terre *mevat* o morte.

L'ordinamento delle terre *mulk* è sottratto al Codice delle terre, e va soggetto invece alla

Digitized by Google

giurisprudenza religiosa; sono terre *mulk* quelle delle abitazioni nei comuni, quelle già demaniali e poi concesse in piena proprietà, le terre *uchriee* o di decima provenienti dalla distribuzione fattane dopo la conquista musulmana fra i conquistatori, e le terre *kharadjiè*, lasciate agl' infedeli contro l' onere della tassa del *kharadj*.

Le terre *miri* vengono pure concesse in possesso, a pagamento, e il possesso è cedibile e trasmissibile, ma a ricordo dell' eminente dominio del Governo rimane il titolo possessorio, detto *tapù*, e la legge che le regola è il Codice.

Le terre *mevkufè* sono quelle destinate ad uso religioso o di bene pubblico, e costituiscono i *vakuf*, dai quali più distesamente parleremo in appresso; le terre *metrukè* sono di uso pubblico, come le vie, i pascoli dei villaggi ecc., e quelle *mevat* o morte sono le terre incolte e mai o da lunghissimi anni non appartenute ad alcuno, sulle quali può liberamente acquistar la proprietà chi le vivifichi, cioè chi col lavoro le renda produttive (1).

(1) Complicatissime, incertissime e contestatissime sono le norme per stabilire se una terra sia *morta*, e se il nuovo occupante la abbia vivificata. Troppo lungo sarebbe voler qui entrare nell'esame di questo labirinto giuridico.

Digitized by Google

Questa diversità di forme di proprietà può esser causa di gravi inconvenienti e fonte d'ingiustizie serie e di offese al senso giuridico delle popolazioni indigene, quando la nuova autorità che l' Italia esercita sulla Libia venga chiamata ad amministrare giustizia; e più ancora quando, volendosi procedere a tentativi o magari addirittura a un principio di colonizzazione italiana, o a concessioni per grandi sfruttamenti agricoli, il Governo debba disporre di terreni, senza ledere diritti acquisiti degl' indigeni. Il governo ha la piena disponibilità delle terre morte, ma gli occorre di potere accertare in modo incontrovertibile la natura «morta» di un terreno; ha parimenti la piena disponibilità delle terre demaniali, ma deve saperle riconoscere dalle altre.

La Francia in Algeria ha dovuto combattere contro difficoltà inaudite; ogni tribù in Algeria, come in Libia, possiede un territorio, di cui si dice proprietaria; ma qual' è il titolo vero, a cui possiede? È essa concessionaria, collettivamente, di un territorio demaniale, o è padrona, sia pure collettivamente, di un territorio di sua privata proprietà? Nelle apparenze esteriori queste due forme di dominio si somigliano al punto, da giustificare i più marchiani errori. Eppure la distinzione è così im-

Digitized by Google

portante, che in genere l'uso dell'una o dell'altra forma dipende dalla razza cui la tribù appartiene.

I beni *vakuf*, alla loro volta, sono passibili di distinzioni; esistono infatti i *vakuf* impropriamente detti, che sono terre *miri* delle quali il sovrano destina a opere pie il ricavato delle tasse e delle entrate; tali terre rimangono però sempre *miri* e soggette al Codice delle Terre. Sfuggono invece a questo i veri beni *vakuf*, beni cioè già *mulk*, costituiti in fondazioni per scopi religiosi o altrimenti benefici per la collettività; e che sono *vakuf* pubblici, se l'opera pia donataria o legataria entra in possesso dei beni suddetti, o *vakuf* privati, se l'opera pia è l'ultima sostituita, come nei fedecommessi, destinata a prender possesso quando si sarà estinta spesso in un lontano avvenire la discendenza ultima del donatore o del testante.

Secondo il rito malekita, prevalente in Libia, non è a nessun titolo permesso di sostituire le terre vakuf con altre, ma queste sottigliezze non hanno importanza per un governo poco abituato a conoscere gl'impedimenti della legalità; chi ha trasportato tutta l'amministrazione italiana con la sua burocrazia in Libia non poteva vedere difficoltà al semplicis-

Digitized by Google

simo progetto di sciogliere la manomorta come in Italia, costituendo un fondo di valore pari a quello delle terre *vakuf*, e liberando queste da ogni vincolo.

L'on. Giolitti, parlando alla Camera il 4 Dic. 1912, espose infatti il suo pensiero in proposito nelle seguenti parole:

« D' altronde aggiungo, per rispondere ad obiezioni che furono fatte da altri, che anche la legislazione musulmana ammette che si possano trasformare questi beni vakuf: si possano permutare, accordare in enfiteusi, e si possano anche trasformare con redditi mobiliari. Quindi il governo italiano, nella sua opera successiva di civilizzazione, non incontrerà ostacoli in questa disposizione, purchè beninteso tutto ciò che è destinato alla beneficenza ed al culto a favore degli Arabi (perchè là culto e beneficenza si confondono) debba rimanere nella sua integrità come reddito a benefizio di quelle popolazioni ».

Digitized by Google

II.

POSSIBILITÀ DI COLONIZZARE.

Per chi voglia farsi un giudizio esatto sulle possibilità che nel campo dell'agricoltura e in quelli che all'agricoltura vanno sempre connessi, pastorizia, armentizia, industrie agrarie, sono riservate all'avvenire delle nostre colonie; per chi voglia formarsi un convincimento sul modo come questo avvenire possa andarsi esplicando, le vicende dei nostri possedimenti, non ostante gli esperimenti costosi che si son fatti, non possono fornire elementi sufficenti.

Rimane tuttora insoluto lo stesso problema se le nostre colonie debbano ritenersi colonie di sfruttamento, possedimenti cioè da valorizzare con vaste piantagioni a cultura tropicale che forniscano alla madrepatria prodotti ricchi e abbondanti da commerciare, ma che non richiedano opera di bianchi se non per la sor-

Digitized by Google

veglianza di lavoratori indigeni, oppure se sieno in grado di divenire colonie di popolamento, territorii cioè passibili di colonizzazione vera e propria, sui quali la popolazione bianca lavorando il suolo si vada man mano stabilendo e moltiplicando.

Per la regione calda dell'Eritrea, littorale cioè e pianure a Nord Ovest dell'Altipiano; per talune zone della Libia; per altre parti della Somalia, che si prestano a vaste piantagioni di cotone, non v'ha dubbio che o il clima o le esigenze di coltivazioni a larghissima estensione precludano ogni possibilita di colonizzazione italiana, mentre si dimostrano adatte per sfruttamenti in grande.

Ma per i rimanenti territorii delle varie colonie, la questione può dirsi sub judice.

La Somalia è attualmente la colonia, che per la scarsezza di proprietà indigene e di popolazione ha maggiore disponibilità di terreni..

Essa è la più meridionale delle nostre colonie, ma, sebbene traversata dall'Equatore, il soffio dei Monsoni ne modera grandemente il clima, particolarmente nelle regioni costiere, sicchè naturale si presenta la speranza che in essa sia possibile l'acclimatazione dei bianchi.

« Al giorno d'oggi » dice il Direttore di Sanità di quella colonia in una relazione sul-

Digitized by Google

l'adattamento della colonizzazione bianca (1) « quanto all'adattamento ed all'acclimatazione dell'Europeo nei paesi caldi, tutto si riduce ad una questione d'igiene ». In altri termini l'acclimatazione è possibile; « una considerazione però bisogna farla, ed è di massima importanza, quando ci si afferma su organismi giovani, ancora in formazione, che hanno da ricercare in loro stessi le energie sufficienti per l'accrescimento e la sistemazione dei loro organi ed apparecchi... Gli studiosi più accreditati di malattie tropicali negano la forma di anemia », che costituisce il pericolo per il colono europeo stabilitosi in regioni torride, « come entità morbosa a sè, e la ammettono soltanto come conseguenza di altre malattie tendenti a ledere l'integrità dell'organismo o a menomarne i poteri di resistenza... Una forma di acclimatamento, dove costante si rileva come sintomo precipuo l'anemia, esiste ed è accettabile in tutti coloro che, arrivando nuovi in Somalia, hanno qualche tara organica » (2).

Un processo di adattamento dunque esiste, e, per superarlo bene, l'organismo deve di-

(1) Relazione sulla Somalia italiana del Governatore Sen. de Martino, per gli esercizii 1911-1912. — Doc. Parl. XXXVIII ter, all. 7.

(2) Ibidem.

Digitized by Google

sporre di forze e di energie; mentre perciò una colonizzazione italiana in Somalia, dal punto di vista sanitario, è possibile, è d'altro canto necessario di aver cura che i nuovi immigranti in colonia siano immuni da infezioni che indeboliscano le loro resistenze organiche, e che i bambini e gli adolescenti siano di costituzione robusta e tale da superare l'immancabile periodò di deperimento, che seguirà la loro venuta in Somalia.

In Eritrea, dopo la relazione del Dott. Bartolomei Gioli, allegata alla relazione del Governatore Martini per il 1900-1901, si ritiene generalmente non essere possibile, per varie ragioni, la colonizzazione; questo giudizio però può ancora considerarsi discutibile, quando si pensi che a studiare l'Eritrea agricola sono sempre andati Italiani settentrionali, i quali giudicano, tenendo presenti i contadini delle loro regioni, evoluti nel coltivare ma evoluti pure nei loro bisogni, inadatti comunque a scendere a dissodare terre ancora inospitali e selvagge. Forse sarebbero giunti a conclusioni diverse degl'Italiani meridionali, o siciliani, data la straordinaria affinità che presenta, spesso anche all'apparenza esterna, l'altipiano eritreo con molte plaghe del nostro Mezzogiorno e della Sicilia.

Digitized by Google

A una colonizzaione italiana si oppone piuttosto il fatto della mancanza di terre disponibili; anche rinnovando tutte le indemaniazioni, che abbiamo viste essere state poi abbandonate, il demanio disponibile si aggirerebbe su sole Ea. 300.000, mentre un popolamento bianco nell'Eritrea dovrebbe svolgersi su ben altra estensione di superficie. E d'altra parte, oltrechè inumano, sarebbe pericoloso per la tranquillità della colonia incoraggiare il troppo rapido passaggio di proprietà, dalle mani della popolazione indigena in quella di Italiani, e turbare così l'assetto economico della prima.

Resta però il fatto che in Eritrea estensioni vastissime di terreno sono proprietà, e servono per i bisogni agricoli, di un numero di abitanti assai minore di quel che non viva in Italia su estensioni di gran lunga più ristrette. In Libia poi questa condizione di cose è addirittura sorprendente; una regione che è quattro volte l'Italia serve a una popolazione che si valuta a un milione circa, proporzione, questa, che rimane grottesca anche quando si vogliano dedurre dal conto dell'area i deserti pietrosi e le dune sabbiose e incolte.

Non è certo per permettere un simile spreco di ricchezza, per permettere che tanta

Digitized by Google

area di terreno rimanga improduttiva, o minimamente produttiva, che una nazione civile acquista delle colonie. Deve essere suo compito d'intensificare l'esercizio dell'agricoltura, di moltiplicare la produttività del suolo, di guisa che una migliorata conoscenza dei metodi di coltura o l'accresciuto rendimento del terreno ottenuto con opere idrauliche, con pozzi o altro, dieno il mezzo alle popolazioni indigene di trarre maggior produzione di quella su cui prima vivevano e commerciavano, da una parte minima dei terreni dei quali prima avevano bisogno. In questa maniera sola potrebbe raggiungersi la larga disponibilità di terreni, atti a colonizzarsi o a sfruttarsi, senza menomare il benessere degl'indigeni.

Del resto, sulla possibilità di colonizzare e popolare la Libia d'Italiani, taluni, certo non incompetenti, fanno rosee previsioni, e alla Camera dei Deputati nella seconda tornata del 21 Giugno 1912 il deputato Perron ebbe a dire, come, viaggiando venticinque anni prima nell'interno della Libia, quando cioè il suo giudizio non poteva sentire l'influsso degli entusiasmi libici sollevati dalla guerra italo-turca, egli abbia fin d'allora espresso il parere che la Libia possa albergare dieci milioni d'Italiani,

Digitized by Google

e che il valore di quei terreni sia grandissimo.

La quale osservazione però fu accolta dall'on. Colajanni col grido ironico di « Viva Roosevelt » ! grido di guerra del « bluff ». E il giudizio dell'on. Colajanni è certamente spassionato, perchè l'egregio parlamentare in Libia non è mai stato.



Digitized by Google

Digitized by Google

III.

MANO D' OPERA

La scarsissima densità della popolazione nelle nostre colonie crea però un altro problema di altrettanto importante, quanto difficile soluzione, quello della mano d' opera.

Sia in regime di vera colonizzazione, come, e più, in regime di colture tropicali, l'agricoltura nelle nostre colonie non potrà svilupparsi, se le terre non saranno dotate di una buona scorta di braccia; e ciò, senza tener conto della mano d' opera occorrente per l' esecuzione di tutti i lavori pubblici, strade, ferrovie, porti, irrigazioni ecc., non meno necessarie per la valorizzazione dei paesi soggetti.

I lavoratori bianchi possono essere adibiti per sorveglianza, per incarichi di fiducia o per lavori di precisione o tali da richiedere pratica o cognizione tecnica speciale; ma il costo loro

Digitized by Google

è troppo alto per permettere di adibirli a semplici lavori manuali.

In tutte le nostre colonie, i rapporti fra proprietari o imprenditori bianchi e lavoratori indigeni hanno vivamente preoccupato i governi In Libia, anzi, una commissione di funzionarii, dei quali due del Ministero di Agricoltura e un Direttore Generale della Cassa Nazionale Infortuni, appositamente consultata, è giunta al punto di ritenere che, se il problema della mano d'opera si presentava grave sulle coste tripoline e cireneensi, non era questa una buona ragione per non migliorare la soluzione del problema degl'impiegati della Cassa stessa, di cui conveniva estendere l'attività, con relativo aumento di uffici e di funzionarii, sull'altra sponda del Mediterraneo; e in conformità a questo parere, il R. Decreto 25 Maggio 1913 N.° 668 stabilì, in massima, l'obbligo di assicurare contro gl'infortuni perfino i lavoratori indigeni, quando sieno impiegati in numero superiore a venti! obbligo, che non rappresenta alcun benefizio per gente, che della previdenza non ha neppure un lontano concetto, e che si risolve unicamente in un nuovo onere per le già gravose condizioni degl'inprenditori.

Il regolamento sulla locazione d'opera indigena in Eritrea, invece, è ispirato a criterii

Digitized by Google

di pratica saggezza; il Dec. Gov.le 20 Marzo 1903 N.° 181, che lo pubblica, si sforza di garantire da una parte all'imprenditore la continuità dell'uso delle braccia da lui contrattate, ma dall'altra dà agl'indigeni piena sicurezza di protezione contro le eventuali angherie o prepotenze degl'imprenditori, sicchè costituisce un incentivo potente agl'indigeni per darsi al lavoro e stimola anche gl'individui di oltre confine a scendere in Colonia in cerca di salarii.

Principio informatore del decreto, è l'obbligo per gl'indigeni impiegati come giornalieri presso europei o assimilati di avere un libretto personale, rilasciato dalla Pubblica Sicurezza, e contenente le loro generalità e tutte le indicazioni, da iscrivervi man mano, circa assunzioni e cessazioni di servizio, contratti di lavoro, paghe ecc. I patti di questi contratti devono esservi apposti alla presenza di un'autorità italiana, le paghe debbono essere a misura fissa, da corrispondersi a periodi di non oltre 15 giorni, e, quando consistono parzialmente in derrate, il prezzo di queste ultime è soggetto al controllo dell'autorità. I libretti hanno valore probatorio, e nessun ricorso può accogliersi, se non suffragato dal libretto. Il

Digitized by Google

Governo coloniale infine, sui pagamenti che deve agl'imprenditori di opere pubbliche, ha facoltà di trattenere l'ammontare di cui gl'inprenditori alla loro volta vanno debitori verso gli operai indigeni. In favore degl'imprenditori sta invece la disposizione, che vieta agli operai indigeni, salvo ragioni gravi e obbligo di preavviso, di abbandonare i lavori, per i quali si sono impiegati. Altre norme minori disciplinano la materia delle multe, dei licenziamenti, delle penalità.

In Benadir invece non si è riusciti a stabilire il contratto di lavoro, per l'impossibilità, in cui ci si è finora trovati, d'indurre gl'indigeni ad accettarlo. I Somali in genere disdegnano il lavoro, che ritengono lesivo della loro dignità, e che fanno eseguire ai loro servi o ai liberti loro dipendenti, e non avendo bisogni, non sentono neppure alcuno stimolo a guadagnare: il problema della mano d'opera in Somalia si connette dunque in parte con quello della servitù,.

Per quanto riflette opere pubbliche, il Governo ha saggiamente fatto assegnamento sul vincolo indissolubile che lega assieme gli uomini di una cabila o di un rer, per cui affida determinati lavori a un capo, e non si occupa del modo come il capo provvede alle braccia;

Digitized by Google

il capo, e per esso il rer o la cabila che da lui dipende, esegue il lavoro, riscuotendone il compenso, ma lo esegue a mezzo dei proprii servi o liberti. Questo sistema, che è lontano dalla odiosa « corvée », e che d'altro canto non ha nulla del contratto di lavoro, permette al Governo, per certe opere, di contare sulla popolazione indigena, oltre a offrire il vantaggio di dare agl' indigeni l'immediata visione dei miglioramenti che il paese risente dalle opere pubbliche, e l'abitudine di guadagnare.

Per altri lavori però, e per tutti quelli delle aziende private in ispecie, non è possibile la convenzione collettiva; occorrono uomini singoli, e occorre la sicurezza di poter contare su di loro.

Il Somalo, come ho detto, non è dedito al lavoro; migliore di lui, ma più tardo di mente, è il liberto, uomo di altra razza più faticante; ma tanto i Somali che i liberti sono cattivi lavoratori, il cui rendimento si calcola a un terzo di quello di un operaio bianco, facili a interrompere il lavoro, amanti della chiacchiera, e incapaci, non appena abbiano raccolto qualche soldo, di resistere alla tentazione di abbandonare il lavoro per tornarsene in famiglia, o andare al più vicino mercato, o anche per oziare serenamente fino all'esaurimento

Digitized by Google

del salario accumulato. I contratti di locazione d'opera, oltrechè impossibili per l'avversione degl' indigeni a vincolarsi, sarebbero inutili, per la facilità di fuggire in luogo sicuro dall'azione del Governo o del cadì; impossibile del pari stabilire ritenute sulle paghe, a titolo di garanzia, perchè gl' indigeni non le accetterebbero, o solleverebbero mille difficoltà, spinti come sono al lavoro non dal bisogno di guadagnare, ma dal desiderio di qualche lucro superiore al necessario.

Solo nella residenza di Brava, attesta uno studioso di questo problema (1), si stipulano contratti di lavoro, con l'intervento dell'Autorità e con la garanzia della ritenuta.

Il problema della mano d'opera su tutta la costa africana dell' Oceano indiano si presenta assai preoccupante; nella British East Africa e nella Deutsch Ost Afrika, quando si approssimano le stagioni del lavoro, si mandano individui ad arruolare operai nell' interno a distanza di giornate e giornate di viaggio. Nella Goscia, lembo meridionale e più facile a colonizzarsi del Benadir, la scarsezza della popolazione,

(1) Ist. Col. It: Secondo Congresso Italiani all'Estero, 1911. Relaz. del Dott. Guido Mangano: « Della mano d'opera nelle nostre colonie (Somalia italiana) ».

Digitized by Google

ovunque notevole, raggiunge proporzioni maggiori, e urge trovare una soluzione per disporre di braccia; nel resto della Colonia, non ostante il parere del Governatore de Martino (1), che confida in un graduale adattamento dei Somali al lavoro e non teme penurie di operai, la mancanza di lavoratori si farà sentire acutamente, appena si vorrà por mano a valorizzare il terreno con concessioni e con opere pubbliche.

A poco e a nulla gioverebbe l'aumento dei salarii, perchè essi, relativamente ai bisogni degl'indigeni e al confronto con altre colonie, sono già alti (40 bese = L. 0,67 per lavoratore ordinario, a Brava; 25-50 bese a Gelib, 45 bese, e spesso più, a Giumbo, nella Goscia), e, come rileva il Mangano (2), « la causa dell'elevato tasso del salario sta appunto, sembrerà strano, più che nella reale mancanza di braccia, nella modestia dei bisogni degli operai, i quali non costretti al lavoro dalla necessità, ne accettano soltanto in caso di un guadagno tale che permetta loro di alternare lunghi riposi al veramente non troppo attivo lavoro ».

Unico rimedio dunque, in attesa che la

(1) Relazione sulla Somalia italiana 1911-1912; Doc. Parl. XXXVIII ter.

(2) Op. cit.

Digitized by Google

popolazione delle nostre colonie si avvii e si addestri al lavoro, rimane quello dell'importazione di braccia straniere.

In Eritrea l'importazione avviene in piccola parte dall'Arabia, ma sopra tutto dall'Etiopia: si calcola che nella Colonia, su 600.000 abitanti, si possano valutare a 100.000 circa i maschi dai 16 ai 40 anni, e di questi, tolti coloro che attendono alle attività economiche locali, all'agricoltura, alla pastorizia o alla marineria, solo 4000 restano come offerta per la mano d'opera remunerata od operaia (1); e questa cifra, che in avvenire sarà suscettibile di aumento, è al giorno d'oggi ancor diminuita dal reclutamonto degli ascari. Al principio del 1911, il fabbisogno di braccia in Eritrea era di 3000 uomini per lavori ferroviari, 1500 per coltivazioni cotoniere, 500 per le saline, 400 per facchinaggio e manovalanza del porto di Massaua e 1000 per lavori murarii ad Asmara e Adi Caiè; un totale di 6400 uomini, coperti per 3000 da indigeni eritrei, per 1000 da Arabi e per 2400 da Etiopi. Anche queste cifre sono

(2) Ist. Col. it - 2. Congresso It. all'Estero 1911 - Relaz. Dante Odorizzi: « Della mano d'opera nelle nostre Colonie (Eritrea) » - Da questa relazione sono tratte le cifre successive.

Digitized by Google

suscettibili di notevoli aumenti in correlazione coi maggiori futuri bisogni della Colonia. Per l' Eritrea dunque il problema della mano d' opera può, per ora, dirsi automaticamente risoluto con l' immigrazione dall' Arabia e dall' Abissinia, le quali regioni, il giorno che una diminuzione di lavori ponesse nella disoccupazione una parte delle masse lavoratrici, le riassorbirebbero subito, senza lasciare in Colonia una crisi di disoccupazione.

Ma in Somalia la questione non trova una soluzione così facile, sia per la riluttanza dei Somali al lavoro, quanto anche per la mancanza di relazioni e di rapporti con le popolazioni dell'interno. Si sono studiati varii mezzi di risolvere il problema: l' importazione di elementi estranei in Somalia è pericolosa, per la lontananza dei paesi di provenienza, che non permetterebbe il riassorbimento dei lavoratori in periodi di crisi. Pericolosissima, poi, se gl'immigranti fossero cinesi, poichè è ormai unanime il giudizio sfavorevole all'importazione di Cinesi, che ovunque, in America come in Africa, hanno finito per costituire, là dove si sono stabiliti, una piaga e un pericolo sociale.

Più consigliabile, se vi consentisse il Governo Indiano, il quale vieta l' esportazione delle sue genti talora anche verso colonie inglesi

Digitized by Google

stesse, potrebbe essere l'immigrazione di Indù: le popolazioni montanare dell' India settentrionali sono le più lavoratrici, ma, restie ad emigrare e inadatte ai climi delle regioni basse, non potrebbero mai attirarsi da noi. Escluse le infingarde genti dell' India centrale, sarebbero desiderabili i Tamil del mezzogiorno, che spesso si stabiliscono definitivamente nei paesi dove si recano, e forniscono buone braccia. Forse una convenzione col Governo Imperiale per dare necessarie garanzie sul trattamento di questi lavoratori, e un' oculata graduale importazione loro, potrebbe essere giovevole.

Dall' Arabia possono trarsi pure dei lavoratori, e di discreto valore; il reclutamento in Arabia però riesce già difficile per costituire i nostri ristretti contingenti militari della Somalia, e diverrebbe quasi negativo se oltre a fornirci ascari, dovesse provvederci pure di operai.

A un' importazione di lavoratori eritrei si oppongono le esigenze della Eritrea, che non vuole rimanere a sua volta scarsa di braccia e che il suo Governo del resto non vuole sguarnire di uomini per non indebolire le forze della difesa militare.

Non resterebbe che ricorrere ad elementi etiopici: nella concessione Carpanetti a Giumbo,

Digitized by Google

prima coltivazione estesa di cotone tentata nella Somalia, si è fatto pochi anni addietro un esperimento di lavoratori abissini, ma il risultato non fu felice. Gli operai si diedero a bere, sollevarono contestazioni, e finirono per mostrare un grado di evoluzione, che male si addice a lavoratori indigeni: proclamarono lo sciopero. E' da ritenersi però che nuovi esperimenti di mano d'opera etiopica potrebbero dare risultati diversi; nel caso Carpanetti il contratto di lavoro non conteneva patti chiari, il controllo dell'Autorità sul trattamento degl'indigeni non veniva esercitato, e ben diverse erano le condizioni e l'autorità degl'Italiani in tutta la Colonia. Oggi il reclutamento potrebbe iniziarsi fra gli Abissini settentrionali attraverso i mercati di confine dell'Eritrea, e intanto si anderebbero stringendo rapporti di maggior conoscenza e di miglior vicinato con le popolaziani del Hinterland della Somalia così da determinare anche fra questi Etiopi del Sud una graduale immigrazione nel Benadir alla ricerca di lavoro.

Mentre però si tenti con importazione di braccia di far fronte alla mancanza di mano d'opera, occorre sperimentare l'altra via di risolvere il problema; abituando cioè gl'indigeni della Somalia stessa al lavoro. L'infiltrazione di

Digitized by Google

quest' abitudine avverrà fatalmente, ma occorre affrettarne, precipitarne quasi il cammino.

Il sistema del lavoro forzato, tentato in varie colonie, è stato abolito e sta per abolirsi ovunque, perchè dà luogo ad abusi incalcolabili e aliena l' animo della popolazioni. Nel Britisch East Africa Protectorate, dove il problema è grave quasi quanto in Somalia, si nominò una Native Labour Commission incaricata di suggerire i mezzi per riparare alla mancanza di mano d' opera indigena.

Ed è interessante, e confortante a un tempo, di potere constatare come le commissione sieno sempre le stesse in tutti i paesi del mondo, e come anche l' uomo pratico per eccellenza, che è l' Inglese, perda la via del giudizio appena entri a far parte di una Commissione; basti dire, che nella Native Labour Commission vi fu chi, volendo provvedere in unico tratto alle esigenze della decenza e a quelle del lavoro, voleva stabilire l'obbligo di vestirsi per le donne indigene, sperando così d'inculcare in loro sentimenti di vanità e abitudini di spesa, che avrebbero costretto i rispettivi sposi alla necessità di guadagnare e di conseguenza alla necessità di lavorare! (1).

(1) Vedi: A. C. Cavicchioni: La mano d' opera nella Somalia Italiana - Rassegna contemporanea, Anno VII, fasc. V., 10 Marzo 1911.

Digitized by Google

Le proposte più serie della Commissione furono però quelle di spingere gradualmente la popolazione alla necessità del lavoro, riducendo mano mano le « riserve », ossia le terre loro assegnate e sulle quali oggi vivono, e accordano d' altra parte l' esenzione dalla Poll-tax (testatico) a favore di chi abbia lavorato.

In Somalia non esistono nè riserve nè imposte; può però essere opportuno di studiare la lenta e graduale introduzione di un tributo o di un peso, sia come corrispettivo dei benefizi che apporta un governo forte e pacifico, e sia come mezzo d' incoraggiare con le esenzioni e le agevolazioni gl' indigeni al lavoro.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

Digitized by Google



Digitized by Google

C. A. BONTEMPELLI, Editore — ROMA

L' ITALIA DI OGGI

Volumi di politica - economia - scienze ed arti
Ordinati e raccolti a cura del Prof. CARLO BAZZI

Il Progresso Economico

Serie Iª — Volume 1º, 2º, 3º
del Dott. Prof. NAPOLEONE COLAJANNI Deputato

La Legislazione sociale

Serie Iª — Volume 4º
di ANGIOLO CABRINI Deputato al Parlamento

Trattati di commercio e politica doganale

Serie Iª — Volume 5º
di EDOARDO GIRETTI Deputato al Parlamento

LE LETTERE

Serie Iª — Volume 6º — di RENATO SERRA

Indici — Bibliografia

Serie Iª — Volume 7º

Prezzo del volume rilegato: Italia L. 1.50 - Estero L. 2
Abbonamento alla serie: Italia L. 9 - Estero L. 12

Commissioni e vaglia: C. A. BONTEMPELLI - Roma
Corso Umberto, 160

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

STANFORD LIBRARIES
HOOVER INSTITUTION

To avoid fine, this book should be returned on
or before the date last stamped below

10M—5-70—26949

Digitized by Google

JQ3580
A58C71
v.1

Digitized by Google

PREZZO L. 1,50

Digitized by Google